



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2008

Stato: 1° gennaio 2017

318.102.03 i DIN

01.17

Premessa concernente la nuova edizione, valida dal 1° gennaio 2008

Le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN) sono state rielaborate con effetto a partire dal 1° gennaio 2008. Sono state adeguate in particolare le disposizioni concernenti il calcolo temporale dei contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa. La nuova edizione contiene inoltre una regolamentazione dettagliata concernente la procedura per la determinazione dello statuto contributivo degli indipendenti. Sono stati anche corretti errori ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS dal settembre 2006 al febbraio-agosto 2007 e altre sentenze rilevanti che hanno portato alle modifiche delle presenti direttive).

Premessa concernente il supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2009

Con il presente supplemento sono stati introdotti nelle DIN i nuovi valori del contributo minimo e della tavola scalare dei contributi fissati nell'Ordinanza 09 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG. Inoltre la regolamentazione concernente il calcolo temporale dei contributi personali è stata ancora lievemente modificata per adeguarla alla formulazione degli articoli 22 e 29 OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2009. Come di consueto è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino all'ottobre 2008). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/09.

**Premessa concernente il supplemento 2, valido dal
1° gennaio 2010**

Nel presente supplemento sono stati corretti piccoli errori ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al n° 25 2009). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/10.

Premessa concernente il supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2011

Con il presente supplemento sono stati introdotti nelle DIN i nuovi valori del contributo minimo, del contributo massimo per le persone senza attività lucrativa e della tavola scalare dei contributi fissati nell'Ordinanza 11 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG. Si è inoltre tenuto conto dell'aumento dell'aliquota di contribuzione delle IPG, in vigore dal 1° gennaio 2011. Sono state anche apportate modifiche alla nuova procedura di scambio per via elettronica delle comunicazioni fiscali. Infine, come di consueto, la giurisprudenza del Tribunale federale è stata aggiornata (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al n° 29 2010) e alcuni piccoli errori sono stati corretti. Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/11.

Premessa concernente il supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2012

Il presente supplemento tiene conto delle modifiche resesi necessarie in seguito alle modifiche della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), approvate dal Parlamento il 17 giugno 2011 (miglioramenti esecutivi).

In particolare si prevede che i lavoratori indipendenti il cui reddito è uguale o inferiore al livello più basso della tavola scalare dei contributi possano chiedere che i loro contributi vengano riscossi al tasso più basso della tavola scalare, a condizione però che il contributo minimo sia già stato prelevato sul reddito di un'attività dipendente. La competenza di computare i contributi AVS/AI/IPG degli indipendenti incombe nuovamente alle casse di compensazione. Queste ultime convertono il reddito netto al 100 per cento mediante una formula prescritta, ciò che permette loro di tenere conto della tavola scalare dei contributi.

In futuro il contributo massimo delle persone senza attività lucrativa corrisponderà a 50 volte quello minimo. È stata quindi adeguata anche la tavola scalare dei contributi per queste persone. Inoltre, gli studenti non attivi potranno beneficiare del contributo minimo soltanto fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno i 25 anni. In seguito dovranno pagare i contributi secondo la loro situazione economica.

Le persone che andranno in pensione anticipata a partire dall'anno in cui compiranno i 58 anni e considerate non attive rimarranno affiliate alla loro cassa di compensazione, che sarà competente anche per il coniuge o partner senza attività lucrativa.

Infine, sono stati corretti alcuni piccoli errori e si è tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale (secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al n° 33 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/12.

Premessa concernente il supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2013

Il presente supplemento contiene diverse precisazioni e correzioni concernenti il computo dei contributi. Le modifiche concernono il computo dei contributi in caso di deduzione fiscale di un importo diverso da quello che deve essere computato dalla cassa di compensazione e in caso di reddito netto proveniente da un'attività lucrativa accessoria inferiore a 2300 franchi.

Inoltre, sono stati ripresi i nuovi valori del contributo minimo, del contributo massimo e della tavola scalare dei contributi fissati nell'Ordinanza 13 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.

Infine, sono stati corretti alcuni piccoli errori e si è tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale (secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al n° 36 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/13.

Premessa concernente il supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2014

Nel presente supplemento sono stati corretti piccoli errori ed effettuati alcuni aggiornamenti e si è tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale (secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al n° 42 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/14.

Premessa concernente il supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2015

Nel presente supplemento sono stati corretti piccoli errori ed effettuati alcuni aggiornamenti e si è tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale (secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al n° 46 compreso).

Inoltre, è stato ripreso il nuovo valore del limite massimo della tavola scalare dei contributi fissato nell'Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/15.

Premessa concernente il supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2016

Nel presente supplemento sono stati corretti piccoli errori ed effettuati alcuni aggiornamenti e sono state apportate diverse precisazioni.

In particolare è stato necessario adeguare diversi valori in seguito alla riduzione del tasso di contributo IPG dallo 0,5 allo 0,45 per cento con effetto dal 1° gennaio 2016. Il contributo minimo scende dunque a 478 franchi, mentre il contributo massimo delle persone senza attività lucrativa viene ridotto a 23 900 franchi. Il limite inferiore e superiore del reddito della tavola scalare dei contributi rimangono invariati.

Inoltre la prassi del computo dei contributi è stata aggiornata alla giurisprudenza del Tribunale federale (N. 1170 e 1172), definendo quando è deducibile la franchigia per i beneficiari di rendite (N. 1170 e 1175), ed è stato precisato il trattamento secondo il diritto contributivo degli investimenti collettivi ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (N. 1027 segg.).

Infine, come di consueto, la giurisprudenza del Tribunale federale è stata aggiornata (sentenze secondo la lista [selezione] dell'UFAS fino al n° 52 compreso).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/16.

Premessa concernente il supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2017

Nel presente supplemento sono stati corretti piccoli errori ed effettuati alcuni aggiornamenti e sono state apportate diverse precisazioni.

In particolare i N. 1115 e 1116 sono stati aggiornati alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente l'esenzione dall'obbligo contributivo dei versamenti alle istituzioni di previdenza professionale effettuati da persone esercitanti un'attività indipendente (DTF 142 V 169).

Inoltre, d'intesa con la Conferenza fiscale svizzera è stato eliminato l'elenco delle attività di cui all'Allegato 1C, poiché ormai sorpassato e non più utilizzato nella pratica dai destinatari (autorità fiscali). Lo stesso vale per l'Allegato 4 concernente la determinazione del minimo vitale in materia di esecuzione per debiti, che riportava ormai solo un'indicazione sui tassi e le regole di calcolo cantonali: l'Allegato è stato soppresso e l'indicazione inserita direttamente nel N. 3033.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/17.

Indice

1^a parte: Contributi dei lavoratori indipendenti	24
1. Qualità d'assicurato, persone tenute a versare contributi, affiliazione dei lavoratori indipendenti a una cassa di compensazione	24
1.1 Persone obbligatoriamente assicurate come indipendenti	24
1.2 Lavoratori indipendenti	24
1.2.1 Definizione	24
1.2.2 Casi particolari	24
1.2.2.1 In generale	24
1.2.2.2 Persone sposate o partner registrati	26
1.2.2.3 Membri di collettività di persone	28
1.3 Affiliazione dei lavoratori indipendenti a una cassa di compensazione	34
2. Obbligo contributivo	35
2.1 Durata dell'obbligo contributivo quale lavoratore indipendente	35
2.2 Trasformazione di ditte individuali, di società di persone o di persone giuridiche	36
3. Oggetto dei contributi	37
3.1 Reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente..	37
3.1.1 Definizione	37
3.1.2 Delimitazioni	38
3.1.2.1 Delimitazione territoriale	38
3.1.2.2 Delimitazione temporale	41
3.2 Delimitazione	41
3.2.1 Rispetto al salario determinante	41
3.2.2 Rispetto agli altri generi di reddito	41
3.3 Componenti del reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente	44
3.4 Determinazione del reddito netto	46
3.4.1 Spese necessarie al conseguimento del reddito ..	47
3.4.2 Ammortamenti e riserve	48
3.4.3 Perdite d'esercizio	48
3.4.5 Versamenti ad istituti della previdenza professionale e del terzo pilastro	49
3.4.6 Capitale proprio investito nell'azienda	50

3.4.6.1	Distinzione tra patrimonio commerciale e sostanza privata.....	50
3.4.6.2	Elementi del capitale proprio investito nell'azienda.....	51
3.5	Professione principale e accessoria.....	53
4.	Calcolo dei contributi nel tempo.....	53
4.1	Anno di contribuzione.....	53
4.2	Reddito determinante proveniente dall'attività lucrativa .	54
4.3	Capitale proprio determinante.....	54
4.4	Nessuna chiusura dei conti nell'anno di contribuzione in cui viene iniziata l'attività.....	54
5.	Contributi d'acconto.....	55
5.1	Principio.....	55
5.2	Fissazione dei contributi d'acconto.....	56
5.3	Rilevante divergenza dal reddito presumibile.....	57
5.3.1	Nel corso dell'anno di contribuzione.....	57
5.3.2	Dopo la fine dell'anno di contribuzione.....	58
5.4	Decisione.....	58
6.	Fissazione definitiva dei contributi e compensazione.....	59
6.1	Fissazione dei contributi.....	59
6.1.1	Reddito determinante.....	59
6.1.2	Deduzione dell'interesse del capitale proprio investito nell'azienda.....	61
6.1.3	Calcolo dei contributi AVS/AI/IPG.....	62
6.1.4	Decisione di fissazione dei contributi.....	63
6.2	Compensazione.....	64
7.	Reclamo di contributi arretrati.....	65
7.1	In generale.....	65
7.2	Fatti singoli.....	66
7.2.1	Decisione relativa ai contributi basata sulla comunicazione fiscale.....	66
7.2.1.1	Comunicazione fiscale consecutiva ad un reclamo d'imposte arretrate. Comunicazione fiscale di rettifica.....	66
7.2.1.2	Constatazioni fatte dalla cassa di compensazione.....	66
7.2.2	Decisione relativa ai contributi basata su una valutazione della cassa di compensazione.....	67

7.2.2.1	Comunicazione fiscale	67
7.2.2.2	Mancanza di comunicazione fiscale o comunicazione inutilizzabile.....	67
8.	Procedura di calcolo del reddito.....	67
8.1	Reddito da attività lucrativa.....	68
8.2	Capitale proprio investito nell'azienda.....	68
8.3	Comunicazioni fiscali	68
8.3.1	Scambio di dati tra le casse di compensazione e le autorità fiscali	68
8.3.2	Richiesta di comunicazioni fiscali da parte delle casse di compensazione.....	69
8.3.3	Modifiche in caso di cambiamento di cassa di compensazione dopo l'invio della richiesta di comunicazione.....	70
8.3.4	Richiesta della cassa di compensazione nell'attesa di una comunicazione fiscale	70
8.4	Comunicazioni delle autorità fiscali	70
8.5	Richiesta di una comunicazione urgente	71
8.6	Contrassegni sulle comunicazioni emanate dalle autorità fiscali.....	71
8.7	Carattere vincolante delle comunicazioni.....	72
8.8	Carattere non vincolante delle comunicazioni.....	74
8.9	Casi speciali di accertamento del reddito da parte delle autorità fiscali.....	75
8.9.1	Comunicazioni spontanee.....	75
8.9.2	Comunicazioni spontanee relative al reddito determinato in una procedura di reclamo d'imposte arretrate.....	76
8.9.3	Trattamento delle comunicazioni da parte della cassa	76
8.9.4	Comunicazioni relative al reddito di soci accomandanti	77
8.10	Determinazione del reddito da parte delle casse di compensazione se la comunicazione è inutilizzabile	77
8.10.1	Casi di applicazione	77
8.10.2	Coniugi, partner registrati e membri di comunioni ereditarie.....	78
8.10.3	Valutazione da parte della cassa di compensazione.....	79

2^a parte: Contributi delle persone senza attività lucrativa..	81
1. Categorie di persone non attive	81
1.1 Quali assicurati sono tenuti a versare i contributi in qualità di persone non attive?	81
1.2 Persone senza attività lucrativa	81
1.2.1 In generale.....	81
1.2.2 Casi particolari.....	82
1.2.2.1 Concubini che gestiscono l'economia domestica comune.....	83
1.2.2.2 Studenti.....	83
1.2.2.3 Membri di comunità religiose.....	85
1.2.2.4 Assicurati con una capacità di lavoro ridotta.....	85
1.2.2.5 Detenuti e internati.....	87
1.3 Assicurati che non esercitano durevolmente un'attività a tempo pieno.....	87
1.3.1 Chi è considerato assicurato che non esercita durevolmente un'attività a tempo pieno?.....	87
1.3.2 Calcoli comparativi.....	89
2. Affiliazione a una cassa e assoggettamento delle persone senza attività lucrativa	92
2.1 Affiliazione ad una cassa	92
2.1.1 Principio.....	92
2.1.2 Eccezioni	92
2.2 Assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.	94
2.2.1 In generale.....	94
2.2.2 Assicurati senza attività lucrativa sposati o che vivono in unione domestica registrata o vedovi ...	95
3. Obbligo contributivo.....	96
3.1 Inizio dell'obbligo contributivo	96
3.2 Fine dell'obbligo contributivo.....	96
3.3 Persone i cui contributi sono considerati pagati	96
4. Basi di calcolo e calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa.....	99
4.1 Principi del calcolo dei contributi.....	99
4.1.1 Contributo minimo.....	99
4.1.2 Contributi graduati.....	100

4.1.3	Assicurati sposati o che vivono in unione domestica registrata.....	100
4.2	Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti.....	101
4.2.1	Cosa fa parte della sostanza determinante?	101
4.2.2	Cosa fa parte del reddito determinante conseguito in forma di rendita?	103
4.3	Calcolo temporale dei contributi.....	106
4.3.1	Obbligo contributivo per l'intero anno.....	106
4.3.2	Obbligo contributivo inferiore a un anno.....	107
4.3.3	Caso speciale: anno della vedovanza.....	108
4.4	Determinazione della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita determinanti	108
4.4.1	In generale.....	108
4.4.2	Determinazione della sostanza determinante	109
4.4.3	Determinazione del reddito determinante conseguito in forma di rendita	109
4.5	Calcolo dei contributi	110
4.6	Esempi concernenti il calcolo temporale e il calcolo dei contributi.....	111
4.6.1	Esempi in caso di obbligo contributivo per l'intero anno	111
4.6.2	Esempi in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno (partenza all'estero, arrivo dall'estero, raggiungimento dell'età pensionabile, decesso)..	113
4.6.3	Esempio per il calcolo dei contributi nell'anno della vedovanza.....	116
5.	Fissazione dei contributi (decisione).....	117
6.	Riscossione dei contributi	117
6.1	In generale	117
6.2	Contributi d'acconto.....	118
6.2.1	Principio.....	118
6.2.2	Fissazione dei contributi d'acconto	118
6.2.3	Rilevante divergenza dal reddito conseguito in forma di rendita e dalla sostanza presumibili	119
6.3	Compensazione.....	119
6.4	Computo e restituzione dei contributi versati sul reddito da attività lucrativa	119

6.5	Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi degli istituti scolastici e dei loro studenti	121
6.5.1	Nozione di istituto scolastico	121
6.5.2	Obbligo d'informare degli istituti scolastici.....	121
6.5.3	Riscossione dei contributi in generale.....	122
6.5.4	Riscossione dei contributi negli istituti scolastici..	122
6.5.5	Esonero dall'obbligo di pagare i contributi come persona senza attività lucrativa	123
6.5.6	Restituzione totale o parziale dei contributi versati	123
6.5.7	Contabilizzazione, iscrizione nel CI.....	124
6.5.8	Perdita del vecchio libretto delle marche.....	124
6.6	Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi dei detenuti e degli internati.....	125
6.7	Disposizioni speciali per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora	125
3^a	parte: Riduzione e condono dei contributi	127
1.	Principi generali.....	127
2.	Riduzione dei contributi	129
2.1	Condizioni formali	129
2.1.1	Forma e contenuto della richiesta di riduzione	129
2.1.2	Momento dell'inoltro della domanda.....	130
2.2	Inesigibilità (condizione sostanziale).....	130
2.2.1	Definizione d'inesigibilità.....	130
2.2.2	Situazione di bisogno secondo il diritto dell'esecuzione (minimo vitale) giusta l'art. 93 LEF	132
2.2.3	Sostanza e debiti da prendere in considerazione	133
2.2.4	Motivi di esclusione.....	133
2.2.5	Esame della domanda da parte della cassa di compensazione.....	134
2.3	Grado di riduzione	136
2.3.1	In generale.....	136
2.3.2	Titolo soppresso	137
2.4	Fissazione dei contributi ridotti.....	137
2.4.1	Conteggio dei contributi	137
2.4.2	Decisione di riduzione.....	138

2.5	Effetti della riduzione dei contributi	139
2.5.1	Durata di validità	139
2.5.2	Riduzione concessa a torto.....	139
3.	Condono dei contributi.....	139
3.1	Condizioni formali	139
3.2	Condizioni materiali	140
3.3	Esame della richiesta da parte della cassa di compensazione	141
3.3.1	Esame della richiesta e Cantone di domicilio	141
3.3.2	Decisione di condono.....	142
3.4	Procedura di condono semplificata	142
4^a	parte: Allegati	143
1.	Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS	143
1.1	Scambio di dati tra le casse di compensazione e le autorità fiscali.....	143
1.2	Esame della richiesta di comunicazione fiscale	143
1.3	Basi di calcolo.....	144
1.3.1	Reddito da attività lucrativa e reddito conseguito in forma di rendita	144
1.3.2	Capitale proprio investito nell'azienda.....	144
1.4	Distinzione delle comunicazioni fiscali	145
1.5	Comunicazioni fiscali per le persone esercitanti un'attività indipendente	145
1.6	Comunicazioni fiscali per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi.....	149
1.7	Persone senza attività lucrativa	150
1.8	Comunicazioni relative al reddito di contribuenti per cui le casse di compensazione non hanno inviato alcuna richiesta	151
1.9	Comunicazioni in caso di procedura di reclamo d'imposte arretrate.....	152
1.10	Comunicazioni urgenti richieste dalla cassa di compensazione	152
1.11	Richiesta della cassa di compensazione in attesa di una comunicazione fiscale.....	153
1.12	Trasmissione delle comunicazioni fiscali	153

1.13 Rettifica e modifica della comunicazione	154
1.14 Assistenza amministrativa nei confronti delle autorità fiscali	154
1.15 Indennità per le comunicazioni delle autorità fiscali cantonali	155
1.16 Entrata in vigore	155
A. Elenco dei numeri utilizzati e nella procedura di comunicazione.....	157
B. Dati che vanno comunicati alle autorità fiscali.....	158
C. Delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario determinante in casi speciali	159
2. Elenco degli istituti che regolano i conti con la Cassa cantonale di compensazione per tutti i loro ospiti.....	160
3. Autorità cantonali competenti per l'esame delle richieste di condono dei contributi	162
4. Determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti, conformemente alle direttive della Conferenza svizzera degli ufficiali esecutori e dei fallimenti	164
5. Obbligo contributivo delle persone sposate e delle persone che vivono in unione domestica registrata	165
6. Esempi di calcolo comparativo	181
7. Esempio di presa in considerazione del contributo ordinario per i beneficiari di PC senza attività lucrativa anziché del contributo minimo (art. 28 cpv. 6 OAVS).....	186

Abbreviazioni

AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CER	Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia
CI	Conto individuale
CO	Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (RS 220)
Convenzione AELS	Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva europea di libero scambio (AELS). Versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K appendice 2 (RS 0.632.31)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
cpv.	capoverso
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato d'assicurazione e il conto individuale
DCC	Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG

DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
DTF	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale
DTFA	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del volume). Dal 1970 le decisioni del TFA sono pubblicate nella Parte V della Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (DTF)
IPG	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett.	lettera
LICol	Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, RS 951.31)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)

LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, RS 834.1)
LPC	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero marginale
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
PC	Prestazioni complementari all'AVS/AI
RCC	Rivista destinata alle casse di compensazione AVS (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del volume) e pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
R 987/2009	Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11)
seg.	seguinte
segg.	seguinti
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni (fino al 31 dicembre 2006)

UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

1ª parte: Contributi dei lavoratori indipendenti

1. Qualità d'assicurato, persone tenute a versare contributi, affiliazione dei lavoratori indipendenti a una cassa di compensazione

1.1 Persone obbligatoriamente assicurate come indipendenti

- 1001 I lavoratori indipendenti che hanno il loro domicilio civile in Svizzera o vi esercitano un'attività lucrativa sono obbligatoriamente assicurati ([art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS](#)).
- 1002 Rimangono riservate le esenzioni dall'assicurazione giusta l'[art. 1a cpv. 2 LAVS](#) nonché le disposizioni divergenti contenute negli accordi internazionali.
- 1003 Per indicazioni più dettagliate si rimanda alle DOA.

1.2 Lavoratori indipendenti

1.2.1 Definizione

- 1004 Sono considerati lavoratori indipendenti coloro che
1/09 conseguono un reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente giusta l'[art. 9 cpv. 1 LAVS](#). Per la nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente si rimanda ai N. 1065 segg.

1.2.2 Casi particolari

1.2.2.1 In generale

- 1005 Sono considerati in primo luogo lavoratori indipendenti i (com)proprietari di un'impresa, un'azienda o un commercio¹.

¹	2 dicembre	1949	RCC	1950	pag. 81	–				
	8 gennaio	1996	VSI	1996	pag.224	DTF	122	V		1

- 1006 In caso d'usufrutto, l'usufruttuario è considerato come
1/11 lavoratore indipendente² (v. anche N. 1039). Si veda tuttavia il N. 1026.
- 1007 Se l'azienda è affittata, l'affittuario ha questa qualità³.
- 1008 Anche se le persone considerate come esercitanti un'attività indipendente conformemente ai tre precedenti numeri marginali non collaborano personalmente all'esercizio, il reddito conseguito non costituisce di regola il reddito del capitale, bensì il reddito da attività lucrativa indipendente⁴.
- 1009 Se il bene in affitto rimane nel patrimonio commerciale del
1/11 locatore, quest'ultimo è tenuto a versare i contributi quale indipendente per i redditi provenienti da questo bene. (v. anche l'[art. 18a cpv. 2 LIFD](#), secondo cui l'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su richiesta del contribuente). Sono inoltre considerate come esercitanti un'attività indipendente le persone soggette all'imposta sugli utili di capitale provenienti dall'alienazione, dalla realizzazione o dalla valutazione contabile del patrimonio commerciale nonché dal trasferimento del patrimonio commerciale alla sostanza privata.
- 1010 Per considerare una persona come esercitante un'attività indipendente non hanno importanza le funzioni che essa esercita nell'impresa, nell'azienda o nel commercio e l'uso che essa fa dei diritti che le sono conferiti dalla legge in virtù di questa qualità⁵ (v. anche N. 1008). Per le eccezioni, vedi il N. 1016.

²	21 dicembre	1949	RCC	1950	pag.148	–		
	13 aprile	1950	RCC	1950	pag.248	–		
	18 febbraio	1952	RCC	1952	pag.245	DTFA	1952	pag. 47
	30 aprile	1963	RCC	1963	pag.458	–		
	29 maggio	1968	RCC	1968	pag.572	–		
³	5 settembre	1953	RCC	1953	pag.400	DTFA	1953	pag.205
⁴	18 luglio	1951	RCC	1951	pag.387	–		
	25 agosto	1964	RCC	1965	pag.268	DTFA	1964	pag.143
	8 gennaio	1996	VSI	1996	pag.224	DTF	122	V 1
⁵	31 dicembre	1949	RCC	1950	pag.110	DTFA	1949	pag.149
	18 settembre	1959	RCC	1959	pag.394	DTFA	1959	pag.180

- 1011 In caso di dubbi, è considerato come lavoratore indipendente chi è soggetto all'imposta sul reddito di un'impresa, un'azienda o un commercio⁶ oppure, in mancanza di obbligo fiscale, chi gestisce l'impresa, l'azienda o il commercio per conto proprio.
- 1012 Se per l'esercizio dell'attività indipendente è necessaria una patente (albergatore, farmacista ecc.) e non si può determinare con certezza chi sopporta il rischio economico dell'impresa, dell'azienda o del commercio, la patente è un indice per determinare il debitore dei contributi personali.
- 1013 Se, tuttavia, i criteri menzionati ai N. 1005–1011 indicano già chi deve essere considerato come lavoratore indipendente, non ha importanza se la patente è stata rilasciata a un'altra persona⁷.
- 1014 Si presume che una ditta individuale iscritta nel registro di commercio sia un'azienda avente scopo lucrativo il cui titolare svolge un'attività lucrativa indipendente. Si può derogare a tale presunzione solo se è comprovato che, da troppo tempo, l'iscrizione al registro di commercio non rispecchia manifestamente più la realtà⁸.

1.2.2.2 Persone sposate o partner registrati

- 1015 Per i coniugi o i partner registrati è considerato come lavoratore indipendente il proprietario dell'impresa, dell'azienda o del commercio (v. N. 1005).
- 1016 Se due coniugi o partner registrati gestiscono in comune un'impresa, un'azienda o un commercio, ci si deve basare

⁶	27 ottobre	1967	RCC	1968	pag.148	DTFA	1967	pag.225
⁷	29 aprile	1959	RCC	1959	pag.302	–		
⁸	17 gennaio	1975	RCC	1975	pag.309	DTF	101	V 7
	18 agosto	1977	RCC	1978	pag.224	–		
	21 febbraio	1980	RCC	1981	pag.360	–		
	16 agosto	1995	VSI	1996	pag. 95	DTF	121	V 80

sulle circostanze effettive per stabilire quale dei due è il lavoratore indipendente⁹. Non esistono presunzioni a favore del marito o della moglie o di uno dei partner registrati.

- 1017 Per determinare la persona tenuta a versare i contributi non ci si può basare sull'[art. 9 cpv. 1 e 1^{bis} LIFD](#) (per la tassazione fiscale, i redditi dei coniugi o partner registrati che non sono separati né legalmente né di fatto sono sommati, qualunque sia il loro regime dei beni; cumulo dei fattori).
- 1018 Se due coniugi o partner registrati si dichiarano indipendenti, 1/11 la cassa di compensazione deve esaminare previamente se ambedue soddisfano le condizioni previste dalla giurisprudenza (v. N. 1066). Potrebbero costituire indizi a favore della gestione in comune di un'azienda il fatto che ognuno dei coniugi o partner registrati possa disporre da solo di un conto commerciale comune, l'uguale ripartizione dei compiti, la qualificazione professionale equivalente e gli apporti finanziari.
- 1019 Per determinare lo statuto contributivo delle contadine, le casse di compensazione possono basarsi sul «Questionario per definire lo statuto contributivo della moglie che partecipa alla conduzione dell'azienda agricola». Il modulo, valido anche per i partner registrati, può essere richiesto presso l'Associazione svizzera dei contadini (www.sbv-treuhand.ch).
- 1020 Se la cassa di compensazione giunge alla conclusione che 1/11 i due coniugi o partner registrati esercitano un'attività indipendente e l'autorità fiscale non è in grado d'indicare separatamente il reddito di ognuno di essi, bisogna procedere conformemente al N. 1262.
- 1021 In caso di dubbi riguardo alla partecipazione del marito o della partner registrata alla conduzione dell'impresa, dell'azienda o del commercio della moglie o della donna con cui vive in unione domestica registrata, egli/essa deve essere considerato/a come membro della famiglia che lavora

⁹ 16 ottobre 1992 VSI 1993 pag. 12 –

nell'azienda. Lo stesso vale per i casi in cui il marito o il partner registrato gestisce l'impresa, l'azienda o il commercio e vi sono dubbi in merito allo statuto contributivo della moglie o dell'uomo con cui vive in unione domestica registrata (v. DSD).

1.2.2.3 Membri di collettività di persone

a) Membri di una società semplice

- 1022 Devono essere considerati come esercitanti un'attività indipendente tutti i membri di una società semplice che partecipano personalmente a detta società e, di conseguenza, assumono un rischio economico e hanno la facoltà di adottare disposizioni relative all'andamento degli affari della società¹⁰.
- 1023 Per la ripartizione dell'utile sono determinanti in primo luogo le disposizioni figuranti nel contratto di società. Se quest'ultimo non prevede niente al riguardo, l'utile è suddiviso in parti uguali tra i soci¹¹.

b) Membri di una società in nome collettivo

- 1024 Per le società in nome collettivo, si presume che esse siano costituite per gestire, in forma commerciale, un'azienda avente scopo lucrativo¹². Spetta ai soci provare il contrario.

¹⁰	13 ottobre	1969	RCC	1970	pag.151	–			
	21 febbraio	1980	RCC	1981	pag.360	–			
	20 febbraio	1984	RCC	1984	pag.233	–			
	25 aprile	1988	RCC	1988	pag.454	DTF	114	V	72
¹¹	21 febbraio	1980	RCC	1981	pag.360	–			
	20 febbraio	1984	RCC	1984	pag.233	–			
¹²	14 marzo	1959	RCC	1959	pag.188	DTFA	1959	pag.	39
	7 luglio	1964	RCC	1965	pag.223	DTFA	1964	pag.	147
	17 gennaio	1975	RCC	1975	pag.309	DTF	101	V	7
	15 marzo	1985	RCC	1985	pag.319	–			
	16 agosto	1995	VSI	1996	pag. 95	DTF	121	V	80

- 1025 I membri di una società in nome collettivo sono considerati come esercitanti un'attività indipendente qualunque sia l'ampiezza della collaborazione personale nella società¹³.
- 1026 I membri di una società in nome collettivo sono tenuti a versare i contributi sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un usufrutto, spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il caso in cui l'usufruttuario ha la facoltà di adottare disposizioni relative all'andamento degli affari della società.

c) Membri di una società in accomandita

- 1027 Come per la società in nome collettivo, si presume che la società in accomandita sia costituita per gestire, in forma commerciale, un'azienda avente scopo lucrativo (v. N. 1024)¹⁴. Per principio, ciò non si applica però alle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ai sensi degli [art. 98 segg. LICol](#) (v. N. 1032.1).
- 1028 Il reddito dei soci accomandatari è costituito da una quota del risultato di gestione (quota d'utile), da un interesse sulla quota sociale e su altri eventuali fondi di capitale, come pure da una retribuzione (onorario, stipendio). Tutti questi elementi sono considerati come reddito proveniente dall'attività lucrativa.
- 1029 Il reddito dei soci accomandanti può essere costituito da una quota del risultato di gestione (quota d'utile), da un interesse sull'accomandita e su altri eventuali fondi di capitale, come anche da una retribuzione, quando l'accomandante lavora nella società.

¹³	14	maggio	1952	RCC	1952	pag.242	DTFA	1952	pag.117
	29	aprile	1959	RCC	1959	pag.302	–		
	18	settembre	1959	RCC	1959	pag.394	DTFA	1959	pag.180
	25	aprile	1988	RCC	1988	pag.454	DTF	114	V 72
	16	agosto	1995	VSI	1996	pag. 95	DTF	121	V 80
¹⁴	17	maggio	1963	RCC	1963	pag.455	DTFA	1963	pag. 99
	5	settembre	1974	RCC	1975	pag.259	DTF	100	V 140
	15	marzo	1985	RCC	1985	pag.319	–		
	16	agosto	1995	VSI	1996	pag. 95	DTF	121	V 80

- 1030 1/11 La quota d'utile e l'interesse, nella misura in cui quest'ultimo supera l'interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fanno parte del reddito da attività lucrativa indipendente. È irrilevante se il socio accomandante lavori o meno nella società¹⁵.
- 1031 La retribuzione dell'accomandante fa generalmente parte del salario determinante (v. DSD).
- 1032 La retribuzione fa parte del reddito da attività lucrativa indipendente solo se l'accomandante è attivo nella società non sulla base di un rapporto d'impiego, bensì in qualità di socio (ad es. quale amministratore)¹⁶.
1032. 1 I ricavi da investimenti collettivi di capitale, in particolare da una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale giusta gli [art. 98 segg. LICol](#), non fanno per principio parte del reddito da attività lucrativa indipendente. Lo stesso vale per i ricavi da partecipazioni a società estere per investimenti collettivi di capitale (in particolare le *limited partnership*), nella misura in cui corrispondono a una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale¹⁷.
1032. 2 I ricavi da investimenti collettivi di capitale acquisiscono tuttavia carattere di reddito da attività lucrativa e sono pertanto soggetti all'obbligo contributivo AVS, se un investitore di professione partecipa con notevoli risorse a numerosi investimenti collettivi di capitale di rischio che presentano almeno in parte un forte nesso con il datore di lavoro. La giurisprudenza sul commercio di titoli e di beni immobili si applica per analogia (v. N. 1084 seg.)¹⁸.

¹⁵	2 aprile	1979	RCC	1979	pag.422	DTF	105	V	4
	25 aprile	1988	RCC	1988	pag.454	DTF	114	V	72
	23 luglio	2010	9C_627/2009			DTF	136	V	258
¹⁶	27 ottobre	1967	RCC	1968	pag.148	DTFA	1967	pag.	225
¹⁷	23 marzo	2015	9C_765/2014			DTF	141	V	234
¹⁸	23 marzo	2015	9C_765/2014			DTF	141	V	234

d) Membri occulti

- 1033 Il socio occulto, non visibile a terzi, è sottoposto all'obbligo contributivo come lavoratore indipendente solo se nel rapporto sociale interno è effettivamente parificato ai membri che rappresentano la società nei confronti dell'esterno o che eventualmente sono iscritti nel registro di commercio¹⁹.
- 1034 Anche per i soci occulti si presume che la quota d'utile netto cui essi hanno diritto come membri di una collettività di persone avente scopo lucrativo e senza personalità giuridica sia considerata come reddito da attività lucrativa indipendente²⁰.

e) Comunione ereditaria

– Regole generali²

- 1035 Se un'eredità indivisa comprende un'impresa, un'azienda o un commercio che gli eredi dirigono come comunione ereditaria, ciò è considerato come esercizio di un'attività lucrativa indipendente i cui proventi sono soggetti all'obbligo di contribuzione. Pertanto, i membri di questa comunione sono per principio lavoratori indipendenti e devono versare contributi sul reddito da quest'attività²¹.

Ciò vale anche per

- 1036 – gli eredi che limitano la loro collaborazione per le decisioni comuni riguardanti la gestione dell'impresa, dell'azienda o del commercio e le disposizioni determinanti all'approvazione tacita di misure e proposte degli altri coeredi²²;

¹⁷	4 maggio	1955	RCC	1955	pag.327	–		
	21 luglio	1966	RCC	1966	pag.523	–		
	26 giugno	1967	RCC	1967	pag.496	DTFA	1967	pag. 86
	25 aprile	1986	RCC	1986	pag.483	–		
¹⁸	11 settembre	1972	RCC	1973	pag.190	–		
	25 aprile	1986	RCC	1986	pag.483	–		
¹⁹	20 maggio	1959	RCC	1959	pag.304	–		
	25 aprile	1988	RCC	1988	pag.454	DTF	114	V 72
²⁰	5 dicembre	1950	–			DTFA	1950	pag.217
	25 aprile	1988	RCC	1988	pag.454	DTF	114	V 72

- 1037 – gli eredi che possono prendere decisioni relative
1/11 all’andamento degli affari quando una parte degli eredi come società di persone gestisce l’impresa, l’azienda o il commercio. Se si tratta di una società di persone, questa regola vale anche quando gli eredi di un membro defunto gli subentrano nei diritti e nei doveri e finché essi possono prendere decisioni riguardanti l’andamento degli affari. Se la società è sciolta o un nuovo socio sostituisce quello defunto, in quel momento cessa per gli eredi l’obbligo contributivo sulle quote d’utile della società²³. Questo si applica, in caso di differimento dell’imposizione giusta l’[art. 18a cpv. 3 LIFD](#), anche agli eredi che non riprendono l’impresa, l’azienda o il commercio;
- 1038 – gli eredi il cui potere di prendere disposizioni è temporaneamente limitato o soppresso da un curatore oppure da un esecutore testamentario²⁴.
- 1039 Se al coniuge superstite spetta l’usufrutto dell’intera eredità ([art. 473 CC](#)) oppure l’impresa, l’azienda o il commercio sono stati ceduti in godimento a questi oppure a uno o più eredi che ne diventano così i rilevatori, solo coloro che hanno diritto all’usufrutto o al godimento sono considerati lavoratori indipendenti. È irrilevante il fatto che il diritto d’usufrutto o di godimento dipenda da una disposizione testamentaria o da un accordo tra gli eredi. Pertanto, la qualificazione dell’AVS corrisponde generalmente alla soluzione adottata dalle autorità fiscali.
- 1040 In caso di assunzione retroattiva dell’impresa, dell’azienda o del commercio appartenente a una comunione ereditaria da parte di uno o più eredi o di un terzo per conto di questi ultimi, tutti gli altri membri della comunione ereditaria non sono più considerati come lavoratori indipendenti a partire dal momento dell’assunzione (ciò senza effetto retroattivo).

21	19 marzo	1958	RCC	1958	pag.216	DTFA	1958	pag. 11
	30 aprile	1963	RCC	1963	pag.458	–		
22	23 agosto	1954	RCC	1954	pag.415	–		

1041 Le retribuzioni che gli eredi hanno ricevuto per la collaborazione nell'impresa, nell'azienda o nel commercio da parte degli usufruttuari o dei rilevatori sono considerate salario determinante²⁵.

– Determinazione del reddito soggetto a contribuzione

1042 Se la parte di ognuno degli eredi sul ricavo dell'impresa, dell'azienda o del commercio appartenente a una comunione ereditaria non è stata notificata alle autorità fiscali, la suddivisione del reddito allo scopo di definire i singoli contributi deve essere effettuata nel modo seguente:

1043 dal reddito complessivo bisogna dedurre:

- 1/11 – l'interesse del capitale proprio investito nell'azienda da tutti gli eredi (N. 1119);
- i prelevamenti in contanti e in natura (o in forma di accredito) operati da ogni persona che ha collaborato al conseguimento del reddito;
 - i prelevamenti dell'usufruttuario per la sua eventuale collaborazione.

1044 In mancanza di una convenzione che stipuli l'importo dei prelevamenti per la collaborazione nell'impresa, nell'azienda o nel commercio, le deduzioni devono essere operate giusta [l'art. 14 OAVS](#).

1045 Dall'utile netto residuo bisogna poi dedurre la parte spettante al coniuge superstite in virtù della legge o per negozio giuridico per causa di decesso (disposizione testamentaria, patto successorio) o a norma di legge ([art. 462 CC](#)).

1046 Una volta dedotta la parte dell'utile netto cui il coniuge superstite ha diritto in proprietà o in usufrutto, salvo convenzione contraria il resto è distribuito in parti uguali tra gli altri eredi. Se, ad esempio, il coniuge superstite è proprietario della metà, l'altra metà è ripartita tra gli eredi.

- 1047 1/11 Se la partecipazione in qualità di erede alla gestione di un'azienda, un'impresa o un commercio (giusta gli [art. 602 segg. CC](#)) costituisce la principale attività lucrativa di un assicurato, egli è debitore del contributo minimo annuo se il suo reddito annuo non supera il limite inferiore figurante al N. 1179. Rimane riservato il N. 1039.
- 1048 1/09 Per quanto riguarda l'attività accessoria di minima importanza, si rimanda al N. 1134.

– Eredi minorenni

- 1049 1/11 Le regole summenzionate sono parimenti valide per gli eredi minorenni, con riserva del N. 1058.

1.3 Affiliazione dei lavoratori indipendenti a una cassa di compensazione

- 1050 L'assicurato che intende affidarsi all'assicurazione quale lavoratore indipendente deve annunciarsi presso la competente cassa di compensazione. Per l'affiliazione egli deve già aver compiuto passi concreti per lo svolgimento della sua attività.
- 1051 Se è difficile determinare lo statuto contributivo dell'assicurato, la cassa di compensazione può chiedere le informazioni necessarie per stabilire se l'attività è dipendente o indipendente alla cassa di compensazione che sarebbe competente per la riscossione dei contributi in caso di attività dipendente. Entrambe le casse collaborano per determinare lo statuto contributivo.
- 1052 La cassa di compensazione comunica all'assicurato se lo considera o meno lavoratore indipendente. Se la richiesta è respinta, ne informa anche il datore di lavoro (v. N. 1054).
- 1053 Se un reddito è già stato conseguito, la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi emana una decisione concernente i contributi anziché una comunicazione.

- 1054 Su richiesta dell'assicurato può essere emanata una
1/11 decisione concernente lo statuto contributivo²⁶. Nei casi in cui un numero elevato di persone è coinvolto o l'assicurato è considerato lavoratore dipendente, la decisione può essere emanata dalla cassa di compensazione del datore di lavoro.
- 1055 Se l'assicurato non è considerato lavoratore indipendente, la
1/11 decisione concernente i contributi o lo statuto contributivo va notificata sia all'assicurato sia al datore di lavoro. La decisione è impugnabile²⁷.
- 1056 Per quanto riguarda i cottimisti, la cassa di compensazione è
1/09 vincolata alla decisione della Suva; v. DSD).
- 1057 Se una cassa di compensazione ha definito determinati
1/11 oggetti contributivi quali redditi da attività lucrativa dipendente o indipendente mediante una decisione passata in giudicato, quest'ultima è vincolante per tutte le altre casse. Una nuova decisione può essere emanata solo se esistono le premesse per una riconsiderazione o una revisione processuale (v. i N. 3024 segg. DRC e la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC).
Per quanto riguarda oggetti contributivi su cui non è stata ancora emanata alcuna decisione passata in giudicato, le casse di compensazione sono per principio libere di stabilire se debbano essere considerati redditi da attività lucrativa dipendente o indipendente (v. N. 3026 seg. DRC)²⁸.

2. Obbligo contributivo

2.1 Durata dell'obbligo contributivo quale lavoratore indipendente

- 1058 L'obbligo contributivo inizia il primo giorno d'esercizio di un'attività lucrativa, ma non anteriormente al 1° gennaio dell'anno seguente quello del compimento dei 17 anni.

²⁶	3 maggio	2006	H 47/05		DTF	132	V	257
²⁷	3 maggio	2006	H 47/05		DTF	132	V	257
²⁸	9 febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	-		

- 1059 Se l'assicurato inizia a lavorare nel corso del mese, la cassa di compensazione può fissare l'inizio dell'obbligo contributivo al primo giorno del mese successivo.
- 1060 L'obbligo contributivo quale lavoratore indipendente cessa
1/11 al momento in cui termina effettivamente l'esercizio dell'attività lucrativa (ad es. chiusura della liquidazione, decesso dell'assicurato). La data di cancellazione dal registro di commercio può costituire un indizio. La cassa di compensazione può fissare la fine dell'obbligo contributivo al termine di un mese. L'obbligo generale di versare contributi giusta l'[art. 3 LAVS](#) sulla base del domicilio o dello svolgimento di un'attività lucrativa dipendente permane tuttavia anche dopo la cessazione dell'attività indipendente.
1060. Se un utile da capitale ai sensi dell'[art. 18 cpv. 2 LIFD](#)
1 è conseguito negli anni successivi alla cessazione
1/16 dell'attività lucrativa o la sua imposizione è differita fino a questo momento giusta l'[art. 18a LIFD](#), la persona soggetta all'obbligo contributivo è considerata esercitante un'attività indipendente per l'anno in cui il reddito viene realizzato o tassato dalle autorità fiscali.

2.2 Trasformazione di ditte individuali, di società di persone o di persone giuridiche

- 1061 In caso di trasformazione di ditte individuali, società di persone (società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice) o di persone giuridiche (società anonima, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa), si fisseranno l'inizio, la fine o la modifica dell'affiliazione dell'interessato come lavoratore indipendente:
- 1062 alla data d'iscrizione nel registro di commercio²⁹, in caso di:
1/12 – rilevazione di una ditta individuale, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice da parte di persone

²⁷	3 maggio	1950	RCC	1950	pag.247	DTFA	1950	pag. 96
	23 novembre	1959	RCC	1951	pag. 35	–		
	22 settembre	1966	RCC	1967	pag.129	DTFA	1966	pag.163
	2 settembre	1969	RCC	1970	pag. 62	–		
	1° marzo	1974	RCC	1974	pag.440	–		

che intendono creare una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata o una cooperativa.

È determinante la data d'iscrizione della nuova società nel giornale tenuto dal competente ufficio del registro di commercio. La data di pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio non è determinante³⁰.

Questa regola vale anche in caso di ripresa dell'attivo e del passivo della precedente società o ditta individuale con effetto retroattivo a una data anteriore alla costituzione della nuova società³¹;

- 1063 alla data di costituzione della nuova società o ditta individuale in caso di:
- trasformazione della nuova società anonima, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o di una cooperativa in una società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice o in una ditta individuale;
- 1064 alla data della ripresa dell'attivo e del passivo, in caso di:
- trasformazione di una ditta individuale in una società in nome collettivo o in accomandita semplice o viceversa³².

3. Oggetto dei contributi

3.1 Reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente

3.1.1 Definizione

- 1065 Con reddito da attività lucrativa indipendente s'intende ogni reddito del lavoro³³ che non sia retribuzione di un lavoro svolto in situazione dipendente ([art. 9 cpv. 1 LAVS](#)).

	4 giugno	1976	RCC	1976	pag.407	DTF	102	v	163
	29 marzo	1974	RCC	1983	pag.516	–			
²⁸	4 giugno	1976	RCC	1976	pag.407	DTF	102	V	103
²⁹	6 maggio	2002	VSI	2003	pag. 66				
³⁰	7 marzo	1960	RCC	1951	pag.319	DTFA	1960	pag.	42
³¹	15 maggio	1991	RCC	1991	pag.323	–			

- 1066 L'esistenza di un'attività lucrativa indipendente non è tuttavia presunta. Ciò che si deve intendere per situazione dipendente e indipendente è definito nelle DSD.
- 1067 Esercita un'attività lucrativa indipendente chi sopporta il rischio economico e ha il diritto di prendere disposizioni relative all'andamento dell'impresa³⁴. Rientrano in questa categoria di persone i proprietari che non si limitano solo a gestire la loro sostanza, ma ne traggono un reddito mediante la loro attività industriale, aziendale o commerciale o, eventualmente, mediante l'attività di terzi che agiscono a loro nome e a loro rischio, aumentando così la loro capacità economica³⁵.

3.1.2 Delimitazioni

3.1.2.1 Delimitazione territoriale

a) In generale

- 1068 Le persone soggette all'obbligo contributivo e domiciliate in Svizzera devono versare i contributi sull'insieme del reddito da attività lucrativa indipendente in Svizzera e all'estero. Sono riservati le disposizioni divergenti dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS e delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale (principio del luogo di lavoro) come pure i N. 1070–1074.
- 1069 Le persone soggette all'obbligo contributivo e domiciliate all'estero devono versare i contributi solo sul reddito da attività lucrativa conseguito in Svizzera (v. al riguardo le DOA). Sono riservate le disposizioni divergenti dell'Accordo con l'UE e della Convenzione AELS (v. al riguardo le DOA).

³²	30 agosto	1952	RCC	1952	pag.356	DTFA	1952	pag.169
	29 aprile	1959	RCC	1959	pag.302	–		
	3 ottobre	1960	RCC	1961	pag.152	–		
	13 ottobre	1969	RCC	1970	pag.151	–		
	18 agosto	1970	RCC	1971	pag.148	–		
³⁵	29 ottobre	1975	RCC	1976	pag. 229	–		

b) Reddito proveniente da aziende o stabilimenti situati all'estero

- 1070 Rientra nell'[art. 6^{ter} lett. a OAVS](#) il reddito che una persona consegue come
- titolare di una ditta individuale con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;
 - membro a responsabilità illimitata di una società con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, corrispondente alla società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice del diritto svizzero;
 - titolare di una ditta individuale o membro a responsabilità illimitata di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice con sede in Svizzera, se questo reddito proviene da uno stabilimento con sede in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale³⁶;
 - membro a responsabilità limitata di una società in accomandita con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, a condizione che si tratti di partecipazioni agli utili o di interessi sul capitale investito. Non è invece esclusa la retribuzione che il membro a responsabilità limitata riceve per l'attività svolta per queste società.
- 1071 La nozione di stabilimento giusta l'[art. 6^{ter} OAVS](#) è identica a quella nell'ambito dell'imposta federale diretta: si considera stabilimento ogni installazione permanente in cui è esercitata una parte importante, qualitativamente o quantitativamente, dell'attività dell'azienda. Sono dunque stabilimenti in particolare le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi ([art. 4 cpv. 2 LIFD](#)). Se la nozione di stabilimento è stata definita diversamente in una convenzione, conclusa con lo Stato

³⁶ 9 aprile

1984

RCC

1984

pag.581

DTF

110

V

72

interessato per evitare la doppia imposizione, fa stato la definizione divergente.

- 1072 Per ciò che riguarda la nozione di stabilimento ai sensi dell'[art. 12 cpv. 2 LAVS](#), si rimanda alle DRC.
- 1073 Fa anche parte del reddito escluso dall'obbligo contributivo il guadagno conseguito in un'azienda a carattere non commerciale, come p. es. il reddito di un medico o di un veterinario che ha il suo studio in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale o che dispone di un ambulatorio in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (considerato stabilimento), oltre al suo studio in Svizzera.
- 1074 Il capitale proprio investito in aziende o stabilimenti in uno
1/11 Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale non dev'essere preso in considerazione nel calcolo dell'interesse del capitale proprio investito in Svizzera che può essere dedotto dal reddito (v. N. 1118 seg.).

c) Reddito delle persone che pagano l'imposta secondo il dispendio
([art. 6^{ter} lett. c OAVS](#))

- 1075 Secondo l'[art. 14 cpv. 1 e 2 LIFD](#), gli stranieri che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, eleggono domicilio in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa possono pagare un'imposta secondo il dispendio anziché un'imposta sul reddito.
- 1076 Anche i cittadini svizzeri hanno questo diritto fino alla fine del periodo fiscale in corso.
- 1077 Il reddito delle persone che pagano l'imposta secondo il dispendio non è soggetto a contribuzione in quanto tale poiché queste persone sono considerate assicurati senza attività lucrativa (v. [art. 29 cpv. 5 OAVS](#) e N. 2001 segg.). Rimangono riservati le convenzioni di sicurezza sociale, l'Accordo con

l'UE e la Convenzione AELS. In virtù del principio dell'assoggettamento sul luogo di lavoro previsto in questi accordi, è possibile che queste persone non siano nemmeno assicurate in Svizzera (v. DOA).

3.1.2.2 Delimitazione temporale

1078 Si considera che un reddito è conseguito quando l'assicurato può effettivamente disporre, cioè quando egli può realizzarlo in contanti od ottenerlo in seguito a un diritto esecutivo legale. Se l'assicurato è obbligato a tenere una contabilità, in generale è determinante il momento in cui il guadagno è stato registrato³⁷.

3.2 Delimitazione

3.2.1 Rispetto al salario determinante

1079 La distinzione tra reddito da attività lucrativa indipendente e salario determinante è esposta nelle DSD.

3.2.2 Rispetto agli altri generi di reddito

1080 La distinzione tra reddito da attività lucrativa e altri generi di reddito dev'essere operata sulla base dell'insieme delle circostanze concrete di ogni singolo caso³⁸.

1081 L'utile della vendita occasionale di elementi del patrimonio privato non costituisce dunque un reddito da attività lucrativa³⁹.

1082 La gestione di immobili privati non è per principio considerata un'attività a scopo lucrativo, a condizione che la natura e il

³⁷	17 marzo	1953	RCC	1953	pag.206	DTFA	1953	pag. 52
³⁸	5 settembre	1953	RCC	1953	pag.400	DTFA	1953	pag.205
³⁹	18 aprile	1951	RCC	1951	pag.236	–		
	17 gennaio	1952	RCC	1952	pag. 89	–		
	13 maggio	1957	RCC	1957	pag.360	–		
	25 agosto	1960	RCC	1961	pag. 70	DTFA	1960	pag.196
	8 settembre	1969	RCC	1970	pag.216	DTFA	1969	pag.135

godimento degli immobili non rivestano un carattere commerciale⁴⁰.

1083 Il reddito è invece frutto di un'attività lucrativa se risulta
1/09 dall'investimento, dal godimento o dalla valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio commerciale⁴¹. Questo vale in particolare per il fitto.

1084 Il reddito è pure frutto di un'attività lucrativa se proviene da
1/09 investimenti, da godimenti o da valorizzazioni sistematici – che esulano dall'ambito di una semplice gestione patrimoniale – di beni o diritti non formalmente designati quali patrimonio commerciale⁴².

1085 *Esempi:*

– un'inventrice si occupa professionalmente di quest'attività e stipula regolarmente contratti di licenza, controllandone l'osservanza⁴³;

	9 gennaio	1979	RCC	1979	pag.270	–			
	6 marzo	1979	RCC	1979	pag.425	–			
	20 febbraio	1984	RCC	1984	pag.233	–			
	30 aprile	1987	RCC	1987	pag.452	–			
40	17 gennaio	1952	RCC	1952	pag. 89	–			
	26 giugno	1964	RCC	1965	pag. 36	–			
	31 maggio	1965	RCC	1965	pag.507	DTFA	1965	pag.	63
	6 marzo	1973	RCC	1974	pag. 34	–			
	2 dicembre	1974	RCC	1975	pag.275	–			
41	3 settembre	1968	RCC	1969	pag. 56	–			
	2 aprile	1969	RCC	1969	pag.543	–			
	15 aprile	1988	RCC	1988	pag.539	DTF	114	V	61
	28 aprile	1993	VSI	1993	pag.230	–			
	20 ottobre	1999	VSI	2000	pag. 51	DTF	125	V	383
	28 aprile	2008	9C_538/2007			DTF	134	V	250
	27 giugno	2014	9C_897/2013			DTF	140	V	241
42	29 ottobre	1975	RCC	1976	pag.229	–			
	1° settembre	1986	RCC	1987	pag.314	–			
	28 aprile	2008	9C_538/2007			DTF	134	V	250
43	18 settembre	1954	RCC	1954	pag.413	–			
	1° ottobre	1962	RCC	1963	pag. 17	–			
	17 maggio	1963	RCC	1963	pag.455	DTFA	1963	pag.	99
	6 settembre	1978	RCC	1979	pag. 74	–			
	9 ottobre	1981	RCC	1982	pag.174	–			
	11 luglio	1985	RCC	1985	pag.640	–			
	1° dicembre	1987	RCC	1988	pag.312	–			

- un inventore sfrutta personalmente le proprie invenzioni o ne cede lo sfruttamento a una società di capitali che controlla finanziariamente o su cui esercita un'influenza determinante per lo sfruttamento dell'invenzione⁴⁴;
- il titolare di diritti di tutela dei marchi nel settore dei prodotti chimici lavora sistematicamente alla realizzazione di procedimenti segreti e consegue da ciò proventi di licenza⁴⁵;
- l'utile di un commercio professionale di immobili⁴⁶ come anche il reddito (immobiliare) desunto da una semplice gestione accessoria della sostanza privata senza attività a scopo lucrativo, ciò che è di regola il caso per l'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati, in particolare quando gli inquilini usufruiscono di prestazioni supplementari⁴⁷;
- l'indennità versata per la concessione del diritto di asportare ghiaia deve essere considerata proveniente da un'attività lucrativa indipendente in ogni caso e nella misura in cui compensa la cessazione dell'utilizzazione iniziale in seguito all'asportazione della ghiaia⁴⁸;
- il condono del debito (rinuncia al credito) a favore del lavoratore indipendente costituisce un reddito soggetto a contribuzione se concerne un debito commerciale. Non è invece un reddito soggetto a contribuzione il debito privato che non ha nessun nesso con l'attività lucrativa indipendente⁴⁹.

44	9 giugno	1952	RCC	1953	pag. 98	DTFA	1952	pag.103
	17 gennaio	1953	RCC	1953	pag.102	DTFA	1953	pag. 39
	20 ottobre	1966	RCC	1967	pag.298	DTFA	1966	pag.202
45	1° aprile	1971	RCC	1971	pag.472	–		
	1° dicembre	1987	RCC	1988	pag.312	–		
46	25 agosto	1960	RCC	1961	pag. 70	DTFA	1960	pag.196
	17 febbraio	1962	RCC	1962	pag.281	–		
	1° marzo	1963	RCC	1963	pag.404	DTFA	1963	pag. 24
	27 giugno	1968	RCC	1969	pag. 60	–		
	2 maggio	1972	RCC	1973	pag. 34	DTF	98	V 88
	1° settembre	1986	RCC	1987	pag.314	–		
	30 aprile	1987	RCC	1987	pag.452	–		
47	26 giugno	1964	RCC	1965	pag. 36	–		
	1° maggio	1985	RCC	1985	pag.465	DTF	111	V 81
	1° settembre	1986	RCC	1987	pag.314	–		
48	20 ottobre	2000	VSI	2000	pag. 51	DTF	125	V 383
49	6 luglio	2005	H	17/05		–		

1086 Non fanno parte del reddito da attività lucrativa le prestazioni lavorative effettuate dall'assicurato a scopo privato che consistono unicamente nel ridurre le sue spese ed esulano dall'ambito della sua attività professionale.

1087 *Esempi:*

- l'impiegato di commercio o il muratore salariato che eseguono lavori di costruzione nel proprio immobile – lavori normalmente affidati a terzi – non forniscono prestazioni proprie facenti parte del reddito da attività lucrativa⁵⁰;
- il controvalore di lavori effettuati da un imprenditore edile indipendente nell'immobile che gli appartiene è computato come reddito da attività lucrativa purché i lavori siano eseguiti a carico del risultato di gestione (ad es. acquisto di materiale, salari degli impiegati)⁵¹.

3.3 Componenti del reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente

1088 Sono sottoposti alla riscossione di contributi come reddito da attività lucrativa indipendente giusta gli articoli [art. 9 cpv. 1 LAVS](#) e [17 OAVS](#) tutti i redditi

- conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola;
- provenienti dall'esercizio di una professione liberale;
- provenienti da qualsiasi altra attività lucrativa indipendente.

1089 Sono inoltre considerati come componenti del reddito da attività lucrativa indipendente:

1/11

- tutti gli utili di capitale provenienti dall'alienazione, dalla realizzazione o dalla rivalutazione contabile di componenti del patrimonio commerciale; il trasferimento di componenti del patrimonio commerciale nella sostanza privata o in

50	9 giugno	1969	RCC	1969	pag.690	DTF	108	Ib	227
	19 settembre	1980	RCC	1981	pag.191	DTF	106	V	129
	29 gennaio	1982	-			DTF	108	Ib	227
51	9 giugno	1969	RCC	1969	pag.690	-			
	29 gennaio	1982	-			DTF	108	Ib	227

- un'azienda o uno stabilimento situato all'estero è assimilato a un'alienazione ([art. 18 cpv. 2 LIFD](#)) – con riserva del differimento dell'imposizione giusta l'[art. 18a cpv. 1 LIFD](#);
- le rimanenti riserve occulte sciolte in seguito all'alienazione di un immobile trasferito dal patrimonio commerciale alla sostanza privata, la cui imposizione è stata differita giusta l'[art. 18a cpv. 1 LIFD](#);
 - gli utili provenienti dall'alienazione d'immobili agricoli o silvicoli fino a concorrenza delle spese d'investimento ([art. 18 cpv. 4 LIFD](#)).
1089. Per la riscossione dei contributi sulle rimanenti riserve
 1 occulte sciolte in seguito all'alienazione di un immobile
 1/11 trasferito dal patrimonio commerciale alla sostanza privata –
 la cui imposizione è stata differita giusta l'[art. 18a cpv. 1 LIFD](#)
 – è competente la cassa di compensazione presso cui l'assicurato è o era affiliato per l'attività lucrativa indipendente per la quale l'immobile trasferito serviva quale patrimonio commerciale.
1089. In caso di decesso, per la riscossione, presso gli eredi, dei
 2 contributi sulle rimanenti riserve occulte sciolte in seguito
 1/11 all'alienazione di un immobile trasferito dal patrimonio commerciale alla sostanza privata – la cui imposizione è stata differita giusta l'[art. 18a cpv. 1 LIFD](#) – è competente la cassa di compensazione presso cui la persona deceduta era affiliata da ultimo in quanto indipendente.
1089. I proventi da partecipazioni del patrimonio commerciale
 3 giusta l'[art. 18b LIFD](#) sono interamente soggetti a
 1/11 contribuzione. Le autorità fiscali li comunicano senza apportare correzioni di calcolo.
1089. Gli utili di liquidazione imposti giusta l'[art. 37b LIFD](#)
 4 sono interamente soggetti a contribuzione e vanno
 1/11 comunicati dalle autorità fiscali con gli altri redditi da attività lucrativa indipendente.
1090. Le entrate provenienti da partecipazioni al patrimonio commerciale dichiarate giusta l'[art. 18 cpv. 2 LIFD](#) e l'[art. 8 cpv. 2](#)

[LAI](#)D non costituiscono invece un reddito da attività lucrativa indipendente ([art. 17 OAVS](#)).

3.4 Determinazione del reddito netto

- 1091 Il reddito netto è fissato conformemente all'[art. 9 cpv. 1 e 2 LAVS](#) e determina il calcolo dei contributi sul reddito da attività lucrativa indipendente.
- 1092 Questo reddito può risultare dall'esercizio di un'attività sia principale sia accessoria.
- 1093 Le disposizioni in materia d'imposta federale diretta sono applicabili per distinguere e determinare le deduzioni conformemente all'[art. 9 dpv. 2 lett. a–e LAVS](#) ([art. 18 cpv. 1 OAVS](#)).
- 1094 Nel calcolo dei contributi AVS/AI/IPG non si devono
1/14 effettuare le deduzioni fiscali giusta l'[art. 33 LIFD](#), fatta eccezione per quella prevista per i versamenti personali nel secondo pilastro (v. N. 1113).
- 1095 Questo si applica segnatamente ai contributi personali versati
1/14 all'AVS, all'AI e alle IPG. Per la determinazione del reddito imponibile le casse di compensazione devono pertanto computare i contributi personali AVS/AI/IPG dedotti nel periodo fiscale giusta l'[art. 33 cpv. 1 lettere d e f LIFD](#) ([art. 9 cpv. 4 LAVS](#); v. al riguardo i N. 1169 segg.).
- 1096 Non si devono nemmeno effettuare le deduzioni sociali giusta l'[art. 35 LIFD](#).
- 1097 Sono deducibili dal reddito lordo solo le spese enumerate nell'[art. 9 CPV. 2 lett. a–e LAVS](#).

3.4.1 Spese necessarie al conseguimento del reddito ([art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS](#))

- 1098 1/11 Le spese così designate sono quelle necessarie al conseguimento del reddito nel periodo di conteggio. Sono deducibili solo le spese comprovate ([art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS](#); [art. 27 LIFD](#); v. inoltre N. 1102).
- 1099 Sono considerate spese generali di conseguimento del reddito non solo i salari in contanti, ma anche quelli in natura, anche se sono concessi a minorenni membri della famiglia del titolare che collaborano nell'azienda.
- 1100 Non rientrano invece in questa categoria le spese che servono all'acquisto o all'estensione della fonte di reddito (impresa, commercio o azienda; [art. 34 lett. d LIFD](#)).
- 1101 1/11 Non si possono dedurre nemmeno gli interessi maturati su partecipazioni giusta l'[art. 18 cpv. 2 LIFD](#) (v. anche N. 1090).
- 1102 Non sono ad esempio considerate spese di conseguimento del reddito:
- 1103 – il prezzo d'acquisto di un'azienda, dovuto da colui che la rileva in forma di prestazioni periodiche (rate, rendite, vitalizi ecc.). La deduzione è ammessa solo nella misura in cui le prestazioni periodiche includono degli interessi sul debito costituito dal saldo del prezzo d'acquisto⁵²;
- 1104 – le rendite versate da un nuovo membro di una società in nome collettivo al membro uscente o ai suoi familiari⁵³;
- 1105 – le indennità uniche e i loro interessi come anche gli acconti versati al membro uscente di una società, a meno che sia comprovato che queste spese servano al mantenimento dell'azienda (ad es. nel caso in cui l'esistenza della società

⁵²	16 novembre	1951	RCC	1952	pag. 39	DTFA	1951	pag.233
	6 luglio	1954	RCC	1954	pag.376	DTFA	1954	pag.189
	18 febbraio	1975	RCC	1975	pag.531	DTF	101	V 94
⁵³	2 febbraio	1954	RCC	1954	pag.227	–		
	10 novembre	1959	RCC	1960	pag.127	DTFA	1959	pag.236

fosse messa in pericolo se il membro uscente continuasse a farne parte)⁵⁴;

- 1106 – le spese di sostegno dei genitori, in forma di vitalizi, finché non è comprovato che esse costituiscono una retribuzione per un lavoro svolto nell'azienda⁵⁵.

3.4.2 Ammortamenti e riserve ([art. 9 cpv. 2 lett. b LAVS](#))

- 1107 Possono essere dedotti solo gli ammortamenti e le riserve consentiti dall'uso commerciale. Sono determinanti i principi applicabili in materia d'imposta federale diretta conformemente agli [art. 28](#) e [29 LIFD](#)⁵⁶.
- 1108 Nel diritto in materia di contributi non è ammessa la costituzione di riserve per contributi alle assicurazioni sociali che scadranno in futuro⁵⁷.

3.4.3 Perdite d'esercizio ([art. 9 cpv. 2 lett. c LAVS](#) e [art. 18 cpv. 1^{bis} OAVS](#); v. [art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD](#))

- 1109 Non possono essere fatte valere le perdite concernenti elementi del patrimonio che non fanno parte del patrimonio commerciale.
- 1110 Possono essere dedotte solo le perdite commerciali registrate e contabilizzate nell'anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente ([art. 18 cpv. 1^{bis} OAVS](#)). È esclusa una compensazione delle perdite più estesa.

⁵⁴	23 dicembre	1952	RCC	1954	pag.229	DTFA	1953	pag. 57
⁵⁵	19 ottobre	1949	RCC	1949	pag.471	DTFA	1949	pag.166
	1° dicembre	1972	RCC	1973	pag.466	DTF	98	V 245
⁵⁶	6 luglio	1954	RCC	1954	pag.376	DTFA	1954	pag.189
	26 giugno	1964	RCC	1965	pag. 36	–		
⁵⁷	4 settembre	2003	VSI	2004	pag. 47	–		

1110. Le autorità fiscali comunicano alla cassa di compensazione il reddito da attività lucrativa indipendente senza la
 1
 1/11 compensazione delle perdite dell'anno precedente. Se la persona tenuta a versare i contributi subisce una perdita nell'anno di contribuzione, viene comunicato un reddito negativo. La cassa di compensazione deve compensare questa perdita con il reddito da attività lucrativa realizzato nell'anno di contribuzione successivo.

1/12 **3.4.4 Donazioni a istituti di previdenza a favore del proprio personale ed esclusivamente a fini di pubblica utilità**
 ([art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS](#); v. [art. 27 cpv. 2 lett. c LIFD](#))

1111 Le spese a istituti di previdenza effettuate dal datore di lavoro
 1/12 a favore del suo personale possono essere dedotte dal reddito, a condizione che sia escluso ogni ulteriore altro uso contrario allo scopo prefisso ([art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS](#)).

1112 Sono inoltre deducibili le spese effettuate esclusivamente a fini di pubblica utilità ([art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS](#)).

3.4.5 Versamenti ad istituti della previdenza professionale e del terzo pilastro
 ([art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS](#); [art. 27 cpv. 2 lett. c LIFD](#))

1113 Per principio possono essere dedotti quali versamenti personali dei lavoratori indipendenti agli istituti della previdenza professionale sia i contributi correnti sia le somme di riscatto⁵⁸.

1114 È deducibile solo la metà dei contributi correnti, e questo a prescindere dal fatto che l'assicurato occupi o meno personale, che, in base a un obbligo statutario o regolamentare, assuma oltre il 50 per cento dei contributi correnti dei suoi dipendenti e/o che partecipi al riscatto di anni contributivi⁵⁹.

⁵⁸ 13 maggio 2003 VSI 2003 pag.423 DTF 129 V 293
⁵⁹ 8 gennaio 2010 9C_572/2009 DTF 136 V 16

- 1115 Le somme di riscatto delle prestazioni regolamentari
1/17 ([art. 79b LPP](#)) sono deducibili nella misura del 50 per cento, ma al massimo fino alla metà del reddito da attività lucrativa indipendente comunicato dalle autorità fiscali⁶⁰.
- 1116 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono le somme di riscatto
1/17 consentite secondo le disposizioni dell'[art. 79b LPP](#) e il regolamento determinante e le riportano separatamente nella comunicazione fiscale. La cassa di compensazione deduce dal reddito da attività lucrativa indipendente la parte della somma di riscatto comunicata dalle autorità fiscali deducibile giusta il N. 1115.
- 1117 I versamenti fatti dal lavoratore indipendente agli istituti del pilastro 3a (altre forme di previdenza riconosciute che servono alla previdenza professionale) non possono essere detti dal reddito lordo da attività lucrativa⁶¹.

3.4.6 Capitale proprio investito nell'azienda ([art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS](#))

- 1118 Dal reddito lordo si può dedurre un interesse sul capitale proprio investito nell'azienda.
- 1119 Il capitale proprio investito nell'azienda corrisponde alla differenza tra il patrimonio commerciale e il debito commerciale.

3.4.6.1 Distinzione tra patrimonio commerciale e sostanza privata

- 1120 Per operare questa distinzione ci si deve attenere ai principi validi in materia d'imposta federale diretta⁶².
- 1121 Non sono considerate patrimonio commerciale le partecipazioni dichiarate quali patrimonio commerciale conformemente

⁶⁰	11 ottobre	2007	9C_136/2007		DTF	133	V	563	
	1° marzo	2016	9C_515/2015		DTF	142	V	169	
⁶¹	22 novembre	1989	RCC	1990	pag.103	DTF	115	V	337
⁶²	6 marzo	1979	RCC	1979	pag.425	–			
	1° settembre	1986	RCC	1987	pag.314	–			

all'[art. 18 cpv. 2 LIFD](#) e all'[art. 8 cpv. 2 LAID](#) (partecipazioni destinate volontariamente al patrimonio commerciale; v. per analogia l'[art. 17 OAVS](#)).

- 1122 La distinzione tra patrimonio commerciale e sostanza privata è effettuata per principio secondo gli stessi criteri di quelli stabiliti dalla prassi e dalla giurisprudenza per l'imposta federale diretta. L'elemento decisivo per l'attribuzione di un bene al patrimonio commerciale consiste nel fatto che questo è stato acquisito a fini commerciali oppure serve effettivamente all'azienda. Per procedere a questo esame ci si deve basare su fattori obiettivi. La volontà del contribuente, che si esprime in particolare nel modo di contabilizzare questi elementi del patrimonio, rappresenta tuttavia un'indicazione importante⁶³.
- 1123 Gli immobili ad uso misto sono attribuiti nell'insieme alla sostanza privata o al patrimonio commerciale. Essi sono considerati utili per l'esercizio dell'attività indipendente quando vi è preponderanza dell'esercizio commerciale rispetto all'uso privato⁶⁴.
- 1124 Una distinzione analoga è operata tra debito commerciale e debito privato⁶⁵.

3.4.6.2 Elementi del capitale proprio investito nell'azienda

- 1125 È determinante il valore desunto dalla tassazione passata in giudicato dell'imposta cantonale adattato ai valori di ripartizione intercantonali.

⁶³	8 settembre	1969	RCC	1970	pag.216	DTFA	1969	pag.135
	20 aprile	1972	RCC	1973	pag. 35	DTF	98	V 91
	9 gennaio	1979	RCC	1979	pag.270	–		
	6 marzo	1979	RCC	1979	pag.425	–		
	21 settembre	1949	RCC	1949	pag.428	–		
	26 giugno	1964	RCC	1965	pag. 36	–		
	1° settembre	1986	RCC	1987	pag.314	–		
	30 aprile	1998	VSI	1999	pag. 41	–		
	15 giugno	1999	VSI	1999	pag.209	DTF	125	V 218
⁶⁴	15 giugno	1999	VSI	1999	pag.209	DTF	125	V 218
⁶⁵	25 aprile	1975	RCC	1976	pag. 36	–		

- 1126 I titoli fanno parte del patrimonio commerciale se il loro valore è un patrimonio commerciale indispensabile o costituisce una riserva di capitale. I libretti di risparmio fanno parte del patrimonio commerciale se fungono da conto corrente aziendale⁶⁶.
- 1127 I contanti, gli averi su conto postale o su conto corrente, i conti correnti di corrispondenza e gli averi a vista devono essere presi in considerazione nel patrimonio aziendale solo se sono a disposizione secondo l'uso, la grandezza e la natura dell'impresa, dell'azienda o del commercio e sono usati a fini commerciali⁶⁷.
- 1128 I prestiti concessi per affari (ad es. a un cliente) fanno parte del patrimonio commerciale⁶⁸.
- 1129 Dalla sostanza del coniuge o del partner registrato investita senza interesse nell'azienda si deduce l'interesse in conformità al N. 1172, a prescindere dal regime dei beni di queste persone⁶⁹. Detta sostanza può tuttavia essere un elemento del patrimonio commerciale solo se il coniuge o il partner registrato partecipa all'azienda⁷⁰.
- 1130 Il valore d'avviamento acquisito mediante l'acquisto fa parte del patrimonio commerciale⁷¹.
- 1131 Ne è invece escluso il valore d'avviamento creato dallo stesso titolare dell'impresa, dell'azienda o del commercio (valore d'avviamento originario).

⁶⁶	17 luglio	1951	RCC	1951	pag.334	–		
	27 marzo	1979	RCC	1979	pag.549	–		
⁶⁷	21 ottobre	1952	RCC	1952	pag.424	DTFA	1952	pag.250
	20 ottobre	1970	RCC	1971	pag.1929	–		
⁶⁸	21 ottobre	1952	RCC	1952	pag.333	DTFA	1952	pag.250
	20 ottobre	1970	RCC	1971	pag. 26	–		
⁶⁹	17 febbraio	1951	RCC	1951	pag.155	DTFA	1951	pag. 20
⁷⁰	9 gennaio	1979	RCC	1979	pag.270	–		
⁷¹	4 ottobre	1974	RCC	1975	pag.161	DTF	100	V 148

3.5 Professione principale e accessoria

- 1132 Se un lavoratore indipendente esercita accessoriamente un'altra attività indipendente, il reddito da quest'ultima dev'essere aggiunto a quello dall'attività principale⁷².
- 1133 Gli assicurati la cui attività principale è dipendente e che
1/12 esercitano inoltre un'attività indipendente accessoria devono versare i contributi solo se il reddito conseguito con quest'attività supera il limite fissato al N. 1134 ([art. 14 cpv. 6 LAVS](#), [art. 19 OAVS](#)). Le indennità di disoccupazione che costituiscono la principale fonte di guadagno sottoposta a contribuzione di un assicurato devono essere parificate al reddito da attività lucrativa principale. La gestione della propria economica domestica viene parimenti considerata come attività lucrativa principale⁷³.
- 1134 Se il reddito conseguito con un'attività indipendente esercitata accessoriamente è uguale o inferiore a 2 300 franchi annui, si riscuotono i contributi solo su richiesta dell'assicurato⁷⁴.

4. Calcolo dei contributi nel tempo

([art. 22 OAVS](#))

4.1 Anno di contribuzione

- 1135 I contributi vengono fissati per ogni anno di contribuzione. L'anno di contribuzione corrisponde all'anno civile ([art. 22 cpv. 1 OAVS](#)).

⁷²	24 febbraio	1999	VSI	1999	pag. 75	DTF	125	V	1
⁷³	22 giugno	1995	VSI	1996	pag.135	–			
	29 novembre	1999	VSI	2000	pag. 46	DTF	125	V	377
⁷⁴	14 gennaio	1954	RCC	1954	pag.113	–			
	14 dicembre	1987	RCC	1988	pag.130	–			
	22 giugno	1995	VSI	1996	pag.135	–			

1/09 **4.2 Reddito determinante proveniente dall'attività lucrativa**
([art. 22 cpv. 2–4 OAVS](#))

1136 I contributi vengono fissati in base al reddito secondo il
1/09 risultato dell'esercizio commerciale/degli esercizi commerciali chiuso/i nell'anno di contribuzione (chiusura d'esercizio). Il reddito non viene convertito in reddito annuo.

1137 Se l'esercizio commerciale non coincide con l'anno di
1/14 contribuzione, il reddito non viene ripartito tra gli anni di contribuzione (v. anche [art. 41 cpv. 2 LIFD](#)). Si deroga a questo principio solo nel caso in cui non si è proceduto alla chiusura dei conti nell'anno in cui è stata avviata l'attività (v. N. 1141 seg.).

1/09 **4.3 Capitale proprio determinante**
([art. 22 cpv. 2 OAVS](#))

1138 Per il calcolo dei contributi è determinante il capitale proprio
1/14 investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione ([art. 17 cpv. 2 LAID](#); v. N. 1214).

1139 soppresso
1/09

4.4 Nessuna chiusura dei conti nell'anno di contribuzione in cui viene iniziata l'attività

1140 Per principio i lavoratori indipendenti devono procedere alla
1/14 chiusura dei conti per ogni anno civile ([art. 41 cpv. 3 LIFD](#)).

1141 Tuttavia, stando alla prassi in materia di diritto fiscale, se il
1/09 lavoratore indipendente inizia la propria attività nell'ultimo trimestre di un anno di contribuzione, può rinunciare alla chiusura dei conti nel primo anno civile. La prima chiusura dei conti viene quindi effettuata nell'anno di contribuzione seguente. Per evitare che all'anno di contribuzione in cui viene

iniziata l'attività non venga accreditato alcun reddito da attività lucrativa, il risultato del primo anno d'esercizio viene suddiviso pro rata temporis tra i due anni civili ([art. 22 cpv. 4 OAVS](#)). Per il tasso di contribuzione (applicazione della tavola scalare dei contributi) dei due anni civili è determinante il reddito complessivo risultante dalla prima chiusura dei conti – se del caso dopo deduzione della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. Il reddito non è convertito in reddito annuo.

1142 *Esempio:*

– inizio dell'attività:	1.10.2009
– prima chiusura dei conti:	31.12.2010
– età ordinaria di pensionamento raggiunta il	15.01.2010
– reddito complessivo:	fr. 150 000.–
– reddito complessivo dopo deduzione della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (11 x 1 400 franchi)	fr. 134 600.–
– suddivisione: fr. 8973.33/mese ⇒2009:	fr. 26 920.–
⇒2010:	fr. 107 680.–
– reddito determinante per l'aliquota di contribuzione:	fr. 134 600.–

1143 In questi casi le autorità fiscali rispediscono alle casse di compensazione la domanda di comunicazione per l'anno di contribuzione in cui è stata iniziata l'attività aggiungendovi un'annotazione. Si annunciano inoltre l'inizio e la fine dell'attività lucrativa (v. anche Allegato 1).

5. Contributi d'acconto

5.1 Principio

1144 Nell'anno di contribuzione in corso gli assicurati devono versare (di regola ogni trimestre; v. DRC) contributi d'acconto ([art. 24 cpv. 1 OAVS](#); v. DRC), ossia contributi stabiliti dalla cassa di compensazione a titolo provvisorio.

1145 Dopo avere fissato definitivamente i contributi la cassa di compensazione procede alla compensazione (v. N. 1185 e [art. 25 OAVS](#)).

5.2 Fissazione dei contributi d'acconto

1146 Le casse di compensazione determinano i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Si fondano per principio sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ([art. 24 cpv. 2 OAVS](#)).

1147 Esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla persona soggetta all'obbligo contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito conformemente al N. 1146 in particolare se l'assicurato rende verosimile che, manifestamente, questo non corrisponde a quello presumibile ([art. 24 cpv. 2 secondo periodo OAVS](#)).

1148 Gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le informazioni necessarie per fissare i contributi d'acconto e inoltrare i documenti eventualmente richiesti ([art. 24 cpv. 4 OAVS](#))⁷⁵.

1149 Le casse di compensazione fissano un termine adeguato per l'inoltro delle informazioni necessarie (per l'intimazione v. DRC; per la decisione v. i N. 1162 segg.).

1150 Gli assicurati devono comunicare spontaneamente alle casse di compensazione i cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.

1151 Se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione, vengono diffidati sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una multa d'ordine ([art. 205 OAVS](#); v. anche DRC).

1152 Per la riscossione dei contributi d'acconto si vedano le DRC, per la fissazione definitiva dei contributi e la compensazione i

⁷⁵29 agosto

2008

9C_738/2007

DTF

134

V

405

N. 1166 segg. e per il reclamo di contributi arretrati i N. 1193 segg.

5.3 Rilevante divergenza dal reddito presumibile

- 1153 1/11 Se durante l'anno di contribuzione o dopo la fine di quest'ultimo risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto ([art. 24 cpv. 3 OAVS](#)). Esse li adeguano immediatamente se dall'ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto e, quindi, i contributi d'acconto pagati al momento sono troppo bassi o elevati.
- 1154 1/10 Gli assicurati devono comunicare e rendere verosimile alla loro cassa di compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest'ultimo (ad es. dopo la chiusura d'esercizio; [art. 24 cpv. 4 OAVS](#))⁷⁶.
- 1155 Si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile.
- 1156 Per gli interessi di mora e compensativi si vedano le Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG e gli [art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f](#) e [41^{ter} OAVS](#). Per evitare malintesi ed errori, le casse di compensazione devono far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad esempio con un'osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti a comunicare rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo fanno, dovranno pagare interessi di mora giusta l'[art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS](#).

5.3.1 Nel corso dell'anno di contribuzione

- 1157 Se durante l'anno di contribuzione viene constatata una divergenza rilevante dal reddito presumibile giusta il N. 1155, i

⁷⁶ 29 agosto 2008 9C_738/2007 DTF 134 V 405

contributi d'acconto per i periodi di pagamento successivi vengono rivisti.

- 1158 Se per periodi di pagamento passati sono stati versati contributi troppo esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure aumentare di conseguenza i contributi d'acconto per i periodi di pagamento successivi.

5.3.2 Dopo la fine dell'anno di contribuzione

- 1159 Se dopo la fine dell'anno di contribuzione risulta che sono stati pagati contributi troppo esigui, i contributi d'acconto non vengono adeguati retroattivamente.
- 1160 La differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è ancora disponibile la comunicazione fiscale per l'anno contributivo in questione.
- 1161 Qualora fossero versati troppi contributi, la differenza viene rimborsata.

5.4 Decisione

- 1162 Se entro il termine stabilito non vengono fornite le
1/11 informazioni necessarie, non vengono inoltrati i documenti o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti in una decisione ([art. 24 cpv. 5 OAVS](#); v. anche il N. 1149 e la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC).
- 1163 La cassa di compensazione stima il reddito presumibile in
1/11 base alle indicazioni a sua disposizione. Se necessario si fonda su valori empirici (per la stima si veda anche i N. 1260 segg.).
- 1164 Nella decisione si deve spiegare che in essa sono stati fissati contributi d'acconto con riserva della futura fissazione definitiva dei contributi in base alla comunicazione fiscale e al saldo nell'ambito della procedura di compensazione (v. N. 1185 segg.).

- 1165 Per i requisiti cui deve rispondere la decisione sui contributi
1/11 d'acconto si applica per analogia il N. 1183 (v. anche la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC).

6. Fissazione definitiva dei contributi e compensazione

6.1 Fissazione dei contributi

6.1.1 Reddito determinante

- 1166 Per la fissazione definitiva dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale/degli esercizi commerciali chiuso/i nell'anno di contribuzione ([art. 22 cpv. 2 OAVS](#)). Il reddito non è ripartito tra i diversi anni civili; rimangono riservati i N. 1141 segg.
- 1167 Sul conto individuale bisogna sempre iscrivere la durata
1/09 effettiva dell'attività lucrativa nell'anno di contribuzione, e non un anno intero (v. la regolamentazione della durata contributiva nelle D CA/CI).
- 1168 Non è ammesso procedere a una conversione.
- 1169 I redditi comunicati dalle autorità fiscali vanno considerati
1/15 come redditi netti da cui sono già stati dedotti i contributi AVS/AI/IPG (v. [art. 33 cpv. 1 lett. d e f LIFD](#); con riserva del N. 1171.2).
- 1170 Le casse di compensazione aggiungono i contributi
1/16 AVS/AI/IPG al reddito comunicato dopo deduzione dell'interesse del capitale proprio giusta i N. 1172 segg. nonché dell'eventuale franchigia per i beneficiari di rendite giusta il N. 3006.2 CER ([art. 9 cpv. 4 LAVS](#)), convertendolo al 100 per cento secondo la formula seguente⁷⁷:

⁷⁷ 11 agosto 2015 9C_13/2015

Reddito netto dopo deduzione X 100

(100 – tassi di contribuzione AVS/AI/IPG applicabili al reddito dopo deduzione)

1170. Esempi:

- 1 Per l'assicurata A le autorità fiscali comunicano un reddito
1/16 che, dopo deduzione dell'interesse del capitale proprio e dell'eventuale franchigia per i beneficiari di rendite da parte della cassa di compensazione, ammonta a 150 000 franchi. La cassa di compensazione lo converte al 100 per cento nel modo seguente:

$$\frac{150\,000 \times 100}{(100 - 9,65)} = 166\,021.05$$

Il reddito conseguito dall'assicurato B, dedotti l'interesse del capitale proprio e l'eventuale franchigia per i beneficiari di rendite, ammonta a 35 000 franchi; conversione al 100 per cento:

$$\frac{35\,000 \times 100}{(100 - 6,309)} = 37\,356.85$$

1170. Le casse di compensazione devono partire dal presupposto
2 che le autorità fiscali hanno comunicato il reddito netto, ossia
1/15 l'importo dopo deduzione dei contributi. Se le deduzioni fiscali dovessero essere superiori o inferiori a quelle ammesse, le casse di compensazione procederanno a un nuovo computo.⁷⁸
1170. Si deve derogare a questa regola solo se le autorità fiscali
3 confermano chiaramente, espressamente e senza riserve
1/15 che non è stata effettuata alcuna deduzione. In tal caso non va effettuato *nessun* computo in percentuale⁷⁹.

⁷⁸ 13 dicembre 2013 9C_189/2013

DTF 139 V 537

⁷⁹ 13 dicembre 2013 9C_189/2013

DTF 139 V 537

- 1171 Si vedano per gli elementi soggetti a contribuzione il N. 1065 e per il calcolo del reddito e la comunicazione fiscale i N. 1203 segg.
1171. Le casse di compensazione aggiungono i contributi
 1 AVS/AI/IPG a tutti i redditi comunicati dopo il 1° gennaio
 1/12 2012.
1171. Le casse di compensazione non procedono al computo dei
 2 contributi se:
 1/15 – il reddito proveniente da un'attività accessoria indipendente non supera 2300 franchi l'anno;
 – dalla comunicazione fiscale che hanno ricevuto risulta chiaramente, espressamente e senza riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione⁸⁰.

6.1.2 Deduzione dell'interesse del capitale proprio investito nell'azienda

- 1172 Dal reddito giusta il N. 1166 va dedotto l'interesse del
 1/16 capitale proprio investito nell'azienda conformemente al N. 1174⁸¹.
- 1173 L'importo del capitale dev'essere arrotondato ai 1000 franchi
 1/12 immediatamente superiori ([art. 18 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1174 L'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei
 1/12 prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera ([art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS](#)). Il tasso d'interesse viene arrotondato al mezzo punto percentuale immediatamente superiore o inferiore ([art. 18 cpv. 2 OAVS](#)). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica regolarmente il tasso d'interesse.

⁸⁰	13 dicembre	2013	9C_189/2013	DTF	139	V	537
⁸¹	11 agosto	2015	9C_13/2015	DTF	141	V	433

- 1175 Dopo deduzione dell'interesse e dell'eventuale franchigia
1/16 per i beneficiari di rendite si ottiene il reddito netto dopo deduzione, a cui vanno aggiunti i contributi giusta i N. 1170 segg.
- 1176 Se l'anno d'esercizio dura meno di dodici mesi, bisogna dedurre il tasso corrispondente alla durata dell'attività lucrativa, e non quello corrispondente a un anno.

6.1.3 Calcolo dei contributi AVS/AI/IPG

- 1177 Per il calcolo dei contributi il reddito determinato conformemente ai N. 1166 segg. dev'essere arrotondato ai 100 franchi immediatamente inferiori ([art. 8 cpv. 1 LAVS](#)).
- 1178 Il contributo figura nelle «Tabelle dei contributi Indipendenti e persone senza attività lucrativa» pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (modulo 318.114 dfi).
- 1179 Se il reddito determinante ammonta a 9400 franchi o più,
1/13 ma è inferiore a 56 200 franchi, i contributi devono essere calcolati secondo la tavola scalare prevista all'[art. 21 OAVS](#).
- 1180 Se nell'anno di contribuzione il reddito da attività lucrativa
1/16 indipendente è inferiore all'importo minimo previsto nella tavola scalare o se risulta una perdita, l'assicurato deve versare per l'anno di contribuzione il contributo minimo annuo di 478 franchi. Per principio questo vale anche se il lavoratore è assicurato durante l'intero anno civile ma svolge l'attività lucrativa indipendente soltanto durante una parte dell'anno (ad esempio in caso di *cessazione dell'attività lucrativa indipendente nel corso dell'anno civile*).
- 1181 Rimangono riservate le eccezioni seguenti:
1/15 – se il lavoratore non è assicurato durante l'intero anno civile (ad esempio in caso di partenza all'estero, di arrivo dall'estero o di decesso), il contributo minimo deve essere fissato pro rata temporis in funzione della durata dell'as-

soggettamento all'assicurazione. Sul conto individuale bisogna sempre iscrivere la durata effettiva dell'attività lucrativa nell'anno di contribuzione, e non un anno intero;

- per le *persone che hanno raggiunto l'età pensionabile* si applica il tasso minimo della tavola scalare se, dopo deduzione della franchigia, il loro reddito è inferiore al valore più basso della tavola scalare ([art. 21 cpv. 2 OAVS](#)). La stessa regola si applica per l'anno in cui l'assicurato raggiunge l'età pensionabile, ma la cassa deve prelevare almeno la parte proporzionale di contributo minimo dovuta fino alla fine del mese in cui è stata raggiunta l'età pensionabile (v. N. 3007 e 3012 CER);
- se l'assicurato dimostra che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante per un'attività lucrativa indipendente esercitata lo stesso anno, può chiedere che i contributi dovuti per un reddito inferiore o uguale a 9400 franchi l'anno vengano riscossi al tasso minimo della tavola scalare ([art. 8 cpv. 2 LAVS](#)).

- 1182 Se il reddito netto proveniente da un'attività accessoria
1/11 indipendente non supera i 2 300 franchi nell'anno di contribuzione, si deve riscuotere il contributo minimo solo su richiesta dell'assicurato (v. N. 1134).

6.1.4 Decisione di fissazione dei contributi

- 1183 I contributi AVS/AI/IPG sul reddito da attività indipendente
1/11 sono fissati in una decisione, che dev'essere designata inequivocabilmente come tale e includere:
- l'indicazione delle basi di calcolo (tassazione fiscale, valutazione della cassa di compensazione);
 - la designazione dell'anno o degli anni di contribuzione;
 - i redditi comunicati dalle autorità fiscali prima della deduzione fiscale per i contributi AVS/AI/IPG;
 - l'importo del capitale proprio investito nell'azienda e la deduzione dell'interesse di questo capitale conformemente al N. 1172;
 - l'importo del reddito netto determinante dopo la deduzione dell'interesse del capitale proprio investito nell'azienda conformemente al N. 1174;

- l'importo dei contributi AVS/AI/IPG da versare e un breve commento sul calcolo e sul tasso dei vari elementi di tale contributo;
- eventualmente la suddivisione del reddito su due anni di contribuzione, qualora mancasse la chiusura dell'esercizio nell'anno in cui è stata iniziata l'attività ([art. 22 cpv. 4 OAVS](#));
- eventualmente la durata contributiva inferiore a un anno presa in considerazione;
- eventualmente l'indicazione che si potranno reclamare o restituire contributi sulla base di una comunicazione fiscale ulteriore (v. N. 1164);
- l'indicazione dei rimedi giuridici giusta l'[art. 52 cpv. 1 LPGA](#) (v. la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC).

1184 È inoltre opportuno aggiungere nella decisione le seguenti indicazioni:

- la possibilità per l'assicurato di chiedere la riduzione o il condono dei contributi;
- una tabella che indichi i contributi nell'ambito della tavola scalare dei contributi (in valore assoluto o in percentuale).

6.2 Compensazione

1185 Le casse di compensazione procedono alla compensazione tra i contributi d'acconto versati e i contributi effettivamente dovuti ([art. 25 cpv. 1 OAVS](#)) fondandosi sulla decisione di fissazione dei contributi.

1186 In caso di versamento di contributi troppo esigui, quelli ancora dovuti devono essere versati entro 30 giorni dalla fatturazione ([art. 25 cpv. 2 OAVS](#)).

1187 Per la fatturazione è determinante la data in cui è stata emessa la fattura, e non quella in cui questa viene consegnata al destinatario. La fattura deve essere spedita al più tardi il giorno della data indicata sulla stessa.

- 1188 La fattura indica esplicitamente il giorno civile entro il quale al più tardi deve essere effettuato il pagamento.
- 1189 Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi pagati in eccesso.
- 1190 Se la restituzione di un importo di poco conto comporta un onere sproporzionato, le casse di compensazione possono detrarre l'importo da restituire dalla fattura di futuri debiti contributivi, a condizione che l'assicurato non vi si opponga.
- 1191 Sui contributi eccessivi restituiti dalla cassa di compensazione si devono versare interessi compensativi. Per la riscossione d'interessi di mora e per il versamento d'interessi compensativi si vedano le DRC.
- 1192 Le dichiarazioni fiscali inoltrate in ritardo possono comportare per la cassa di compensazione il pagamento di un interesse (v. DRC).

7. Reclamo di contributi arretrati ([art. 39 OAVS](#))

7.1 In generale

- 1193 Vi è reclamo di contributi arretrati giusta l'[art. 39 OAVS](#) se la cassa di compensazione riscuote retroattivamente contributi a causa di versamenti troppo esigui o in assenza di versamenti per periodi di pagamento passati, in particolare se vengono reclamati per la prima volta contributi personali in seguito a un'affiliazione retroattiva dell'assicurato oppure se l'importo dei contributi effettivamente dovuti fissato in una prima decisione era troppo basso.
- 1194 In caso di versamento di contributi troppo esigui, i contributi arretrati devono essere fissati riconsiderando⁸² la decisione

⁸² 19 ottobre 1988 RCC 1989 pag.169 –
4 febbraio 1991 – DTF 117 V 8

contributiva iniziale, passata formalmente in giudicato, e sostituendola con una nuova decisione che fissa il contributo complessivo dovuto per l'anno di contribuzione in questione.

- 1195 Si devono distinguere dal reclamo di contributi arretrati:
- l'adeguamento di contributi personali giusta l'[art. 24 cpv. 3 OAVS](#) (v. N. 1153);
 - la compensazione dei contributi personali giusta l'[art. 25 cpv. 2 OAVS](#) (v. N. 1185).
- 1196 Il pagamento di contributi arretrati non presuppone nessun errore da parte dell'assicurato.
- 1197 I contributi caduti in prescrizione non possono più essere reclamati ([art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS](#); v. anche DRC).

7.2 Fatti singoli

7.2.1 Decisione relativa ai contributi basata sulla comunicazione fiscale

- 1/11 **7.2.1.1 Comunicazione fiscale consecutiva ad un reclamo d'imposte arretrate. Comunicazione fiscale di rettifica**
- 1198 Se, dopo che la decisione relativa ai contributi è passata in giudicato, la cassa di compensazione riceve per lo stesso periodo una comunicazione fiscale consecutiva a un reclamo d'imposte arretrate («tipo di tassazione 5») o una comunicazione fiscale di rettifica («tipo di comunicazione 4»; v. N. 1229), deve reclamare la differenza tra i contributi fissati e quelli risultanti dalla comunicazione fiscale (per la procedura v. il N. 1194).

7.2.1.2 Costatazioni fatte dalla cassa di compensazione

- 1199 Se la cassa scopre un reddito non compreso nella comunicazione fiscale (p. es. perché proviene da una fonte di reddito

che non è stata oggetto di una tassazione fiscale), deve reclamare i corrispondenti contributi arretrati (per la procedura v. il N. 1194).

7.2.2 Decisione relativa ai contributi basata su una valutazione della cassa di compensazione

7.2.2.1 Comunicazione fiscale

1200 Se, dopo che la decisione relativa ai contributi è passata in giudicato, la cassa riceve una comunicazione fiscale riguardante lo stesso anno di contribuzione e da cui risulta un reddito più elevato di quello che essa stessa ha valutato, deve reclamare i contributi arretrati mediante una decisione conformemente al N. 1194.

7.2.2.2 Mancanza di comunicazione fiscale o comunicazione inutilizzabile

1201 Se la cassa non riceve nessuna comunicazione o non può utilizzare quella che ha ricevuto, essa deve procedere nel modo sopraccitato quando constata che l'importo dei contributi inizialmente fissato è troppo basso.

1202 In casi simili la fissazione errata dei contributi può essere
1/11 imputata al fatto che l'assicurato abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete durante la procedura di valutazione (v. N. 1260 segg.) oppure che la cassa si sia sbagliata nel valutare i fatti.

8. Procedura di calcolo del reddito

1203 Il reddito da attività lucrativa indipendente e il capitale proprio
1/11 investito nell'azienda vengono calcolati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione ([art. 9 cpv. 3 LAVS](#)).

8.1 Reddito da attività lucrativa

- 1204 Il reddito determinante da attività lucrativa viene calcolato in base alla tassazione per l'imposta federale diretta passata in giudicato ([art. 9 cpv. 3 LAVS](#); [art. 23 cpv. 1 OAVS](#)).
- 1205 Se non vi è nessuna tassazione per l'imposta federale diretta passata in giudicato, i dati vengono tratti dalla tassazione per l'imposta cantonale sul reddito passata in giudicato ([art. 23 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1206 Se manca anche una tassazione cantonale, il reddito da
1/11 attività lucrativa viene calcolato in base alla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta ([art. 23 cpv. 2 OAVS](#)).

8.2 Capitale proprio investito nell'azienda

- 1207 Il capitale proprio investito nell'azienda viene calcolato in
1/11 base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. La valutazione determinante per le autorità fiscali lo è anche per l'AVS. Per gli immobili vanno presi in considerazione i valori di ripartizione intercantonali ([art. 23 cpv. 1 OAVS](#)).

1/11 8.3 Comunicazioni fiscali

1/11 8.3.1 Scambio di dati tra le casse di compensazione e le autorità fiscali

- 1208 Lo scambio di dati tra le casse di compensazione e le
1/11 autorità fiscali (richieste e comunicazioni fiscali) avviene soltanto per via elettronica.
- 1209 I dati vengono scambiati in modo uniforme tramite la
1/11 piattaforma elettronica di scambio di dati (PSD) basata su Sedex.
- 1210 È esclusa la trasmissione di dati tramite un'altra piattaforma
1/11 di scambio di dati, su altri supporti di dati o su carta.

1/11 **8.3.2 Richiesta di comunicazioni fiscali da parte delle casse di compensazione**

- 1211 Le casse di compensazione devono chiedere una
1/11 comunicazione fiscale per ciascuno dei loro affiliati indipendenti.
- 1212 Le richieste di comunicazione fiscale vanno indirizzate alle
1/11 autorità fiscali competenti al più tardi entro la fine del mese di febbraio che segue l'anno per il quale i contributi sono dovuti.
- 1213 Per la richiesta vanno compilati i campi seguenti:
1/11 – contenuto della richiesta (indicazione dei dati chiesti):
«1»= I, lavoratore indipendente, compreso per i dati da comunicare (v. Allegato 1, lettera B);
– contribuente (dati personali del contribuente; per le coppie sposate il marito; per i partner che vivono in unione domestica registrata la/il partner il cui nome figura in prima posizione nell'ordine alfabetico) e
– coniuge o partner registrato (dati personali; per le coppie sposate la donna; per i partner che vivono in unione domestica registrata la/il partner il cui nome figura in seconda posizione nell'ordine alfabetico; per le persone non sposate nessuna indicazione).
- 1214 La cassa di compensazione chiede di indicare il reddito
1/14 da attività lucrativa e il capitale proprio investito nell'azienda. L'anno contributivo corrisponde al periodo fiscale dell'imposta federale diretta ([art. 22 cpv. 1 OAVS](#), [art. 40 cpv. 1 LIFD](#) e [art. 15 cpv. 1 LAID](#); v. N. 1135 segg. e Allegato 1).
- 1215 Le casse di compensazione possono concordare con le
1/11 autorità fiscali competenti che oltre alle indicazioni indispensabili per la fissazione dei contributi (v. al riguardo Allegato 1, lettera B) vengano forniti altri dati "opzionali". Lo scambio di questi dati avviene analogamente a quello dei dati indispensabili.
- 1216 Le richieste compilate vanno inviate all'autorità fiscale
1/11 competente. Le richieste incomplete (v. N. 1213) non possono essere trasmesse.

1/11 **8.3.3 Modifiche in caso di cambiamento di cassa di compensazione dopo l'invio della richiesta di comunicazione**

1217 Se la persona soggetta all'obbligo contributivo cambia
1/11 cassa di compensazione dopo che la cassa cui era affiliata ha già notificato la richiesta di comunicazione alle autorità fiscali, quest'ultima cassa deve annullare la richiesta. Spetterà alla nuova cassa inviare una nuova richiesta di comunicazione alle autorità fiscali.

1/11 **8.3.4 Richiesta della cassa di compensazione nell'attesa di una comunicazione fiscale**

1218 La cassa di compensazione può chiedere informazioni
1/11 all'autorità fiscale se, dopo un certo lasso di tempo, le comunicazioni fiscali richieste non le sono state inviate. Se non vi è ancora nessuna tassazione fiscale cresciuta in giudicato, l'autorità fiscale ne informa la cassa di compensazione («tipo di tassazione 11»).

1/11 **8.4 Comunicazioni delle autorità fiscali**

1219 La procedura che le autorità fiscali cantonali devono
1/11 seguire per ricevere le richieste e trasmettere le comunicazioni fiscali è descritta nelle «Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS» (v. Allegato 1).

1220 Se l'autorità fiscale respinge la richiesta di comunicazione in
1/11 quanto

- non è competente per l'imposizione di quel determinato periodo fiscale, la cassa di compensazione deve verificare quale altra autorità fiscale è competente;
- il contribuente è introvabile, la cassa di compensazione deve esaminare se i dati personali dell'assicurato figuranti sulla richiesta di comunicazione sono esatti e completi;

- l'assicurato non è tenuto a pagare le imposte o mancano le condizioni per un'imposizione fiscale, la cassa di compensazione procederà alla valutazione del reddito (v. N. 1251 segg.).

1221 I dati trasmessi dalle autorità fiscali sono automaticamente
1/11 elaborati dalle casse di compensazione fino all'emanazione di una decisione relativa ai contributi. Se, tuttavia, il collaboratore responsabile dell'autorità fiscale ha immesso un dato nel campo «Osservazioni», le casse di compensazione, dopo aver preso atto delle osservazioni, devono continuare ad elaborarli manualmente.

1222 Non vengono salvati dati sulla piattaforma di scambio dei
1/11 dati. Le casse di compensazione devono provvedere affinché i dati comunicati loro dalle autorità fiscali siano registrati e rimangano disponibili.

1/11 **8.5 Richiesta di una comunicazione urgente**

1223 Se un debitore di contributi attende la conclusione di una
1/11 procedura di concordato o di fallimento oppure se la cassa rischia di perdere i suoi diritti ai contributi a causa delle difficoltà finanziarie del debitore, essa chiede una comunicazione urgente alle autorità fiscali competenti.

1224 Fondandosi su tale comunicazione, la cassa di
1/11 compensazione emana immediatamente una decisione relativa ai contributi ([art. 25 cpv. 1 OAVS](#)). Se la comunicazione urgente non può essere ottenuta in tempo utile, si vedano i N. 1254 e 1255.

1/11 **8.6 Contrassegni sulle comunicazioni emanate dalle autorità fiscali**

(v. l'elenco nell'Allegato 1, lettera A)

1225 Le comunicazioni stabilite dalle autorità fiscali in base
1/11 alla tassazione per l'imposta federale diretta sono contrassegnate con l'annotazione «tipo di tassazione 1».

- 1226 Le comunicazioni stabilite in base alla tassazione fiscale
1/11 cantonale sono contrassegnate con l'annotazione «tipo di tassazione 2», quelle stabilite in base a una dichiarazione d'imposta controllata con l'annotazione «tipo di tassazione 3».
- 1227 Le comunicazioni basate sulla tassazione fiscale d'ufficio
1/11 sono contrassegnate dall'autorità fiscale con l'annotazione «tipo di tassazione 4».
- 1228 Le comunicazioni relative a un reddito da attività
1/11 lucrativa stabilito nel corso di una procedura di reclamo d'imposte arretrate sono contrassegnate con l'annotazione «tipo di tassazione 5». Queste comunicazioni devono essere trattate conformemente ai N. 1241 segg.
- 1229 Se si tratta di una comunicazione relativa a un reddito
1/11 che ne rettifica una precedente (su richiesta della cassa di compensazione o dell'assicurato oppure secondo le costatazioni delle autorità fiscali), va contrassegnata con l'annotazione «tipo di comunicazione 4».

1/11 8.7 Carattere vincolante delle comunicazioni

- 1230 I dati forniti dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse
1/11 di compensazione ([art. 23 cpv. 4 OAVS](#)). Il carattere vincolante si limita però all'importo comunicato per il reddito determinante e il capitale proprio investito nell'azienda.
- 1231 Per determinare chi è tenuto a versare i contributi sul reddito
1/11 notificato dalle autorità fiscali e in che misura, ci si deve invece basare sulle norme del diritto dell'AVS e non su quelle del diritto fiscale. Parimenti, per definire la qualità in materia di diritto contributivo di un elemento del reddito o della sostanza o lo statuto contributivo della persona beneficiaria del reddito le casse di compensazione non sono vincolate dalle comunicazioni fiscali⁸³.

⁸³	6 febbraio	1976	RCC	1976	pag.265	DTF	102	V	27
	19 novembre	1984	RCC	1985	pag.120	DTF	110	V	369

- 1232 Per il conteggio dei contributi, le casse di compensazione
1/11 sono vincolate per ciò che riguarda l'ammontare del reddito ([art. 23 cpv. 4 OAVS](#))⁸⁴ dai dati desunti:
- dalle comunicazioni stabilite in base alla tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato ([art. 23 cpv. 1 OAVS](#))⁸⁵;
 - dalle comunicazioni stabilite in base alla tassazione cantonale, purché questa risulti da principi di valutazione identici o analoghi a quelli dell'imposta federale diretta ([art. 23 cpv. 2 OAVS](#));
 - dalle comunicazioni stabilite in base alla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta, per le persone non soggette a quest'imposta ([art. 23 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1233 La comunicazione fiscale è parimenti vincolante qualora la
1/11 tassazione fiscale cresciuta in giudicato fosse stata probabilmente corretta se impugnata in tempo debito mediante i rimedi giuridici del diritto fiscale⁸⁶.
- 1234 Per l'importo del capitale proprio investito nell'azienda le
1/12 casse di compensazione sono vincolate dalla comunicazione stabilita sulla base della tassazione cantonale passata in giudicato e tenendo conto dei valori di ripartizione intercantionali ([art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS](#)).
- 1235 I principi relativi al carattere vincolante delle comunicazioni
1/11 fiscali sono parimenti validi per le tassazioni fiscali eseguite d'ufficio⁸⁷.

	13	aprile	1984	RCC	1985	pag. 44	DTF	110	V	83
	11	agosto	1987	RCC	1987	pag.517	–			
	25	aprile	1988	RCC	1988	pag.454	DTF	114	V	75
	28	aprile	1993	VSI	1993	pag.221	–			
⁸⁴	9	giugno	1952	RCC	1952	pag.273	DTFA	52	pag.124	
	20	marzo	1968	RCC	1968	pag.363	DTF	68	V	40
	10	febbraio	1972	RCC	1972	pag.551	DTF	98	V	18
	31	agosto	1972	RCC	1973	pag.131	DTF	98	V	186
	6	febbraio	1976	RCC	1976	pag.274	DTF	102	V	27
	5	dicembre	1985	RCC	1986	pag.170	DTF	111	V	289
	29	ottobre	1990	RCC	1991	pag. 35	–			
⁸⁵	19	novembre	1984	RCC	1985	pag.120	DTF	110	V	369
⁸⁶	19	novembre	1984	RCC	1985	pag.120	DTF	110	V	369
⁸⁷	25	febbraio	1988	RCC	1988	pag.320	–			
	27	giugno	1991	RCC	1992	pag. 31	–			

1/11 8.8 Carattere non vincolante delle comunicazioni

- 1236 Le casse di compensazione non sono vincolate:
- 1/11 – dalle comunicazioni indicanti elementi del reddito che non fanno parte del reddito da attività indipendente ai sensi della LAVS⁸⁸;
- dalle indicazioni sulla data d’inizio dell’attività lucrativa indipendente durante il periodo di contribuzione oppure quando si deve stabilire se una persona esercita o meno un’attività lucrativa⁸⁹;
- dalle informazioni sul reddito conseguito in comune dai due coniugi o partner registrati (v. N. 1257 e 1258). Resta riservato il caso in cui le autorità fiscali procedono eccezionalmente ad una ripartizione del reddito tra i coniugi o partner registrati⁹⁰;
- se, al momento della tassazione, le autorità fiscali non erano a conoscenza delle circostanze esatte di vendita di un immobile⁹¹;
- per la fissazione dei contributi sul reddito della moglie o del marito o della persona che vive in unione domestica registrata, da una comunicazione fiscale basata su una valutazione del reddito da attività lucrativa indipendente conseguito dalla coppia o da entrambi i partner registrati⁹²;
- da una comunicazione fiscale il cui contenuto è inesatto a causa di un errore di trasmissione. Quando la cassa constata che una comunicazione fiscale contiene un errore, deve chiedere all’amministrazione fiscale una comunicazione rettificata sulla cui base dovrà emanare una nuova decisione mediante una riconsiderazione del caso⁹³. Essa non ha invece il diritto di emanare una decisione se manca la comunicazione fiscale⁹⁴.

⁸⁸	6 febbraio	1976	RCC	1976	pag.274	DTF	102	V	27
	9 agosto	1985	RCC	1986	pag. 53	–			
⁸⁹	11 dicembre	1967	RCC	1968	pag.272	–			
⁹⁰	9 agosto	1985	RCC	1986	pag. 53	–			
⁹¹	2 dicembre	1974	RCC	1975	pag.257	–			
	3 febbraio	1988	RCC	1988	pag.255	DTF	114	V	6
⁹²	3 febbraio	1988	RCC	1988	pag.255	DTF	114	V	6
⁹³	4 febbraio	1991	–			DTF	117	V	8
	8 marzo	1993	–			DTF	119	V	180
⁹⁴	15 agosto	1988	RCC	1988	pag.592	–			

- 1237
1/11 Se la comunicazione è manifestamente errata, la cassa di compensazione contatta l'autorità fiscale competente. Se l'autorità fiscale non apporta le dovute rettifiche, la cassa deve mantenere il reddito figurante nella comunicazione.
- 1238
1/11 La cassa può inoltre discostarsi dalle indicazioni contenute nella comunicazione fiscale se sono realizzate le condizioni figuranti al N. 1199.
- 1239
1/11 Il giudice non è vincolato dalle comunicazioni fiscali. Secondo la giurisprudenza, egli se ne discosta tuttavia solo quando la tassazione passata in giudicato è manifestamente inesatta e può essere subito corretta oppure quando si devono valutare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma importanti in materia di diritto delle assicurazioni sociali⁹⁵.
- 1240
1/11 Se il reddito è stato verificato o determinato definitivamente da una commissione fiscale di ricorso, le casse di compensazione non possono discostarsi dalla comunicazione nemmeno con l'accordo delle autorità fiscali, a meno che la deroga riguardi questioni che non interessano direttamente la tassazione fiscale (v. N. 1231).

1/11 **8.9 Casi speciali di accertamento del reddito da parte delle autorità fiscali**

1/11 **8.9.1 Comunicazioni spontanee**

- 1241
1/11 Tutte le comunicazioni spontanee vanno contrassegnate dalle autorità fiscali con l'annotazione «tipo di comunicazione 2».

⁹⁵	6 febbraio	1976	RCC	1976	pag.274	DTF	102	V	27
	9 settembre	1980	RCC	1981	pag.191	DTF	106	V	130
	13 aprile	1984	RCC	1985	pag. 44	DTF	110	V	86
	19 novembre	1984	RCC	1985	pag.120	DTF	110	V	370
	25 febbraio	1988	RCC	1988	pag.320	–			
	27 giugno	1991	RCC	1992	pag. 31	–			
	28 aprile	1993	VSI	1993	pag.230	–			

- 1242 Si tratta del reddito conseguito regolarmente, normalmente
1/11 tassato dalle autorità fiscali, ma la cui comunicazione non è stata richiesta dalla cassa di compensazione.
- 1/11 **8.9.2 Comunicazioni spontanee relative al reddito determinato in una procedura di reclamo d'imposte arretrate**
- 1243 Le comunicazioni del reddito determinato in una procedura di
1/11 reclamo d'imposte arretrate vanno contrassegnate con l'annotazione «tipo di tassazione 5».
- 1244 Si tratta del reddito da attività indipendente principale o
1/11 accessoria il cui rilevamento era sfuggito fino a quel momento alle autorità fiscali.
- 1245 Indipendentemente dal periodo per cui le autorità fiscali
1/11 reclamano le imposte arretrate, i contributi devono essere riscossi per l'anno di contribuzione in cui è stato conseguito il reddito oggetto del reclamo di imposte arretrate. I contributi dell'anno di contribuzione in questione devono essere ricalcolati sulla base del complemento di reddito che è stato oggetto del reclamo di imposte arretrate e si deve reclamare la differenza.
- 1246 Per i contributi fissati in base a una tassazione per reclamo
1/11 d'imposte arretrate, il periodo di prescrizione di 1 anno decorre dalla fine dell'anno civile nel quale la tassazione fiscale è passata in giudicato ([art. 16 cpv. 1 secondo periodo LAVS](#)).
- 1/11 **8.9.3 Trattamento delle comunicazioni da parte della cassa**
- 1247 Le comunicazioni spontanee («tipo di comunicazione 2») e
1/11 le comunicazioni consecutive a una procedura di reclamo d'imposte arretrate («tipo di tassazione 5») sono recapitate alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'assicurato. Se l'assicurato di condizione indipendente, oggetto della comunicazione, non è affiliato alla cassa cantonale che

riceve la comunicazione, questa la trasmetterà alla cassa competente.

1248 Le comunicazioni spontanee notificate dalle autorità fiscali
1/11 e basate su una tassazione passata in giudicato sono vincolanti per le casse di compensazione, purché siano utilizzabili. Ciò è valido anche per le comunicazioni relative a un reddito scoperto nel corso di una procedura di reclamo d'imposte arretrate. Per il resto sono applicabili le regole di procedura per la determinazione del reddito in base alle comunicazioni fiscali ordinarie.

1/11 **8.9.4 Comunicazioni relative al reddito di soci accomandanti**

1249 Il reddito dei soci accomandanti derivante dalla società è
1/16 suddiviso dalle autorità fiscali in reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente e in un'eventuale retribuzione del lavoro (riguardo alla società in accomandita v. N. 1027 segg.).

1250 Se le autorità fiscali non hanno proceduto ad alcuna
1/11 suddivisione, per determinare il reddito da attività indipendente le casse devono dedurre dall'importo notificato dal fisco la somma su cui la società ha versato i contributi paritari durante il periodo di conteggio.

1/11 **8.10 Determinazione del reddito da parte delle casse di compensazione se la comunicazione è inutilizzabile** ([art. 23 cpv. 5 OAVS](#))

1/11 **8.10.1 Casi di applicazione**

1251 Nei seguenti casi la cassa di compensazione deve
1/11 determinare il reddito e il capitale proprio investito nell'azienda:

- 1252 – le autorità fiscali non possono fornire una comunicazione
1/11 in quanto l'assicurato non è imponibile né per l'imposta federale diretta, né per quella cantonale e per mancanza di una dichiarazione d'imposta federale diretta verificata;⁹⁶
- 1253 – la comunicazione delle autorità fiscali è inutilizzabile in
1/11 quanto il reddito comunicato include anche il salario o questo reddito è stato conseguito in comune dai due coniugi o partner registrati (v. N. 1257 segg.)⁹⁷;
- 1254 – la cassa non può aspettare l'arrivo della comunicazione fi-
1/11 scale perché
- vi è la possibilità che l'assicurato sia insolubile;
 - il credito contributivo deve essere presentato in una procedura fallimentare o di concordato (v. DRC);
 - l'assicurato prende delle disposizioni per lasciare la Svizzera in modo da compromettere la riscossione dei contributi;
- 1255 – nell'ipotesi prevista al N. 1199.
1/11
- 1256 La cassa di compensazione non deve valutare l'importo del
1/11 reddito a un importo troppo basso perché non potrà più far valere una richiesta di contributi arretrati oppure questa risulterà senza effetto. Per ciò che riguarda la richiesta di una comunicazione urgente, v. i N. 1223 segg.

1/11 **8.10.2 Coniugi, partner registrati e membri di comunioni ereditarie**

- 1257 Se entrambi i coniugi o partner registrati esercitano
1/11 un'attività lucrativa indipendente e, nonostante un'esplicita richiesta della cassa di compensazione, le autorità fiscali non sono in grado d'indicare separatamente il reddito di ognuno

⁹⁶	29	ottobre	1990	RCC	1991	pag. 35	–		
⁹⁷	12	dicembre	1972	RCC	1973	pag.530	DTF	98	V 244
	9	agosto	1985	RCC	1986	pag. 53	–		

dei coniugi o partner registrati, la cassa deve per principio ripartire il reddito globale netto comunicato in base alle indicazioni dell'assicurato.

- 1258
1/11 Se, tuttavia, le autorità fiscali ripartiscono eccezionalmente il reddito della coppia o dei partner registrati e lo comunicano alla cassa di compensazione, questa deve aspettare il risultato di tale ripartizione prima di fissare i contributi⁹⁸.
- 1259
1/11 Se, nonostante una domanda esplicita della cassa di compensazione, le autorità fiscali comunicano solo il reddito globale della comunione ereditaria (giusta gli [art. 602 segg. CC](#)), la cassa di compensazione può discostarsi dalla comunicazione fiscale ed effettuare la ripartizione secondo le regole citate nei N. 1042 segg. Per l'anno di contribuzione si vedano i N. 1135–1143.

1/11 **8.10.3 Valutazione da parte della cassa di compensazione**
([art. 23 cpv. 5 OAVS](#))

- 1260
1/11 Se le autorità fiscali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione.
- 1261
1/11 La cassa di compensazione valuta il reddito da attività lucrativa sulla base di tutti i documenti di cui dispone. In caso di tassazione d'ufficio, può anche fondarsi su dati empirici.
- 1262
1/11 Gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le indicazioni necessarie e, se richiesto, presentare i giustificativi. Esse possono procedere ad ulteriori accertamenti ([art. 23 cpv. 5 secondo periodo](#) e [209 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1263
1/11 Se l'assicurato rifiuta di collaborare, dopo un'ingiunzione si procederà ad una tassazione d'ufficio.

⁹⁸ 22 marzo 1972 RCC 1973 pag. 75 –

1264– soppressi

1268

1/11

2ª parte: Contributi delle persone senza attività lucrativa

1. Categorie di persone non attive

1.1 Quali assicurati sono tenuti a versare i contributi in qualità di persone non attive?

- 2001 Sono tenute a versare i contributi quali persone non attive:
- le persone che non esercitano un'attività lucrativa ([art. 10 cpv. 1 LAVS](#); v. N. 2003 segg.);
 - a certe condizioni, le persone attive che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno ([art. 28^{bis} OAVS](#); v. N. 2033 segg.)
- 2002 Una persona è considerata non attiva per un anno civile intero. Conformemente al calcolo comparativo (v. N. 2041 segg.), gli assicurati che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno sono considerati attivi o non attivi per l'intero anno civile.

1.2 Persone senza attività lucrativa

1.2.1 In generale

- 2003 Sono considerate senza attività lucrativa giusta l'[art. 10 cpv. 1 LAVS](#) le persone che non esercitano un'attività lucrativa conformemente ai N. 2004 segg.
- 2004 È considerata lucrativa un'attività svolta allo scopo di conseguire un reddito e aumentare la capacità di rendimento economico⁹⁹.
- 2005 La questione dell'esistenza o meno di un'attività lucrativa è determinata secondo le circostanze economiche reali e i fatti

⁹⁹	8 maggio	1987	RCC	1987	pag.446	–			
	23 giugno	1989	RCC	1989	pag.520	DTF	115	V	161
	15 maggio	1991	RCC	1991	pag.323	–			

accertati. Al riguardo non è decisivo il modo in cui si definisce l'assicurato¹⁰⁰.

- 2006 Non è considerata lucrativa un'attività solo apparente o non avente nessun carattere lucrativo come l'attività di un amatore che lavora solo per il proprio piacere¹⁰¹.
- 2007 È considerato non attivo un assicurato che esercita durante più anni un'attività di poca importanza economica e da cui non trae alcun reddito¹⁰².
- 2008 Per contro, l'assicurato che impegna per una certa durata e in ampia misura la sua forza di lavoro e quella di terzi e investe mezzi finanziari per mettere a punto un prodotto esercita un'attività lucrativa anche se subisce perdite commerciali superiori ai guadagni¹⁰³.
- 2009 È anche considerato/a non attivo/a il/la direttore/trice di una società anonima che ha lavorato nella società ma che, a causa della difficile situazione finanziaria, rinuncia a qualsiasi retribuzione per un anno¹⁰⁴.

1.2.2 Casi particolari

- 2010 Disposizioni particolari sono applicabili ai seguenti gruppi di persone:
- assicurati sposati e partner registrati (per le regole speciali concernenti l'obbligo contributivo, l'assoggettamento e il calcolo dei contributi, v. i N. 2071 segg., 2062 segg. e 2078 seg. nonché la tavola sinottica concernente l'obbligo contributivo dei coniugi e dei partner registrati nell'Allegato 5);

¹⁰⁰	8 maggio	1987	RCC	1987	pag.446	–			
	15 maggio	1991	RCC	1991	pag.323	–			
¹⁰¹	16 luglio	2003	VSI	2003	pag.418	–			
¹⁰²	28 maggio	1986	RCC	1986	pag.540	–			
	8 maggio	1987	RCC	1987	pag.446	–			
	10 agosto	1988	RCC	1988	pag.584	–			
¹⁰³	23 giugno	1989	RCC	1989	pag.520		DTF	115	V 161
¹⁰⁴	26 febbraio	1953	RCC	1954	pag. 61		DTFA	1953	pag. 35

- i concubini che gestiscono l'economia domestica comune (v. N. 2011);
- gli studenti (v. N. 2012 segg.);
- i membri di comunità religiose (v. N. 2020 segg.);
- gli assicurati che presentano una capacità al lavoro ridotta (v. N. 2024 segg.);
- i detenuti e gli internati (v. N. 2031 seg.);
- i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora (per le regole speciali concernenti la riscossione dei contributi, v. N. 2172 segg.).

1.2.2.1 Concubini che gestiscono l'economia domestica comune

2011 Dal punto di vista contributivo una persona che vive in un'unione analoga al matrimonio e si occupa unicamente della gestione dell'economia domestica comune ricevendo dal partner prestazioni in natura sotto forma di vito e alloggio ed eventualmente denaro per le piccole spese è considerata senza attività lucrativa¹⁰⁵. Per il calcolo dei contributi sono determinanti le disposizioni applicabili alle persone non sposate.

1.2.2.2 Studenti

2012 Dal punto di vista contributivo, gli studenti che soddisfano le condizioni menzionate ai N. 2013 segg. sono considerati persone senza attività lucrativa.

2013 Sono considerati studenti ai sensi della LAVS ([art. 10 cpv. 2](#)
1/12 [lett. a LAVS](#)) gli allievi delle scuole medie superiori e delle scuole superiori che si dedicano regolarmente e prevalentemente alla loro formazione¹⁰⁶.
Per scuole medie superiori e scuole superiori s'intendono ad esempio i licei, le magistrali, gli istituti tecnici, le scuole di

¹⁰⁵	18 giugno	1999	VSI	1999	pag.159	DTF	125	V	205
¹⁰⁶	20 febbraio	1984	RCC	1984	pag.562	–			
	30 maggio	1989	RCC	1989	pag.532	DTF	115	V	65

commercio, le università, le scuole universitarie professionali, le scuole d'arti e mestieri, i conservatori, le scuole di studi sociali e gli istituti agrari, ma anche i corsi parascolastici (corsi di riqualificazione professionale per diventare insegnante o pastore).

- 2014 La formazione deve mirare a un obiettivo professionale. Dal punto di vista contributivo, le persone che intraprendono studi non perché intendono prepararsi a un'attività professionale, ma per altri motivi (ad esempio per interesse scientifico, per occuparsi in modo ragionevole o per evitare un maggiore onere contributivo) non sono considerate studenti¹⁰⁷.
- 2015 soppresso
1/17
- 2016 Gli assicurati che beneficiano di aiuti finanziari da parte del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica sono considerati studenti se gli aiuti concessi sono destinati prevalentemente alla formazione e al perfezionamento professionale. Se, invece, gli aiuti hanno quale obiettivo prioritario la ricerca, essi non sono considerati studenti, bensì indipendenti. Questo è applicabile, ad esempio, al beneficiario che si dedica a un progetto di ricerca concreto che non ha alcun nesso con il suo perfezionamento professionale¹⁰⁸.
- 2017 Si deve esaminare nel singolo caso se un sussidio sia destinato prevalentemente alla formazione professionale o abbia quale obiettivo prioritario la ricerca¹⁰⁹.
- 2018 soppresso
1/09
- 2019 Gli studenti svizzeri o stranieri che non sono domiciliati in Svizzera non sono assicurati e pertanto non sono soggetti all'obbligo contributivo. Questo si applica segnatamente agli

¹⁰⁷	20 febbraio	1984	RCC	1984	pag.562	–				
	30 maggio	1989	RCC	1989	pag.532	DTF	115	V	65	
¹⁰⁸	30 novembre	1993	VSI	1994	pag. 85	–				
¹⁰⁹	30 novembre	1993	VSI	1994	pag. 85	–				

studenti che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di studio o di formazione e non vi esercitano nessuna attività lucrativa (v. le DOA).

1.2.2.3 Membri di comunità religiose

- 2020 Le comunità religiose sono associazioni i cui membri conducono una vita comunitaria a scopo religioso, mettendo la loro forza lavorativa al servizio della comunità e rinunciando a qualsiasi reddito personale. Rientrano in questa definizione gli istituti delle diaconesse, gli ordini e le congregazioni cattolico-romane e altre comunità analoghe¹¹⁰.
- 2021 Per principio i membri di queste associazioni che lavorano nella casa madre o nei suoi istituti sono considerati non attivi. Se le circostanze lo giustificano, la comunità religiosa, d'intesa con la cassa di compensazione, può considerarli esercitanti un'attività lucrativa (v. DSD).
- 2022 I membri della comunità che lavorano al servizio di terzi sono considerati assicurati esercitanti un'attività lucrativa dipendente¹¹¹.
- 2023 Le novizie, le postulanti e le apprendiste nell'ambito delle cure devono essere considerate persone non attive.

1.2.2.4 Assicurati con una capacità di lavoro ridotta

- 2024 Le disposizioni legali generali sulla distinzione tra assicurati attivi e non attivi (v. N. 2003 segg.) sono applicabili anche agli assicurati che hanno una capacità di lavoro ridotta. A questa categoria appartengono in particolare le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali nonché i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione, senza permesso di dimora, attivi nell'ambito dei programmi di occupazione.

¹¹⁰ 10 agosto 1949 RCC 1949 pag.382 DTFA 1949 pag.172

¹¹¹ 27 gennaio 1950 RCC 1950 pag.109 DTFA 1950 pag. 32

- 2025 1/13 Le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali oppure nell'ambito dei programmi di occupazione sono considerate non esercitanti un'attività lucrativa a condizione che ricevano meno di 18.80 franchi al giorno.
Devono essere trattate allo stesso modo le persone la cui retribuzione supera sì tale importo, ma, a causa della dimostrata capacità solo occasionale di lavoro, non raggiunge un importo di 4667 franchi all'anno (registrazione nel CI corrispondente al contributo minimo).
Si determina l'importo giornaliero dividendo per il numero di ore annue (2000) l'iscrizione nel CI corrispondente al contributo minimo arrotondato ai 100 franchi superiori. Il risultato è moltiplicato per il numero di ore giornaliere (8)¹¹².
- 2026 Fanno parte del salario determinante le indennità destinate a retribuire il lavoro svolto dall'assicurato come anche il valore del ribasso sul prezzo di pensione concesso all'assicurato a titolo di retribuzione del lavoro fornito.
- 2027 Le indennità che non costituiscono una retribuzione del lavoro svolto, bensì prestazioni sociali (ad es. i soldi per le piccole spese o i premi d'incoraggiamento concessi a scopo terapeutico) non sono un reddito da attività lucrativa.
- 2028 Se le indennità ricevute superano gli importi previsti al N. 2025, l'assicurato è considerato come esercitante un'attività lucrativa¹¹³.
- 2029 Se non si è sicuri che una persona occupata in questi laboratori riceva la retribuzione limite indicata sopra, il laboratorio riesamina la questione alla fine dell'anno civile. Nel caso in cui non si debbano versare contributi sul salario in quanto l'importo limite non è stato raggiunto, il laboratorio annuncia l'interessato alla competente cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio.

¹¹²	26	maggio	1987	RCC	1987	pag.449	–
¹¹³	26	maggio	1987	RCC	1987	pag.449	–

- 2030 Le persone con una capacità lavorativa ridotta che devono versare i contributi come persone senza attività lucrativa riceveranno una decisione relativa ai contributi, notificata loro o al loro rappresentante legale. D'intesa con la cassa di compensazione, il laboratorio può detrarre e trasferire i contributi dovuti al posto degli interessati senza decisione relativa ai contributi da parte della cassa. Il laboratorio deve comunicare alla cassa le modifiche importanti di cui è a conoscenza.

1.2.2.5 Detenuti e internati

- 2031 Le persone aventi il loro domicilio civile in Svizzera e che sono in detenzione preventiva per l'espiazione di una pena, per l'esecuzione di un provvedimento previsto dal CP o in base ad una decisione amministrativa in un istituto (v. N. 2048) e che durante il loro soggiorno non hanno conseguito nessun reddito da attività lucrativa per servizi a terzi o allo stesso istituto sono considerate come non attive. La retribuzione ai sensi dell'[art. 83 CP](#) non è considerata reddito da attività lucrativa.
- 2032 Le casse di compensazione devono sincerarsi che l'istituto presti la debita attenzione alla questione del domicilio (v. anche N. 2054 e 2058).

1.3 Assicurati che non esercitano durevolmente un'attività a tempo pieno

1.3.1 Chi è considerato assicurato che non esercita durevolmente un'attività a tempo pieno?

- 2033 Rientrano in questa categoria gli assicurati che esercitano un'attività durevole ma non a tempo pieno o svolgono un'attività a tempo pieno ma non durevolmente. Secondo le circostanze (v. calcoli comparativi, N. 2041 segg.) versano contributi in quanto persone senza attività lucrativa ([art. 28^{bis} OAVS](#)).

- 2034 È irrilevante se l'attività lucrativa sia indipendente o dipendente¹¹⁴.
- 2035 Un'attività lucrativa *non* è considerata *durevole* se è esercitata durante un periodo dell'anno civile inferiore a nove mesi.
- 2036 *Esempio:* una donna divorziata che si occupa dei propri figli e che lavora come commessa solo durante il periodo delle feste di fine anno.
- 2037 Le persone soggette all'obbligo contributivo soltanto durante una parte dell'anno civile sono considerate non esercitanti durevolmente un'attività lucrativa se quest'ultima è svolta durante un periodo inferiore ai tre quarti della durata dell'obbligo contributivo.
- 2038 *Esempio:* A raggiunge l'età pensionabile in agosto ed è tenuto a versare i contributi solo fino alla fine di agosto. Da gennaio a maggio (ossia durante cinque mesi) ha svolto un'attività lucrativa.
Poiché A ha svolto un'attività lucrativa per un periodo inferiore a sei mesi (3/4 della durata dell'obbligo contributivo di 8 mesi), è considerato persona non esercitante durevolmente un'attività lucrativa. Per quanto riguarda il calcolo comparativo, si veda l'Allegato 6, esempio 5; si veda anche il N. 2044.
- 2039 Un'attività lucrativa *non* è considerata come esercitata a
1/16 *tempo pieno* se l'assicurato non è occupato durante almeno la metà del tempo abitualmente dedicato al lavoro.
- 2040 *Esempio 1:* la persona che, avendo chiesto il pensionamento anticipato, è rimasta membro del consiglio d'amministrazione di una o più società anonime svolge sì quest'attività in modo durevole, ma non a tempo pieno. Lo stesso vale per le persone che svolgono una funzione accessoria al servizio di una comunità pubblica.
2040. *Esempio 2:* un'attività esercitata in parte a scopo di lucro e in
1 parte a titolo volontario in un consiglio di fondazione è

¹¹⁴ 23 giugno 1989 RCC 1989 pag.520 DTF 115 V 161

1/16 considerata a tempo pieno solo se è svolta durante almeno la metà del tempo abitualmente dedicato al lavoro. A tale scopo deve esistere un rapporto adeguato tra prestazione e remunerazione¹¹⁵.

1.3.2 Calcoli comparativi

2041 Gli assicurati che non sono occupati durevolmente a tempo pieno sono considerati in ogni caso persone senza attività lucrativa se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa per anno civile, unitamente a quelli del datore di lavoro, non raggiungono il contributo minimo (478 franchi). Sono anche considerati persone non attive se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa, unitamente a quelli del datore di lavoro, sono inferiori alla metà dei contributi che dovrebbero versare in qualità di persone non attive.

Contributi dovuti sul reddito da attività lucrativa	<	Contributo minimo o ½ del contributo dovuto dalle persone senza attività lucrativa	→ Obbligo contributivo quale <i>persona senza attività lucrativa</i>
	= o >	½ del contributo dovuto dalle persone senza attività lucrativa (ma almeno il contributo minimo)	→ Obbligo contributivo quale <i>persona esercitante un'attività lucrativa</i>

2042 Per determinare se i contributi calcolati sul reddito da attività lucrativa raggiungono la metà del contributo dovuto dalle persone senza attività lucrativa, bisogna procedere a un *calcolo comparativo*.

2043 Esempi di calcolo comparativo (per esempi più dettagliati, 1/16 v. Allegato 6).

Esempio 1: di regola A non esercita alcuna attività lucrativa. Durante le feste di fine anno lavora come commessa. La sua sostanza ammonta a 300 000 franchi.

Contributo sul reddito da attività lucrativa: 303 franchi	Contributo dovuto quale persona senza attività lucrativa: 512.50 franchi	Contributo sul reddito da attività lucrativa < contributo minimo	→ Obbligo contributivo quale <i>persona senza attività lucrativa</i>
---	--	--	--

Esempio 2: B lavora durante l'intero anno civile per un giorno alla settimana. La sua sostanza ammonta a 200 000 franchi.

Contributo sul reddito da attività lucrativa: 1200 franchi	Contributo dovuto quale persona senza attività lucrativa: contributo minimo	Contributo sul reddito da attività lucrativa > $\frac{1}{2}$ del contributo dovuto quale persona senza attività lucrativa o contributo minimo	→ Obbligo contributivo quale <i>persona esercitante un'attività lucrativa</i>
--	---	---	---

Esempio 3: C lavora durante l'intero anno civile per un giorno alla settimana. La sua sostanza ammonta a 500 000 franchi.

Contributo sul reddito da attività lucrativa: 1200 franchi	Contributo quale persona senza attività lucrativa: 922.50 franchi	Contributo sul reddito da attività lucrativa > $\frac{1}{2}$ del contributo dovuto quale persona senza attività lucrativa ($\frac{1}{2}$ di 922.50 franchi = 461.25 franchi)	→ Obbligo contributivo quale <i>persona esercitante un'attività lucrativa</i>
--	---	---	---

Esempio 4: D esercita un'attività lucrativa un mese per anno civile. La sua sostanza ammonta a 1 500 000 franchi.

Contributo sul reddito da attività lucrativa: 1200 franchi	Contributo quale persona senza attività lucrativa: 2972.50 franchi	Contributo sul reddito da attività lucrativa < ½ del contributo dovuto quale persona senza attività lucrativa (½ di 2 972.50 franchi = 1486.25 franchi)	→ Obbligo contributivo quale <i>persona senza attività lucrativa</i>
--	--	--	--

- 2044 Per le persone che hanno raggiunto i limiti d'età di cui all'[art. 3 cpv. 1 LAVS](#) non si procede a un calcolo comparativo. Nell'anno civile in cui gli assicurati raggiungono l'età pensionabile si deve invece effettuare questo calcolo entro la fine del mese corrispondente.

Esempio: la sessantenne E esercita un'attività lucrativa due giorni alla settimana. A prescindere dall'importo della sua sostanza o del reddito versato in forma di rendita, versa contributi quale persona attiva. Si veda anche il N. 2038.

- 2045 Gli assicurati considerati come non attivi sulla base del calcolo comparativo possono chiedere il computo o il rimborso dei contributi pagati sul reddito da attività lucrativa (v. N. 2139 segg.).
- 2046 I calcoli comparativi vanno effettuati solo se i contributi non sono considerati pagati conformemente ai N. 2071 segg.

Esempio: F è sposata ed esercita un'attività dipendente per un giorno alla settimana. Il coniuge versa contributi sul reddito da attività lucrativa superiori al doppio del contributo minimo. A prescindere dall'importo della sostanza o del reddito versato in forma di rendita, F. deve versare solo contributi salariali sul suo reddito da attività lucrativa.

2. Affiliazione a una cassa e assoggettamento delle persone senza attività lucrativa

2.1 Affiliazione ad una cassa

2.1.1 Principio

2047 Per principio le persone senza attività lucrativa sono affiliate alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio ([art. 118 cpv. 1 primo periodo OAVS](#)).

2.1.2 Eccezioni

2048 Alle persone seguenti si applicano regole speciali:

- 1/12
- coniugi o persone che vivono in unione domestica registrata senza attività lucrativa che aderiscono all'assicurazione ai sensi dell'[art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS](#) (v. N. 2049);
 - assicurati che beneficiano del pensionamento anticipato e i loro coniugi o partner che vivono in unione domestica registrata non attivi e soggetti all'obbligo contributivo (v. N. 2050 seg.);
 - studenti senza attività lucrativa (v. N. 2051);
 - membri di comunità religiose (v. N. 2052 seg.);
 - detenuti e internati (v. N. 2054 seg.).

2049 *I mariti o le mogli o le persone che vivono in unione domestica registrata, senza attività lucrativa, che aderiscono all'assicurazione ai sensi dell'[art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS](#) sono affiliati alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato ([art. 118 cpv. 1 secondo periodo OAVS](#); v. DOA).*

2050 Gli assicurati che beneficiano del pensionamento anticipato rimangono affiliati alla stessa cassa di compensazione se

- sono considerati non attivi soltanto a partire dall'anno civile in cui compiono i 58 anni,
- hanno versato in precedenza alla cassa contributi sul reddito conseguito quali indipendenti o, tramite il loro datore di lavoro, quali salariati.

2050. I partner degli assicurati che beneficiano del pensionamento
1 anticipato secondo il N. 2050 sono affiliati alla stessa cassa
1/12 di compensazione di questi ultimi (v. DCC).
- 2051 Gli *studenti senza attività lucrativa* (v. N. 2012 segg.) sono affiliati alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto di studio. Giusta l'[art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS](#), gli studenti assicurati sono invece affiliati alla Cassa svizzera di compensazione (v. DOA).
- 2052 I *membri di comunità religiose* (v. N. 2020 segg.) sono affiliati alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova il monastero o la casa madre oppure dove ha sede la direzione della comunità. Se il monastero o la casa madre si trovano all'estero, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui la comunità ha la sua direzione per la Svizzera. In mancanza di tale direzione, sono applicabili le regole generali d'affiliazione ([art. 118 cpv. 4 OAVS](#); v. anche le DCC).
- 2053 D'intesa con la comunità religiosa e le altre casse interessate, la cassa di compensazione competente può, nel caso singolo, adottare una regolamentazione differente.
- 2054 I *detenuti e gli internati* (v. N. 2031 seg.) sono affiliati alla cassa di compensazione in cui si trova l'istituto, purché quest'ultimo regoli i conti per i suoi ospiti con la cassa di compensazione cantonale ([art. 118 cpv. 4 OAVS](#); v. l'elenco degli istituti nell'Allegato 2)¹¹⁶.
- 2055 Per contro, la cassa di compensazione del Cantone di domicilio del detenuto o della persona internata è competente per il condono dei contributi giusta l'[art. 11 cpv. 2 LAVS](#) (v. N. 3070 segg.). Se la cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto non è la stessa di quella del Cantone di domicilio, la prima deve trasferire alla seconda gli atti necessari all'esame della domanda di condono.

2.2 Assoggettamento delle persone senza attività lucrativa

2.2.1 In generale

- 2056 Le casse cantonali di compensazione sono per principio competenti per quanto riguarda l'assoggettamento delle persone senza attività lucrativa. Rimangono riservati i N. 2049–2051.
- 2057 Le casse professionali e la Cassa di compensazione federale devono annunciare alla cassa di compensazione del Cantone del loro domicilio gli assicurati che sono loro affiliati quali persone senza attività lucrativa (v. N. 2050).
- 2058 Le casse di compensazione cantonali devono annunciare alle casse di compensazione competenti (v. N. 2047 e 2050) le persone senza attività lucrativa che presumibilmente non sono ancora affiliate.
- 2059 Al momento della fissazione della rendita le casse di compensazione devono esaminare se un assicurato ha cessato di esercitare un'attività lucrativa prima della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia. Se la cassa di compensazione presso cui è stata presentata la richiesta di rendita non è competente per fissare i contributi, annuncia l'assicurato alla competente cassa di compensazione (v. N. 2047 e 2050), la quale si pronuncia sull'obbligo contributivo e, all'occorrenza, assoggetta l'assicurato quale persona senza attività lucrativa. Di regola tale cassa di compensazione è anche competente per fissare la rendita.
- 2060 La Circolare sulla procedura nell'AI obbliga gli uffici AI a notificare in certi casi una copia della deliberazione d'assegnazione di una rendita AI alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'assicurato affinché quest'ultima possa verificare l'assoggettamento dell'assicurato come persona non attiva.

2061 Se un assicurato sostiene di non soddisfare le condizioni per essere considerato persona non attiva, deve provarlo (v. N. 2003 segg.).

2.2.2 Assicurati senza attività lucrativa sposati o che vivono in unione domestica registrata o vedovi

2062 I coniugi o le persone che vivono in unione domestica registrata senza attività lucrativa e le vedove o i vedovi senza attività lucrativa i cui contributi non sono considerati pagati per un determinato anno civile conformemente ai N. 2071 segg. devono rivolgersi alla cassa di compensazione competente (v. N. 2056 e [art. 28 cpv. 5 OAVS](#)).

2063 Dopo essere stati affiliati presso la cassa di compensazione, i coniugi o le persone che vivono in unione domestica registrata senza attività lucrativa continuano ad essere considerati persone non attive tenute a versare i contributi anche per gli anni successivi, a meno che dimostrino che i loro contributi sono considerati pagati conformemente ai N. 2071 segg.

2064 1/17 Se una persona assicurata intende appurare se il coniuge o il partner registrato ha pagato sufficienti contributi provenienti dall'attività lucrativa, inoltra una domanda in tal senso alla cassa di compensazione competente (N. 2056) entro il termine di prescrizione di cui all'[art. 16 cpv. 1 LAVS](#), allegando la copia del certificato di assicurazione AVS o della tessera d'assicurazione malattia del coniuge o del partner registrato, un certificato individuale di stato civile o un atto di famiglia.

2065 Se la cassa di compensazione viene a sapere che i contributi di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati conformemente ai N. 2071 segg., dà subito l'ordine di assoggettarla.

2066 Nei promemoria, nelle pubblicazioni ufficiali e per quanto riguarda le decisioni relative ai contributi le casse di compen-

sazione devono porre l'accento sull'obbligo di versare i contributi e d'informare cui sono sottoposti i coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa.

3. Obbligo contributivo

3.1 Inizio dell'obbligo contributivo

- 2067 Le persone che non esercitano un'attività lucrativa sono tenute a versare i contributi dal 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui compiono i 20 anni ([art. 3 cpv. 1 LAVS](#)).
- 2068 Le persone senza attività lucrativa che eleggono domicilio in Svizzera devono versare i contributi dal primo giorno del mese seguente quello in cui hanno eletto il loro domicilio.

3.2 Fine dell'obbligo contributivo

- 2069 Per le persone senza attività lucrativa l'obbligo contributivo si estingue quando raggiungono l'età di pensionamento ordinaria ([art. 3 cpv. 1 LAVS](#)), abbandonano il domicilio in Svizzera o muoiono (v. le DOA e le DCC).
- 2070 I contributi devono essere versati fino alla fine del mese in cui è sopraggiunto l'evento che ha fatto cessare l'obbligo contributivo (raggiungimento dell'età pensionabile, abbandono del domicilio in Svizzera o decesso).

3.3 Persone i cui contributi sono considerati pagati

- 2071 I contributi sono considerati pagati per:
- 1/16 – le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato è considerato attivo ai sensi dell'AVS (v. N. 2003 segg. e 2041 segg. [calcolo comparativo]; [art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS](#));
- le persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato senza percepire un salario in contanti ([art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS](#)), a condizione che i contributi sul reddito da attività lucrativa versati dal coniuge o dal partner

registrato – tenendo conto anche di quelli del datore di lavoro – ammontino almeno al *doppio del contributo minimo di 478franchi* (v. al riguardo la tavola sinottica riguardo all'obbligo contributivo delle persone sposate o che vivono in unione domestica registrata nell'Allegato 5)¹¹⁷.

- 2072 1/16 Questo vale anche se il coniuge o il partner registrato senza attività lucrativa è soggetto all'obbligo contributivo soltanto una parte dell'anno. Anche in questo caso, affinché i contributi siano considerati pagati, il coniuge o il partner registrato deve aver versato almeno il doppio del contributo minimo di 478 franchi¹¹⁸.

Esempio: durante tutto il 2016 A lavora come indipendente e versa contributi sul reddito da attività lucrativa per un importo di 712 franchi. Nell'ottobre 2016 la sua partner registrata B, che non esercita alcuna attività lucrativa, raggiunge l'età pensionabile ordinaria.

Affinché B sia esentata dall'obbligo contributivo dal gennaio all'ottobre 2016, nel 2016 A deve aver versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, ossia almeno 2 x 478 franchi = 956 franchi. Poiché questi contributi non sono stati versati, per i mesi da gennaio a ottobre, B è soggetta all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa¹¹⁹.

- 2073 1/16 La regola menzionata al N. 2071 si applica anche all'anno civile del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica, del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e della vedovanza o del decesso del partner registrato ([art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS](#)).

Esempi:

Matrimonio: A e B si sposano nel maggio 2016. Soltanto A svolge un'attività lucrativa. Affinché i contributi di B siano considerati pagati, nel 2016 A deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo

¹¹⁷	3 aprile	2014	9C_593/2013		DTF	140	V	98
¹¹⁸	7 dicembre	2000	VSI 2001	pag. 75	DTF	126	V	417
¹¹⁹	7 dicembre	2000	VSI 2001	pag.175	DTF	126	V	417

minimo (956 franchi). In tal caso, i contributi di B sono considerati pagati per l'*intero anno civile*.

Se, invece, A versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, B sottostà all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile del matrimonio, v. il N. 2079).

Divorzio: C e D divorziano nel maggio 2016. Soltanto C esercita un'attività lucrativa. Affinché i contributi di D siano considerati pagati, nel 2016 C deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (956 franchi). In tal caso, i contributi di D sono considerati pagati per l'*intero anno civile*.

Se, invece, C versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, D sottostà all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile del divorzio, v. il N. 2079).

Vedovanza: nel maggio 2016 F, la partner registrata di E – che non svolge alcuna attività lucrativa – muore. Nei mesi da gennaio a maggio F ha versato contributi salariali superiori a 956 franchi. I contributi di E sono quindi considerati pagati per *tutto* il 2016.

Se, invece, F avesse versato contributi inferiori al doppio del contributo minimo, E sarebbe soggetta all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile della vedovanza, v. i N. 2079, 2101 e 2122).

- 2074 Le regole menzionate al N. 2071 si applicano anche se il
1/15 coniuge o il partner registrato continua a lavorare dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento giusta l'[art. 21 LAVS](#) o dopo aver anticipato o rinviato la riscossione della rendita di vecchiaia ([art. 3 cpv. 4 lett. b LAVS](#)). Esse, invece, non si applicano se il coniuge esercitante un'attività lucrativa non è assoggettato alle disposizioni svizzere in materia di assicurazioni sociali. In tal caso non vi è neanche stato alcun versamento di contributi in Svizzera¹²⁰.

120

3 aprile

2014

9C_593/2013

DTF

140

V

98

2075 Le persone i cui contributi sono considerati pagati non sono autorizzate a versarne volontariamente. Non è ammesso neanche il versamento volontario di contributi da parte di persone senza attività lucrativa non soggette all'obbligo contributivo¹²¹.

4. Basi di calcolo e calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa

4.1 Principi del calcolo dei contributi

4.1.1 Contributo minimo

2076 Devono versare il contributo minimo:

- 1/12 – gli studenti senza attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni ([art. 10 cpv. 2 lett. a LAVS](#))¹²². Dopo questa data devono versare contributi in base alle loro condizioni sociali;
- le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico ([art. 10 cpv. 2 lett. b LAVS](#));
- le persone senza attività lucrativa sostenute finanziariamente da terzi (art. 10 cpv. 2 lett. c LAVS). Non fanno parte di questo gruppo gli assicurati che, spontaneamente e senza costrizione economica, ricevono prestazioni da terzi¹²³;
- le persone senza attività lucrativa che beneficiano di prestazioni complementari in virtù della LPC ([art. 28 cpv. 6 OAVS](#)). Nel calcolo del fabbisogno vitale ai sensi della LPC può presentarsi la situazione seguente: finché si tiene conto del contributo delle persone senza attività lucrativa calcolato giusta l'[art. 28 cpv. 1–4 OAVS](#), le spese riconosciute (vanno presi in considerazione i contributi versati alle assicurazioni sociali giusta l'[art. 10 cpv. 3 lett. c LPC](#))

¹²¹	28 febbraio	1949	RCC	1949	pag.195				
	24 aprile	1950	RCC	1950	pag.255	DTFA	1950	pag.	28
¹²²	30 maggio	1989	RCC	1989	pag.532	DTF	115	V	65
¹²³	10 gennaio	1973	RCC	1973	pag.398	DTF	99	V	145
	18 aprile	1983	RCC	1983	pag.518				

superano i redditi computabili. Tuttavia, se si esamina il diritto alle PC tenendo conto del contributo minimo, non vi sarebbe alcun diritto alle PC. Per questi casi limite l'[art. 28 cpv. 6 OAVS](#) prevede quindi di tenere conto del contributo delle persone senza attività lucrativa più elevato calcolato secondo le regole usuali. Nei casi limite, per fissare i contributi si deve eseguire un paragone (esempio di caso limite e di calcolo nell'Allegato 7).

4.1.2 Contributi graduati

2077 Le persone senza attività lucrativa che non sono tenute al pagamento del contributo minimo (v. N. 2076) devono versare contributi fissati secondo le loro condizioni sociali, valutate in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita ([art. 10 cpv. 1 LAVS](#); [art. 28 cpv. 1 OAVS](#))¹²⁴.

4.1.3 Assicurati sposati o che vivono in unione domestica registrata

2078 Per gli assicurati sposati e per quelli che vivono in unione domestica registrata le condizioni sociali corrispondono alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati ([art. 28 cpv. 4 primo periodo OAVS](#)). I loro contributi sono quindi calcolati, indipendentemente dal regime dei beni, sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati¹²⁵. Questo si applica anche in

¹²⁴	20 giugno	1964	RCC	1965	pag. 93	–			
	11 ottobre	1985	RCC	1986	pag.350	–			
¹²⁵	24 marzo	1972	RCC	1972	pag.550	DTF	98	V	92
	6 giugno	1975	RCC	1976	pag.153	DTF	101	V	177
	4 maggio	1977	RCC	1977	pag.402	–			
	13 settembre	1977	RCC	1978	pag. 30	DTF	103	V	49
	29 luglio	1991	RCC	1991	pag.433	–			
	3 marzo	1994	VSI	1994	pag.174	–			
	3 marzo	1999	VSI	1999	pag.118	–			

caso di separazione giudiziale dei coniugi o dei partner registrati¹²⁶ o quando solo un coniuge o un partner registrato è affiliato all'AVS ed è soggetto all'obbligo contributivo¹²⁷.

2079 *Nell'intero anno civile in cui è stato concluso il matrimonio o è stata registrata l'unione domestica*, per il calcolo dei contributi è determinante la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati ([art. 28 cpv. 4 secondo periodo OAVS](#)).

Nell'intero anno civile in cui è stato pronunciato il divorzio o lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata sono invece determinanti la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita individuali ([art. 28 cpv. 4 terzo periodo OAVS](#)).

Nell'anno civile della vedovanza o del decesso del partner registrato, per il periodo fino al giorno del decesso è determinante la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati; per il periodo seguente il giorno del decesso sono determinanti la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita individuali ([art. 28 cpv. 4 ultimo periodo OAVS](#)).

4.2 Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti

4.2.1 Cosa fa parte della sostanza determinante?

2080 La sostanza determinante di una persona senza attività lucrativa è costituita dalla totalità della sostanza netta in suo possesso in Svizzera e all'estero.

2081 Fanno anche parte della sostanza determinante delle persone senza attività lucrativa:

- i beni di cui hanno l'usufrutto¹²⁸;
- i beni dei figli di cui hanno il godimento¹²⁹. Fino a prova del contrario, il diritto di godimento è presupposto;

¹²⁶	17	luglio	2009	9C_572/2008		DTF	135	V	361
¹²⁷	28	luglio	1999	VSI 1999	pag.204	DTF	125	V	230
¹²⁸	3	febbraio	1969	RCC 1969	pag.340	–			
	6	giugno	1975	RCC 1976	pag.153	DTF	101	V	177
¹²⁹	6	giugno	1975	RCC 1976	pag.153	DTF	101	V	177

- i crediti patrimoniali di una persona divorziata o la cui unione domestica registrata è stata sciolta giudizialmente o i pagamenti a rate, se non sono stati versati alla scadenza del termine fissato, nella misura in cui siano scaduti e recuperabili¹³⁰;
- il valore di riscatto delle assicurazioni sulla vita¹³¹.

2082 I debiti devono essere dedotti dalla sostanza lorda. Essi comprendono anche le prestazioni ricorrenti che gravano sulla sostanza derivanti da obblighi contrattuali o da negozi giuridici a causa di decesso (vitalizi, usufrutti ecc.) e il cui importo è noto. Non possono invece essere dedotte le prestazioni di sostentamento o d'assistenza del diritto di famiglia.

2083 Le prestazioni periodiche concesse a terzi devono essere moltiplicate per 20 e questo risultato va dedotto dalla sostanza determinante¹³².

2084 Le prestazioni periodiche che l'assicurato, sulla base della propria sostanza, deve versare all'ex coniuge o all'ex partner registrato non possono essere dedotte dalla sostanza¹³³.

2085 Per gli assicurati sposati o che vivono in unione domestica registrata, si vedano i N. 2078 seg.

2086 Per quanto riguarda il calcolo temporale, si vedano i N. 2095 segg. e, per il calcolo della sostanza determinante, i N. 2102 segg.

¹³⁰	12 dicembre	1978	RCC	1979	pag.348	DTF	104	V	181
	7 maggio	2001	VSI	2001	pag.186	–			
¹³¹	5 marzo	2001	VSI	2001	pag.183	–			
¹³²	26 aprile	1954	RCC	1954	pag.254	–			
	11 ottobre	1985	RCC	1986	pag.350	–			
¹³³	10 marzo	1960	RCC	1960	pag.286	DTFA	1960	pag.	38
	7 maggio	2001	VSI	2001	pag.189	–			

4.2.2 Cosa fa parte del reddito determinante conseguito in forma di rendita?

- 2087 Sono considerate redditi conseguiti in forma di rendita
1/16 determinanti per il calcolo dei contributi le prestazioni periodiche (conseguite in Svizzera e all'estero) che non sono né reddito da attività lucrativa della persona soggetta a contributi né provento della sostanza determinante.
- 2088 Rientrano nella definizione di redditi conseguiti in forma di rendita tutte le prestazioni ricorrenti che influiscono sulle condizioni sociali dell'assicurato, anche quando sono irregolari e di importo variabile. È irrilevante che le prestazioni siano concesse in base a un obbligo giuridico o volontariamente¹³⁴.
- 2089 Sono considerati reddito conseguito in forma di rendita in
1/16 particolare:
- le rendite di vecchiaia e vedovili dell'AVS;
 - l'anticipo AVS concesso da un istituto di previdenza¹³⁵;
 - rendite e pensioni d'ogni genere concesse agli assicurati tenuti a versare i contributi, comprese quelle erogate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero¹³⁶;
 - le prestazioni periodiche che i datori di lavoro versano a ex salariati e che non erano soggette all'AVS ai sensi dell'[art. 7 lett. q OAVS](#);
 - le prestazioni periodiche versate dai datori di lavoro ai superstiti di ex salariati¹³⁷;

¹³⁴	5 luglio	1974	RCC	1975	pag. 29	–			
	12 dicembre	1978	RCC	1979	pag.348	DTF	104	V	181
	28 marzo	1979	RCC	1979	pag.551	–			
	29 luglio	1991	RCC	1991	pag.433	–			
	3 marzo	1994	VSI	1994	pag.174	–			
	3 marzo	1994	VSI	1994	pag.207	–			
¹³⁵	12 agosto	1987	RCC	1988	pag.184	–			
¹³⁶	13 ottobre	1949	RCC	1949	pag.473	DTFA	1949		pag.175
	17 ottobre	1984	RCC	1985	pag.158	–			
	12 agosto	1987	RCC	1988	pag.184	–			
	29 luglio	1991	RCC	1991	pag.433	–			
	3 marzo	2004	VSI	2004	pag.168	–			
	11 marzo	2015	9C_617/2014			DTF	141	V	186
¹³⁷	27 aprile	1951	RCC	1951	pag.244	DTFA	1951		pag.126
	9 ottobre	1952	–			DTFA	1952		pag.183

- le prestazioni per la formazione e il perfezionamento ai sensi dell'[art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS](#) (v. DSD);
- le indennità giornaliere concesse da casse malati e da altri istituti d'assicurazione¹³⁸;
- l'assistenza ai disoccupati secondo il diritto cantonale;
- i vitalizi il cui valore non è quantificabile. Gli interessi dei prestiti per il finanziamento di questi vitalizi non possono essere dedotti dal reddito conseguito in forma di rendita ([art. 516 segg. CO](#))¹³⁹;
- le prestazioni che provengono da contratti di vitalizio ([art. 521 segg. CO](#)) e da contratti analoghi che si basano sul trasferimento di beni patrimoniali;
- il valore locativo dell'alloggio su cui il beneficiario possiede un diritto d'abitazione ([art. 776 segg. CC](#));
- il valore locativo di un alloggio messo gratuitamente a disposizione¹⁴⁰;
- l'importo delle spese di sostentamento valutato dalle autorità fiscali per l'imposizione secondo il dispendio giusta l'[art. 14 LIFD](#)¹⁴¹;
- i benefici patriziali in contanti e in natura;
- le prestazioni periodiche provenienti dalla vendita di brevetti, dalla cessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore, purché non si tratti di un reddito da attività lucrativa¹⁴² (v. DSD);
- le prestazioni fornite regolarmente da un terzo (p. es. da un amico)¹⁴³;
- le rendite per i figli dell'AVS cui ha diritto il beneficiario di una rendita di vecchiaia ([art. 22^{ter} LAVS](#)) versate con la rendita di vecchiaia alla persona soggetta a contribuzione;
- le rendite per i figli per le quali questi ultimi non hanno un diritto proprio (ad esempio le rendite per i figli complementari alla rendita di vecchiaia LPP giusta l'[art. 17 LPP](#) o alla rendita d'invalidità LPP giusta l'[art. 25 LPP](#))¹⁴⁴;

138	18 settembre	1950	RCC	1950	pag.458	–			
	29 ottobre	1979	RCC	1980	pag.211	–			
139	2 febbraio	2006	H	160/05		–			
140	20 giugno	1964	RCC	1965	pag. 93	–			
141	28 maggio	2015	9C	797/2014		DTF	141	V	377
142	18 aprile	1951	RCC	1951	pag.236	–			
143	5 luglio	1974	RCC	1975	pag. 29	–			
144	24 luglio	1990	RCC	1990	pag.454	–			

- gli assegni per figli e di formazione cui ha diritto la persona senza attività lucrativa;
- le prestazioni versate a una persona assicurata in seguito a un divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. Non ne fanno parte le prestazioni di mantenimento versate ai figli¹⁴⁵;
- il reddito da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato con cui quest'ultimo/a non è soggetto/a all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera¹⁴⁶.

2090 Non sono considerati reddito determinante
1/12 conseguito in forma di rendita:

- le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia, purché non rientrino nel caso citato al N. 2089 ([art. 328 segg. CC](#));
- le prestazioni versate ai sensi della LPC;
- le prestazioni assistenziali regolari dell'aiuto sociale;
- tutte le prestazioni di rendita dell'AI federale ([art. 28 cpv. 1 OAVS](#));
- le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAVS, della LPP e della LAINF)¹⁴⁷;
- il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione¹⁴⁸;
- le prestazioni periodiche del datore di lavoro versate al termine del rapporto di lavoro e sul cui valore capitalizzato sono stati prelevati contributi al momento del primo versamento ai sensi dell'[art. 7 lett. q OAVS](#)¹⁴⁹;
- gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.

¹⁴⁵	15 ottobre	1957	RCC	1958	pag. 66	DTFA	1957	pag.256
	27 giugno	1959	RCC	1959	pag.398	DTFA	1959	pag.124
¹⁴⁶	3 marzo	1994	VSI	1994	pag.174	DTF	120	V 163
	28 luglio	1999	VSI	1999	pag.204	DTF	125	V 230
¹⁴⁷	24 luglio	1990	RCC	1990	pag.454	–		
¹⁴⁸	11 aprile	1953	RCC	1953	pag.214	–		
	6 giugno	1975	RCC	1976	pag.153	DTF	101	V 177
	28 marzo	1979	RCC	1979	pag.551	–		
	3 marzo	1994	VSI	1994	pag.207	–		
¹⁴⁹	8 settembre	2005	H 242/04			–		

- 2091 Anche la rendita percepita da un assicurato e versata all'ex coniuge o all'ex partner registrato fa parte del reddito determinante conseguito in forma di rendita. Questo significa che la rendita che l'assicurato versa all'ex coniuge o all'ex partner registrato prelevandola dal reddito conseguito in forma di rendita non può essere dedotta dal reddito determinante¹⁵⁰.
- 2092 La nozione di reddito conseguito in forma di rendita secondo il diritto dell'AVS non è identica a quella nell'ambito dell'imposta federale diretta¹⁵¹.
- 2093 Per i coniugi e le persone che vivono in unione domestica registrata, si vedano i N. 2078 seg.
- 2094 Per il calcolo temporale dei contributi, si vedano i N. 2095 segg. e, per la determinazione del reddito conseguito in forma di rendita e della sostanza, i N. 2102 seg. e 2108 segg.

4.3 Calcolo temporale dei contributi

- 2095 I contributi sono fissati per ogni anno di contribuzione. Per anno di contribuzione s'intende l'anno civile.

4.3.1 Obbligo contributivo per l'intero anno

- 2096 Se l'assicurato è soggetto all'*obbligo contributivo per l'intero anno*, per il calcolo dei contributi sono determinanti:
- la sostanza (v. N. 2080 segg.) al 31 dicembre dell'anno di contribuzione e
 - il reddito conseguito in forma di rendita nell'anno di contribuzione moltiplicato per 20 (v. N. 2087 segg.).

¹⁵⁰	10 marzo	1960	RCC	1960	pag.286	DTFA	1960	pag. 38
	7 maggio	2001	VSI	2001	pag.186	–		
¹⁵¹	7 giugno	1956	RCC	1956	pag.319	DTFA	1956	pag.113
	12 dicembre	1978	RCC	1979	pag.348	DTF	104	V 181
	17 ottobre	1984	RCC	1985	pag.158	–		
	29 luglio	1991	RCC	1991	pag.433	–		

4.3.2 Obbligo contributivo inferiore a un anno

- 2097 L'assicurato non è tenuto a versare contributi per l'intero anno se:
- è assicurato per l'intero anno di contribuzione ma è tenuto a versare i contributi solo durante una parte dell'anno (raggiungimento dell'età pensionabile);
 - è assicurato, e quindi tenuto a versare i contributi, soltanto durante una parte dell'anno di contribuzione (arrivo dall'estero; partenza all'estero; decesso).
- 2098 In caso di *obbligo contributivo inferiore a un anno* il reddito
1/09 conseguito in forma di rendita durante i mesi in cui l'assicurato è tenuto a versare i contributi e moltiplicato per 20 è calcolato su dodici mesi e sommato alla sostanza determinante ([art. 29 cpv. 6 OAVS](#))¹⁵². Il reddito conseguito in forma di rendita durante i mesi in cui l'assicurato *non* è tenuto a versare contributi non può essere preso in considerazione per il calcolo di questi ultimi.
2098. *Esempio:* Il 1° aprile X raggiunge l'età di pensionamento
1 ordinaria. Fino a quel momento ha percepito una rendita AVS
1/16 anticipata e una rendita LPP. Il reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a marzo è ammontato a 9000 franchi. Al 31 dicembre X dispone di una sostanza di 600 000 franchi. Il reddito conseguito in forma di rendita durante tre mesi è calcolato su un anno: (al mese: 9000 : 3) X 12 = fr. 36 000.
- Esso è moltiplicato per 20 e la sostanza viene aggiunta:
fr. 36 000 x 20 = fr. 720 000 + fr. 600 000 = fr. 1 320 000.
Conformemente alla tavola scalare dei contributi per le persone senza attività lucrativa (si arrotonda a fr. 1 300 000), il contributo annuo ammonta a 2562.50 franchi. Poiché X è soggetto all'obbligo contributivo solo durante 3 mesi, deve pagare solo i 3/12 (trimestre), ossia **640.50 franchi**.
- 2099 Anche in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno
1/09 è di regola determinante la sostanza calcolata dalle autorità fiscali per quell'anno civile. L'assicurato tenuto a versare i

contributi può però chiedere che si tenga conto della sostanza alla fine dell'obbligo contributivo (data della partenza o del decesso), se essa diverge considerevolmente da quella calcolata dalle autorità fiscali ([art. 29 cpv. 6 OAVS](#)).

2100 soppresso
1/09

4.3.3 Caso speciale: anno della vedovanza

- 2101 Nell'anno della *vedovanza* sono determinanti due basi separate per il calcolo dei contributi del coniuge superstite (v. esempio al N. 2122):
1. fino al giorno del decesso: la metà della sostanza comune al giorno del decesso e la metà del reddito comune conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 e calcolato su dodici mesi ([art. 28 cpv. 4 primo periodo OAVS](#));
 2. a partire dal giorno del decesso: la sostanza individuale al 31 dicembre e il reddito individuale in forma di rendita moltiplicato per 20 e calcolato su dodici mesi conseguito dal coniuge superstite dal giorno del decesso al 31 dicembre ([art. 28 cpv. 4 ultimo periodo](#) in combinato disposto con il [cpv. 1 OAVS](#)).

4.4 Determinazione della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita determinanti

4.4.1 In generale

- 2102 Per la determinazione della sostanza e del reddito
1/11 conseguito in forma di rendita determinanti sono applicabili le disposizioni vigenti per le persone esercitanti un'attività indipendente e le direttive sulla procedura in merito alla determinazione del reddito determinante (in particolare i N. 1208–1229 e 1241–1263; [art. 29 cpv. 7 OAVS](#)). Al momento della richiesta bisogna indicare che si chiede una comunicazione

fiscale per persone senza attività lucrativa («2» = NA, non attive, compresi i dati di base).

1/11 **4.4.2 Determinazione della sostanza determinante**

- 2103 Le autorità fiscali cantonali determinano la sostanza in base
1/11 alla tassazione cantonale corrispondente passata in giudizio e la comunicano alla cassa di compensazione ([art. 29 cpv. 3 OAVS](#)).
- 2104 Per i beni immobili, le autorità fiscali cantonali tengono conto
1/11 dei valori di ripartizione intercantionali. Le comunicazioni sono vincolanti.
- 2105 Se le autorità fiscali non possono comunicare l'ammontare
1/11 della sostanza, quest'ultimo è calcolato dalla cassa di compensazione.
- 2106 Se la sostanza di un assicurato, incluso il reddito conseguito
1/11 in forma di rendita capitalizzato, è manifestamente inferiore a 300 000 franchi, le casse di compensazione possono rinunciare a chiedere una comunicazione fiscale, a condizione che possano procurarsi i dati determinanti in altro modo.
- 2107 Per la determinazione della sostanza al giorno di riferimento,
1/11 si vedano i N. 2096, 2098, 2099 e 2101.

4.4.3 Determinazione del reddito determinante conseguito in forma di rendita

- 2108 Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere determi-
1/11 nato dalle casse di compensazione. Le rendite dell'AVS vanno determinate sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. A tal fine, un servizio web è a disposizione delle casse di compensazione. Per la determinazione delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio ([art. 29 cpv. 4 OAVS](#)). Tuttavia, le comunicazioni di queste

autorità non sono vincolanti per le casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS.

- 2109 1/11 L'assicurazione militare comunica periodicamente le sue rendite, non soggette all'imposta federale diretta, all'Ufficio centrale di compensazione (UCC), che le suddivide secondo il Cantone di domicilio dei beneficiari e comunica i dati a ogni cassa di compensazione cantonale mediante il sistema informatico. Al riguardo sono applicabili le «Technischen Weisungen für den Datenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren» (d/f; modulo 318.106.04) e le «Technischen Weisungen für den Datenaustausch in XML mit der ZAS» (d/f; modulo 318.106.03).
- 2110 Il reddito conseguito in forma di rendita versato in valuta estera deve essere convertito in franchi svizzeri sulla base della tabella «Corsi annui medi delle divise in Svizzera» pubblicata nei listini dei corsi dell'AFC. I listini dei corsi sono disponibili sul sito Internet www.estv.admin.ch (servizi / corsi / imposta federale diretta).
- 2111 1/11 Se la persona senza attività lucrativa è affiliata a una cassa professionale, la cassa cantonale di compensazione informa la competente cassa professionale dell'arrivo della comunicazione fiscale.
- 2112 In caso di durata contributiva inferiore a un anno, bisogna determinare il reddito effettivamente conseguito in forma di rendita nel periodo corrispondente (v. anche N. 2098).

4.5 Calcolo dei contributi

- 2113 I contributi degli assicurati senza attività lucrativa che devono versare un contributo superiore a quello minimo sono calcolati in base alla tabella figurante nell'[art. 28 OAVS](#). Il reddito

conseguito in forma di rendita è moltiplicato per 20 e aggiunto alla sostanza¹⁵³. Per quanto riguarda la base di calcolo (sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti), si vedano i N. 2080 segg. e i N. 2095 segg. (calcolo temporale).

- 2114 In caso di obbligo contributivo *per l'intero anno* l'importo dei contributi dovuti figura nella tabella «Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa» (modulo 318.114 dfi).
- 2115 In caso di obbligo contributivo *inferiore a un anno*, l'importo previsto dalla tabella dei contributi è calcolato pro rata temporis secondo il numero di mesi in cui l'assicurato è stato tenuto a versare i contributi ([art. 29 cpv. 6 OAVS](#))¹⁵⁴.
- 2116 I contributi dovuti dal *coniuge superstite* nell'anno della vedovanza comprendono:
- i contributi calcolati pro rata temporis dovuti fino al giorno del decesso conformemente alle basi di calcolo e
 - i contributi calcolati pro rata temporis dovuti per il periodo successivo al giorno del decesso conformemente alle basi di calcolo (N. 2101; v. anche l'esempio al N. 2122).

4.6 Esempi concernenti il calcolo temporale e il calcolo dei contributi

4.6.1 Esempi in caso di obbligo contributivo per l'intero anno

- 2117 *Esempio 1: persona non sposata*
- 1/16 A non è sposato e per tutto il 2016 è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Dispone di un reddito mensile conseguito in forma di rendita di 3000 franchi (variante: 1000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante: 50 000 franchi).

¹⁵³20 giugno 1964 RCC 1965 pag. 93 –
¹⁵⁴ 6 giugno 2007 H 200/06 DTF 133 V 394

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
<p><i>Esempio 1</i></p> <p>Sostanza al 31.12.2016: 500 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a dicembre 2016 moltiplicato per 20: 20 x 36 000 franchi = 720 000 franchi <i>Base di calcolo: 1 220 000 franchi</i></p>	<p>Contributo annuo conformemente alla tabella: <i>2357.50 franchi</i></p>
<p><i>Variante con il contributo minimo</i></p> <p>Sostanza al 31.12.2016: 50 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a dicembre 2016 moltiplicato per 20: 20 x 12 x 1000 franchi = 240 000 franchi <i>Base di calcolo: 290 000 franchi</i></p>	<p>Contributo annuo conformemente alla tabella: <i>478 franchi</i> (contributo minimo)</p>

2118 *Esempio 2: persona sposata o che vive in unione domestica*
1/16 *registrata*

B e C sono sposati e per tutto il 2016 sono tenuti a versare i contributi quali persone senza attività lucrativa. Per l'intero anno conseguono un reddito in forma di rendita di 40 000 franchi. La sostanza della coppia al 31 dicembre ammonta a 1 milione di franchi.

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
<p><i>Contributi B:</i></p> <p>metà della sostanza della coppia al 31.12.2016: 500 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dalla coppia nel 2016 moltiplicato per 20: 400 000 franchi <i>Base di calcolo: 900 000 franchi</i></p>	<p>Contributo annuo conformemente alla tabella: <i>1742.50 franchi</i></p>
<p><i>Contributi C:</i></p> <p>Identica alla base di calcolo di B.</p>	<p>C paga gli stessi contributi di B.</p>

4.6.2 Esempi in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno (partenza all'estero, arrivo dall'estero, raggiungimento dell'età pensionabile, decesso)

- 2119 *Esempio 3: arrivo dall'estero di una persona non sposata*
 1/16 D non è sposato. Il 1° agosto 2016 arriva in Svizzera. Da agosto a dicembre è assicurato e tenuto a versare i contributi. Nei cinque mesi in cui è soggetto all'obbligo contributivo consegue un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi (variante 1: 5000 franchi; variante 2: 90 000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante 1: 50 000 franchi; variante 2: 5 milioni di franchi).

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
Sostanza al 31.12.2016: 500 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2016 moltiplicato per 20 (20 x 15 000 franchi = 300 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 720 000 franchi <i>Base di calcolo: 1 220 000 franchi</i>	5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (2357.50 franchi): <i>982.50 franchi</i>
<i>Variante 1 con calcolo pro rata del contributo minimo</i> Sostanza al 31.12.2016: 50 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2016 moltiplicato per 20 (20 x 5000 franchi = 100 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 240 000 franchi <i>Base di calcolo: 290 000 franchi</i>	5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (478 franchi): <i>199 franchi</i>
<i>Variante 2 con calcolo pro rata del contributo massimo</i> Sostanza al 31.12.2016: 5 mio. di franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2016 moltiplicato per 20 (20 x 90 000 = 1 800 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 4 320 000 franchi <i>Base di calcolo: 9 320 000 franchi</i>	5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (23 900 franchi): <i>9958.50 franchi</i>

2120 *Esempio 4: una persona che vive in unione domestica*
 1/16 *registrata raggiunge l'età pensionabile*

E vive in unione domestica registrata con F. Non esercita alcuna attività lucrativa e nel maggio 2016 raggiunge l'età pensionabile. Per l'intero anno civile F è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Da gennaio a maggio i partner conseguono un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi; da giugno a dicembre il loro reddito in forma di rendita è pari a 21 000 franchi. La loro sostanza al 31 dicembre ammonta a 800 000 franchi.

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
<p><i>Contributi E:</i></p> <p>metà della sostanza dei partner registrati al 31.12.2016: 400 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dai partner registrati da gennaio a maggio 2016 moltiplicato per 20 ($\frac{1}{2} 20 \times 15\ 000$ franchi = 150 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 360 000 franchi</p> <p><i>Base di calcolo: 760 000 franchi</i></p>	<p>5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (1435 franchi):</p> <p><i>598 franchi</i></p>
<p><i>Contributi F:</i></p> <p>metà della sostanza dei partner registrati al 31.12.2016: 400 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dai partner registrati nel 2009 moltiplicato per 20 ($\frac{1}{2} 20 \times 15\ 000$ franchi = complessivamente 36 000 franchi): 360 000 franchi</p> <p><i>Base di calcolo: 760 000 franchi</i></p>	<p>Contributo annuo conformemente alla tabella:</p> <p>1435 franchi</p>

- 2121 *Esempio 5: partenza all'estero di una persona sposata*
 1/16 G è sposato con H. Entrambi abitano in Svizzera. H lavora in uno Stato contraente ed è assoggettato alle assicurazioni sociali di questo Stato. G non svolge alcuna attività lucrativa. In settembre la coppia parte all'estero. La loro sostanza al giorno della partenza ammonta a 2 milioni di franchi. Il reddito dall'attività lucrativa che H ha conseguito da gennaio a settembre 2016 ammonta a 9000 franchi mensili. La metà di questo reddito è preso in considerazione come reddito conseguito in forma di rendita determinante per il calcolo dei contributi di G.

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
<p><i>Contributi G:</i> metà della sostanza della coppia alla data della partenza: 1 mio. di franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a settembre 2016 moltiplicato per 20 ($\frac{1}{2} \times 20 \times 81\ 000$ franchi = 810 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 1,08 mio. di franchi <i>Base di calcolo: 2,08 mio. di franchi</i></p>	<p>9/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (4407.50 franchi): <i>3305.70 franchi</i></p>

4.6.3 Esempio per il calcolo dei contributi nell'anno della vedovanza

2122 *Esempio 6: vedovanza nell'anno di contribuzione*

1/16 I muore nel giugno 2016. Lascia la moglie K. Fino al giorno del decesso la coppia conseguiva un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 2000 franchi mensili. La sostanza della coppia al giorno del decesso ammontava a 400 000 franchi. Dal decesso di I fino alla fine dell'anno K consegue un reddito in forma di rendita di 1500 franchi mensili. La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 300 000 franchi.

<i>Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti</i>	<i>Importo dei contributi</i>
<p><i>Coniuge deceduto I:</i> metà della sostanza della coppia al giorno del decesso: 200 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a giugno 2016 moltiplicato per 20 ($\frac{1}{2} \times 20 \times 12\ 000$ franchi = 120 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 240 000 franchi <i>Base di calcolo: 440 000 franchi</i></p>	<p>6/12 del contributo conformemente alla tabella (717.50 franchi): <i>358.80 franchi</i></p>
<p><i>Coniuge superstite K:</i> 1. Contributo da gennaio a giugno 2016: metà della sostanza della coppia al giorno del decesso: 200 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a giugno 2016 moltiplicato per 20 ($\frac{1}{2} \times 20 \times 12\ 000$ franchi = 120 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 240 000 franchi <i>Base di calcolo: 440 000 franchi</i></p>	<p>6/12 del contributo conformemente alla tabella (717.50 franchi): <i>358.80 franchi</i></p>
<p>2. Contributi da luglio a dicembre 2016: sostanza al 31.12.2016: 300 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da luglio a dicembre 2016 moltiplicato per 20 ($20 \times 9000 = 180\ 000$ franchi) e calcolato su dodici mesi: 360 000 franchi <i>Base di calcolo: 660 000 franchi</i></p>	<p>6/12 del contributo conformemente alla tabella (1230 franchi): <i>615 franchi</i></p>
<p>Totale dei contributi dovuti da K per il 2016:</p>	<p>358.80 + 615 = 973.80 franchi</p>

5. Fissazione dei contributi (decisione)

- 2123 I contributi calcolati conformemente ai N. 2113 segg. devono essere fissati mediante decisione.
- 2124 La decisione di fissazione dei contributi deve contenere:
- 1/11
- l'anno di contribuzione per cui è valida;
 - l'ammontare della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita determinanti come anche il/i giorno/i di riferimento per la determinazione della sostanza;
 - l'ammontare del contributo annuo e del contributo alle spese amministrative;
 - l'annotazione che l'assicurato deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa se, durante l'anno, non consegue nessun reddito da attività lucrativa o, pur conseguendone uno, è ugualmente considerato persona senza attività lucrativa conformemente ai N. 2033 segg. (persona che non esercita durevolmente un'attività a tempo pieno);
 - l'annotazione che i contributi versati sul reddito da attività lucrativa possono essere conteggiati su quelli che l'assicurato deve versare come persona senza attività lucrativa (v. N. 2045);
 - l'annotazione che l'assicurato può richiedere la riduzione o il condono dei contributi;
 - l'indicazione dei mezzi d'impugnazione (v. la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC).

6. Riscossione dei contributi

6.1 In generale

- 2125 I contributi devono essere versati di regola ogni trimestre ([art. 34 cpv. 1 lett. b OAVS](#)).
- 2126 I contributi possono essere versati ogni anno se:
- sono stati condonati e devono quindi essere versati dal Cantone di domicilio;
 - l'obbligo di versare i contributi come persona non attiva può essere determinato solo alla fine dell'anno;
 - si tratta del contributo minimo.

- 2127 In generale si applicano le DRC.
- 2128 Si applicano disposizioni speciali per la riscossione dei contributi di
- studenti (v. N. 2147 segg.);
 - detenuti e internati (v. N. 2170 seg.);
 - richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (v. N. 2172 seg.).

6.2 Contributi d'acconto

6.2.1 Principio

- 2129 Nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a
1/10 pagare i contributi devono versare contributi d'acconto a scadenze periodiche (di regola ogni trimestre; v. DRC; [art. 24 e 25](#) in combinato disposto con l'[art 29 cpv. 7 OAVS](#)), fissati a titolo provvisorio dalla cassa di compensazione.
- 2130 Dopo la fissazione definitiva dei contributi la cassa procede alla compensazione (v. N. 2137 seg.).

6.2.2 Fissazione dei contributi d'acconto

- 2131 Le casse di compensazione stabiliscono i contributi
1/10 d'acconto sulla base della sostanza determinante presumibile e del reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione. Si fondano di regola sulla sostanza e sul reddito conseguito in forma di rendita determinanti per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (v. l'[art. 24 cpv. 2](#) in combinato disposto con l'[art. 29 cpv. 7 OAVS](#)).
- 2132 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni concernenti la fissazione dei contributi d'acconto per i lavoratori indipendenti (N. 1146 segg.).

6.2.3 Rilevante divergenza dal reddito conseguito in forma di rendita e dalla sostanza presumibili

- 2133 1/10 Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che la sostanza presumibile, incluso il reddito conseguito in forma di rendita capitalizzato, diverge in modo rilevante dall'importo effettivo, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (v. l'[art. 24 cpv. 3](#) in combinato disposto con l'[art. 29 cpv. 7 OAVS](#)).
- 2134 Le persone tenute a pagare i contributi devono comunicare alle casse di compensazione rilevanti divergenze constatate durante o dopo l'anno di contribuzione.
- 2135 Si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento.
- 2136 1/14 Per quanta riguardo la rilevante divergenza dal reddito conseguito in forma di rendita e dalla sostanza presumibili, si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti (N. 1153 segg.).

6.3 Compensazione

- 2137 1/11 In base alla decisione di fissazione dei contributi (N. 2123 seg.) la cassa di compensazione procede alla compensazione con i contributi d'acconto pagati (v. l'[art. 25](#) in combinato disposto con l'[art. 29 cpv. 7 OAVS](#)).
- 2138 Le disposizioni concernenti la compensazione dei contributi per i lavoratori indipendenti si applicano per analogia (N. 1185 segg.).

6.4 Computo e restituzione dei contributi versati sul reddito da attività lucrativa

- 2139 Se un assicurato considerato come non attivo per un anno civile (v. N. 2033 segg.) ha versato per tale anno contributi sul reddito da attività lucrativa, su richiesta tali contributi, unitamente a quelli del datore di lavoro, devono essere computati

su quelli dovuti dall'assicurato come persona senza attività lucrativa ([art. 30 OAVS](#)).

- 2140 Gli assicurati devono provare il versamento dei contributi sul reddito da attività lucrativa alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi per le persone senza attività lucrativa (v. N. 2047 segg.).
Essi possono fornire tale prova presentando certificati di salario da cui risulta che i contributi sono stati dedotti oppure un attestato del datore di lavoro o della cassa di compensazione che ha riscosso i contributi in questione.
- 2141 Il computo o la restituzione dei contributi presuppone la notifica della decisione di fissazione dei contributi dovuti dall'assicurato quale persona senza attività lucrativa.
- 2142 Se, al momento della notifica della decisione, i contributi che devono essere computati sono noti, si deve tenere conto solo dei contributi ancora dovuti.
- 2143 Se i contributi devono essere computati dopo che la decisione di fissazione dei contributi dovuti dalle persone senza attività lucrativa è stata notificata, si deve notificare una decisione separata che informi l'assicurato del computo effettuato.
Lo stesso vale per i casi in cui i contributi devono essere restituiti perché l'assicurato ha già versato i contributi come persona senza attività lucrativa fissati nella decisione.
- 2144 Se risulta che i contributi versati sul reddito da attività
1/11 lucrativa sono così elevati che l'assicurato non deve essere considerato come persona senza attività lucrativa, la decisione di fissazione dei contributi dovuti come persona non attiva deve essere annullata per via di riconsiderazione (v. la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC). I contributi pagati in più dall'assicurato devono essere restituiti.
- 2145 Il diritto di chiedere il computo o la restituzione è prescritto entro un termine di cinque anni dopo la fine dell'anno civile durante cui la decisione di fissazione dei contributi dovuti dalle persone non attive è passata in giudicato.

- 2146 Per la restituzione totale o parziale dei contributi versati dagli studenti quali persone senza attività lucrativa, vedi i N. 2162 segg.

6.5 Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi degli istituti scolastici e dei loro studenti

6.5.1 Nozione di istituto scolastico

- 2147 È considerato istituto scolastico ogni istituto pubblico o privato che offra corsi o formazioni a tempo parziale o a tempo pieno a scopo professionale (per la definizione di studenti, v. i N. 2012 segg.).

6.5.2 Obbligo d'informare degli istituti scolastici

- 2148 Gli istituti scolastici annunciano alla cassa di compensazione competente per la loro sede tutti gli studenti che hanno compiuto i 20 anni nel corso dell'anno civile precedente.
- 2149 Non sono tenuti ad informare gli istituti scolastici
- la cui frequenza presuppone che lo studente eserciti un'attività lucrativa;
 - cui tutti gli studenti frequentano i corsi di formazione o di perfezionamento offerti parallelamente alla loro attività professionale.
- 2150 Se la formazione dura meno di un anno, l'istituto deve annunciare gli studenti al più tardi due mesi dopo l'inizio della formazione. Se la formazione dura più anni, l'annuncio deve essere fatto una volta all'anno ma al più tardi alla fine dell'anno civile corrispondente.
- 2151 La cassa di compensazione richiede agli istituti scolastici i dati seguenti relativi agli studenti:
- cognome;
 - data di nascita;
 - indirizzo;
 - stato civile;
 - numero di assicurato AVS;

– cittadinanza.

- 2152 La cassa di compensazione stabilisce d'intesa con l'istituto scolastico le modalità di trasmissione dei dati.
- 2153 Se l'istituto scolastico è in possesso di documenti attestanti che lo studente ha svolto un'attività lucrativa, questi devono essere trasmessi anche alla cassa di compensazione.
- 2154 Gli istituti scolastici devono informare gli studenti di tutti i dati comunicati alla cassa di compensazione.

6.5.3 Riscossione dei contributi in generale

- 2155 I contributi vengono riscossi conformemente alle disposizioni generali applicate alle persone che non esercitano un'attività lucrativa (per l'eccezione vedi il N. 2156).
- 2156 Il contributo minimo viene di regola fatturato agli studenti senza attività lucrativa senza notificare una decisione. Se la fattura è contestata o non è pagata nei termini stabiliti, si deve emanare una decisione successivamente.

6.5.4 Riscossione dei contributi negli istituti scolastici

- 2157 Un istituto scolastico può essere incaricato di riscuotere i contributi se conclude con la cassa di compensazione una convenzione scritta con cui s'impegna a:
- agire a nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;
 - svolgere la parte del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l'istituto scolastico;
 - permettere alla cassa di compensazione di consultare gli atti necessari in caso di disaccordo.
- 2158 Se l'istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione disdice la convenzione.

6.5.5 Esonero dall'obbligo di pagare i contributi come persona senza attività lucrativa

- 2159 Gli studenti che hanno versato nel corso dell'anno civile, da soli o con i contributi versati dal datore di lavoro, almeno il contributo minimo sul reddito da attività lucrativa (compresi i redditi di sostituzione soggetti a contribuzione) sono esentati dall'obbligo di versare i contributi.
- 2160 Gli studenti che chiedono di essere esentati dall'obbligo di versare i contributi devono addurne la prova (vedi il N. 2140).
- 2161 Costituisce anche motivo di esonero dall'obbligo di contribuzione il fatto che:
- la moglie/il marito esercitante un'attività lucrativa di uno/a studente/essa senza attività lucrativa abbia pagato il doppio del contributo minimo nel corso dell'anno civile corrispondente; lo stesso vale per le persone che vivono in unione domestica registrata;
 - lo/a studente/essa non sia stato/a domiciliato/a in Svizzera durante gli studi.

6.5.6 Restituzione totale o parziale dei contributi versati

- 2162 Gli studenti che hanno pagato i contributi come persone senza attività lucrativa e hanno versato nello stesso anno civile, eventualmente con i contributi versati dal datore di lavoro, contributi AVS/AI/IPG sul reddito da attività lucrativa per un ammontare inferiore al contributo minimo annuo possono richiedere la restituzione della parte pagata quali persone senza attività lucrativa e corrispondente ai contributi versati sul reddito da attività lucrativa.
- 2163 Gli studenti che hanno versato contributi come persone senza attività lucrativa pur adempiendo una condizione posta per essere esonerati dall'obbligo di contribuzione possono richiedere la restituzione di questi contributi.

- 2164 In entrambi i casi gli studenti devono comprovare che hanno versato contributi sul reddito da attività lucrativa nel corso dell'anno civile corrispondente.
- 2165 Le richieste di restituzione dei contributi versati come persona senza attività lucrativa devono essere indirizzate:
- alla cassa di compensazione competente per l'istituto scolastico o
 - alla cassa di compensazione cui è affiliato l'assicurato al momento della richiesta.

6.5.7 Contabilizzazione, iscrizione nel CI

- 2166 Per quanto riguarda la contabilizzazione dei contributi versati come persona senza attività lucrativa si vedano le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione.
- 2167 Per l'iscrizione nel CI e il computo dei contributi versati come persona esercitante un'attività lucrativa si vedano le D CA/CI.

6.5.8 Perdita del vecchio libretto delle marche

- 2168 Se l'assicurato perde il suo libretto ricevuto sotto il vecchio diritto, le marche che vi erano incollate non vengono sostituite. Tuttavia, il reddito corrispondente ai contributi pagati mediante le marche viene registrato nel CI, a condizione che si comprovi l'acquisto delle marche. Si considera che la prova dell'acquisto delle marche sia addotta quando le tre condizioni seguenti sono adempiute contemporaneamente:
- durante il periodo in questione l'assicurato era immatricolato presso il corrispondente istituto scolastico (conferma dell'istituto scolastico);
 - l'immatricolazione non era possibile senza la prova di pagamenti sufficienti di contributi (dichiarazione dell'istituto scolastico) e
 - durante il periodo in questione l'assicurato aveva il domicilio civile in Svizzera (per quanto concerne gli Svizzeri ciò è presunto, mentre per i cittadini stranieri si deve decidere a

seconda delle circostanze esistenti nel periodo preso in considerazione).

I casi dubbi possono essere sottoposti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

- 2169 Per quanto attiene alla procedura va osservato quanto segue:
- la cassa di compensazione competente per l'iscrizione del reddito nel CI comunica all'assicurato in forma di decisione quali contributi essa considera pagati e quindi registra;
 - i redditi iscritti sono contabilizzati conformemente alle Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione. Una copia della decisione costituisce un documento giustificativo in sostituzione del libretto delle marche.

6.6 Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi dei detenuti e degli internati

- 2170 I contributi dei detenuti e degli internati devono essere riscossi dalla cassa di compensazione presso l'istituto in cui si trova l'assicurato. L'istituto versa poi i contributi per l'assicurato. Esso è autorizzato a dedurre questi contributi dalla sua retribuzione giusta l'[art. 83 CP](#)¹⁵⁵.
- 2171 Questa procedura è applicabile solo quando il detenuto o l'internato è trattenuto in uno o più istituti durante un anno civile intero. Il contributo dev'essere versato dall'istituto in cui si trova l'assicurato alla fine dell'anno civile.

6.7 Disposizioni speciali per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora ([art. 14 cpv. 2^{bis} LAVS](#))

- 2172 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora

che non esercitano un'attività lucrativa versano contributi solo se:

- sono stati riconosciuti come rifugiati;
- è concesso loro un permesso di dimora o
- per la loro età, il loro decesso o la loro invalidità nasce il diritto a prestazioni in virtù della LAVS o della LAI.

2173 Se si verifica uno dei casi menzionati al N. 2172, i contributi vengono riscossi in Svizzera retroattivamente dal momento dell'acquisizione del domicilio in Svizzera, con riserva della prescrizione giusta l'[art. 16 cpv. 1 LAVS](#).

2173. La sospensione della riscossione dei contributi cessa
1 definitivamente quando la persona riprende un'attività
1/10 lucrativa ed è affiliata all'AVS. Se successivamente la persona cessa nuovamente di svolgere l'attività lucrativa, deve versare contributi sulla base del suo domicilio.

3ª parte: Riduzione e condono dei contributi

1. Principi generali

- 3001 I contributi personali arretrati il cui pagamento non può essere ragionevolmente richiesto agli assicurati possono, su richiesta motivata, essere ridotti in modo adeguato per un periodo determinato o indeterminato. Tali contributi non saranno tuttavia ridotti a una somma inferiore al contributo minimo legale ([art. 11 cpv. 1 LAVS](#), [art. 3 cpv. 2 LAI](#) e [art. 27 cpv. 3 LIPG](#)).
- 3002 Prima di un'eventuale riduzione, bisogna dapprima considerare un piano di pagamento. Al momento della fissazione dei pagamenti a rate, bisogna tenere conto della prescrizione di cinque anni prevista.
- 3003 Su richiesta motivata e dopo avere sentito un'autorità designata dal Cantone di domicilio, il contributo minimo può essere oggetto di un condono in casi di rigore. Ciò implica la presa a carico del contributo da parte del Cantone di domicilio. I Cantoni possono far partecipare i Comuni di domicilio al pagamento di tali contributi ([art. 11 cpv. 2 LAVS](#), [art. 32 OAVS](#))¹⁵⁶.
- 3004 Possono ottenere la riduzione o il condono dei contributi:
- gli assicurati che esercitano un'attività indipendente e devono pagare personalmente il contributo. I dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla fonte ([art. 6 cpv. 2 LAVS](#))¹⁵⁷;
 - gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali.

¹⁵⁶ 29 dicembre 1956

¹⁵⁷ 11 maggio 1950

RCC 1957 pag.226

RCC 1950 pag.300

–

DTFA 1950 pag.121

- 3005 La riduzione e il condono dei contributi giusta l'[art. 11 LAVS](#) non sono concessi agli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal datore di lavoro.
- 3006 Le persone sposate e quelle che vivono in unione domestica registrata devono essere informate delle conseguenze che vi possono essere se il contributo è ridotto al di sotto del doppio del contributo minimo.
- 3007 I crediti di risarcimento danni giusta l'[art. 52 LAVS](#) non possono essere ridotti.
- 3008 Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono essere oggetto di una riduzione (o di un condono). Fa eccezione la riduzione concessa mentre una procedura è pendente davanti al giudice di prima istanza.
- 3009 I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante riduzione giusta l'[art. 11 cpv. 1 LAVS](#), mentre un condono ai sensi dell'[art. 40 OAVS](#) è escluso¹⁵⁸.
- 3010 La riduzione e il condono non implicano un nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato.
- 3011 Dopo l'apertura del fallimento, non è più ammissibile ridurre i contributi personali in quanto solo gli altri creditori ne trarrebbero vantaggio¹⁵⁹.
- 3012 La riduzione e il condono non riguardano solo i contributi dell'AVS, bensì anche quelli dell'AI e delle IPG.

¹⁵⁸	16 febbraio	1959	RCC	1959	pag.125	DTFA	1959	pag. 47
	6 novembre	1987	RCC	1988	pag.132	DTF	113	V 248
¹⁵⁹	28 giugno	1951	RCC	1951	pag.336	–		

2. Riduzione dei contributi

2.1 Condizioni formali

- 3013 La riduzione dei contributi è possibile solo su richiesta. L'assicurato deve quindi inoltrare una domanda di riduzione.
- 3014 La richiesta di riduzione dev'essere presentata dall'assicurato stesso, dal suo rappresentante legale o da un rappresentante designato per contratto.

2.1.1 Forma e contenuto della richiesta di riduzione

- 3015 La richiesta dev'essere presentata per iscritto, ma non deve necessariamente essere designata come tale: è sufficiente che ne risulti la richiesta di una riduzione. I documenti giustificativi devono essere allegati alla richiesta o citati in questa.
- 3016 L'assicurato deve motivare la richiesta e provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento dei contributi. Lo stato di bisogno può risultare da oneri familiari straordinari (p. es. spese d'educazione dei figli), da un notevole indebitamento, da spese mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un infortunio e non coperte da un'assicurazione, da spese causate da danni della natura (acqua, fuoco, grandine ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità civile¹⁶⁰.
- 3017 Se la richiesta non è sufficientemente motivata, si deve invitare l'assicurato a completarla o a migliorarla entro un termine fissato.
- 3018 Se dalla richiesta non risulta chiaramente se l'assicurato vuole contestare le basi di conteggio dei contributi inoltrando un ricorso contro la decisione o richiedere una riduzione dei

¹⁶⁰	1° marzo	1949	RCC	1949	pag.166	–		
	28 febbraio	1949	RCC	1949	pag.165	DTFA	1949	pag. 50

contributi per inesigibilità, la cassa deve invitarlo a precisare la natura della sua richiesta¹⁶¹.

- 3019 Le casse di compensazione possono utilizzare appositi moduli di richiesta.

2.1.2 Momento dell'inoltro della domanda

- 3020 L'inoltro della richiesta di riduzione è possibile finché l'assicurato non ha rinunciato in qualsiasi modo a far valere il suo diritto (p. es. saldando senza riserve il debito contributivo)¹⁶².

2.2 Inesigibilità (condizione sostanziale)

2.2.1 Definizione d'inesigibilità

- 3021 La riduzione dei contributi è una misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità¹⁶³. Ciò si verifica in modo particolare quando l'assicurato ha subito gravi rovesci di fortuna o è economicamente rovinato¹⁶⁴.
- 3022 La condizione d'inesigibilità è soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia o della sua unione domestica registrata¹⁶⁵, vale a dire quando le spese indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili.

¹⁶¹	28 novembre	1950	RCC	1951	pag. 43	–		
	15 maggio	1951	RCC	1951	pag.293	DTFA	1951	pag.130
¹⁶²	28 novembre	1950	RCC	1951	pag. 43	–		
	15 maggio	1951	RCC	1951	pag.293	DTFA	1951	pag.130
¹⁶³	11 maggio	1950	RCC	1950	pag.334	–		
¹⁶⁴	21 novembre	1953	RCC	1954	pag. 70	DTFA	1953	pag.281
¹⁶⁵	31 dicembre	1948	RCC	1949	pag.162	DTFA	1948	pag.142
	5 agosto	1952	RCC	1952	pag.319	DTFA	1952	pag.189
	28 settembre	1988	RCC	1989	pag.122	–		

- 3023 Per mezzi disponibili non s'intende, oltre alla sostanza, il reddito imponibile, bensì il reddito lordo conseguito.
- 3024 La situazione di bisogno deve essere valutata sulla base dell'insieme della situazione economica e non solo fondandosi sul reddito da attività lucrativa¹⁶⁶.
- 3025 Fanno parte della situazione economica determinante anche il reddito e la sostanza del coniuge. Ciò è valido indipendentemente dal regime matrimoniale scelto dalla coppia e, di conseguenza, anche per il regime della separazione dei beni¹⁶⁷.
- 3026 Per situazione di bisogno s'intende il minimo vitale ai sensi della LEF¹⁶⁸. Salvo in circostanze molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è esigibile¹⁶⁹.
- 3027 La nozione di inesigibilità esclude volutamente la presa in considerazione di altri elementi o di aspetti soggettivi che fanno apparire come duro il pagamento contributivo. Per motivi di parità di trattamento ci si deve basare su uno stato di necessità obiettivo¹⁷⁰.
- 3028 Non vi è inesigibilità quando l'assicurato, abituato a un tenore di vita più elevato, ritiene soggettivamente di trovarsi in una situazione finanziaria difficile, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta in uno stato di necessità¹⁷¹.
- 3029 La semplice diminuzione del reddito durante il periodo contributivo rispetto a quello su cui si è fondato il conteggio dei contributi non costituisce di per sé un motivo di riduzione. Ciò vale anche per l'aumento delle spese dell'assicurato. In tali

¹⁶⁶	21 ottobre	1983	RCC	1984	pag.177	–			
	28 settembre	1988	RCC	1989	pag.122	–			
¹⁶⁷	10 aprile	1981	RCC	1981	pag.516	–			
¹⁶⁸	6 novembre	1987	RCC	1988	pag.132	DTF	113	V	252
	28 settembre	1988	RCC	1989	pag.122	–			
¹⁶⁹	7 dicembre	1979	RCC	1981	pag.321	–			
¹⁷⁰	21 ottobre	1983	RCC	1984	pag.177	–			
¹⁷¹	5 agosto	1952	RCC	1952	pag.319	DTFA	1952		pag.189

circostanze una riduzione è giustificata solo se le spese concorrono a porre l'assicurato in uno stato di necessità ai sensi dei N. 3021 segg. Nemmeno i debiti privati giustificano di per sé una riduzione¹⁷².

- 3030 Di regola i contributi personali di un assicurato che possiede
1/09 averi (immobili, titoli ecc.) non possono essere ridotti per mancanza d'inesigibilità, anche se l'assicurato non ne può disporre. Per le proprietà fondiari, se un onere ipotecario più elevato non è possibile, si può tenere conto di una riduzione.
- 3031 Le parti di sostanza bloccate (ad es. assicurazione sulla vita) possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento ([art. 34b cpv. 1 OAVS](#))¹⁷³.
All'occorrenza, ci si può attendere che un prestito sia contratto per pagare i contributi dovuti¹⁷⁴.

2.2.2 Situazione di bisogno secondo il diritto dell'esecuzione (minimo vitale) giusta l'[art. 93 LEF](#)

- 3032 Il minimo vitale deve essere determinato secondo le regole del diritto dell'esecuzione.
- 3033 Fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all'im-
1/17 porto di base personale del debitore e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di calcolo cantonali (v. Allegato 4), che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti corri-

172	12 maggio	1950	RCC	1950	pag.335	DTFA	1950	pag.139
	5 agosto	1952	RCC	1952	pag.319	DTFA	1952	pag.189
173	7 maggio	1951	RCC	1951	pag.237	DTFA	1951	pag.109
	7 giugno	1978	RCC	1978	pag.521	DTF	104	V 61
174	27 marzo	1980	RCC	1980	pag.501	-		

spondenti (www.betreibung-konkurs.ch/bk/IT/betreibung-saemter.htm)¹⁷⁵. Esempio di direttive cantonali: http://www.gl.ch/documents/Richtl_ExMin_2009.pdf

- 3034 Non fanno tuttavia parte degli obblighi della vita quotidiana i debiti dei contributi non pagati nonché i debiti fiscali¹⁷⁶.
- 3035 Gli interessi passivi (compresi quelli per i debiti connessi con la professione) non devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, soprattutto se non sono connessi né a beni vitali né a un immobile occupato dal debitore stesso¹⁷⁷.

2.2.3 Sostanza e debiti da prendere in considerazione

- 3036 Giusta l'[art. 92 cpv, 1 numero 3 LEF](#), gli arnesi, gli strumenti e i libri, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione, sono esclusi dal pignoramento. Il patrimonio commerciale può essere preso in considerazione solo in modo limitato per valutare la situazione materiale del richiedente e della sua famiglia. Vi è uno stato di necessità vero e proprio giusta l'[art. 11 cpv. 1 LAVS](#) qualora, per pagare il suo debito contributivo, l'assicurato fosse costretto ad alienare parti della sua sostanza necessarie per esercitare la sua professione. Di conseguenza, con riserva di abusi di diritto può essere per principio presa in considerazione solo la sostanza privata; si può tenere conto del patrimonio commerciale richiesto per esercitare la professione solo nella misura in cui esso potrebbe essere oggetto, all'occorrenza, di un prestito.

2.2.4 Motivi di esclusione

- 3037 Le condizioni che giustificano una riduzione dei contributi non sono per principio soddisfatte quando:

¹⁷⁵	28	settembre	1988	RCC	1989	pag.122	–
¹⁷⁶	21	ottobre	1983	RCC	1984	pag.177	–
	28	settembre	1988	RCC	1989	pag.122	–
¹⁷⁷	21	ottobre	1983	RCC	1984	pag.177	–

- il reddito della persona soggetta all'obbligo contributivo è stato manifestamente valutato in modo troppo elevato dalle autorità fiscali e queste ultime sono state d'accordo di fissare nuovamente i contributi (v. N. 1237). Ciò vale anche quando le autorità fiscali concedono un condono d'imposte per compensare una valutazione troppo alta, oppure
- la concessione di una dilazione di pagamento permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero contributo.

- 3038 La possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una rendita AVS non esonera l'amministrazione che deve trattare una richiesta di riduzione dei contributi dall'obbligo di verificare se non vi sia inesigibilità.
- 3039 Nei casi in cui fosse possibile la compensazione con prestazioni concesse in base alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura, si deve comunque esaminare la questione dell'inesigibilità¹⁷⁸.
- 3040 Si deve anche considerare la possibilità di compensare i contributi quando l'età o lo stato di salute dell'assicurato fanno presupporre che l'apertura del diritto alla rendita avverrà prima del termine di prescrizione dei contributi.

2.2.5 Esame della domanda da parte della cassa di compensazione

- 3041 L'inesigibilità o i mezzi disponibili del richiedente non devono essere valutati secondo una media della situazione economica. Bisogna considerare come determinante la situazione economica del debitore al momento in cui dovrebbe versare i contributi. Si può trattare solo del momento in cui è notificata la decisione relativa alla riduzione¹⁷⁹.

¹⁷⁸	18 novembre	1954	RCC	1955	pag.108	–			
	3 ottobre	1980	RCC	1981	pag.320	DTF	106	V	137
	1° luglio	1982	RCC	1983	pag.197	DTF	108	V	49
¹⁷⁹	7 novembre	1972	RCC	1973	pag.527	DTF	98	V	251
	18 aprile	1979	RCC	1979	pag.419	–			
	10 aprile	1981	RCC	1981	pag.516	–			
	28 settembre	1988	RCC	1989	pag.122	–			

- 3042 Per motivi d'economia procedurale il giudice può considerare i fatti posteriori, ma può tuttavia anche lasciare all'assicurato la facoltà di chiedere una nuova decisione fondandosi sulle mutate circostanze¹⁸⁰.
- 3043 Le casse di compensazione devono verificare accuratamente la situazione personale dell'assicurato (sostanza e redditi effettivi, spese di sostegno e di formazione)¹⁸¹. È determinante l'insieme della situazione economica dell'assicurato, compresa la situazione del reddito e della sostanza del coniuge o del partner registrato e delle persone che vivono nella stessa economia domestica¹⁸². Questo è valido qualunque sia il regime dei beni scelto dai coniugi o dai partner registrati.
- 3044 Si deve anche prendere in considerazione il vitto a carico dell'assicurato prodotto nella propria azienda (p. es. latte, verdure, carne) e che si può accreditare di regola nel suo bilancio familiare¹⁸³.
- 3045 Inoltre si deve stabilire se i mezzi disponibili dell'assicurato (reddito da attività lucrativa, titoli, reddito della sostanza) non raggiungano o superino il minimo vitale in materia d'esecuzione per debiti.
- 3046 Il condono del debito d'imposta (per motivi di commiserazione) costituisce sì un indizio d'insolvenza dell'assicurato, ma di per sé non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS¹⁸⁴. Tuttavia, in caso di dubbio, i motivi d'accettazione o di rifiuto del condono del debito d'imposta possono dare indicazioni utili per l'esame della domanda di riduzione.

¹⁸⁰	20	settembre	1977	RCC	1978	pag.226	DTF	103	V	52
	7	giugno	1978	RCC	1978	pag.521	DTF	104	V	61
¹⁸¹	20 f	ebbraio	1951	RCC	1951	pag.157	–			
¹⁸²	1°	febbraio	1950	RCC	1950	pag.195	–			
	11	settembre	1951	RCC	1951	pag.427	DTFA	1951		pag.260
	26	ottobre	1951	RCC	1951	pag.457	–			
	10	aprile	1981	RCC	1981	pag.516	–			
¹⁸³	18	novembre	1954	RCC	1955	pag.108	–			
¹⁸⁴	17	marzo	1954	RCC	1954	pag.230	–			
	2	novembre	1994	VSI	1995	pag.161	–			

2.3 Grado di riduzione

2.3.1 In generale

- 3047 I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato.
- 3048 I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti, vale a dire che una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi non pagati¹⁸⁵.
- 3049 Di regola il grado di riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale¹⁸⁶, oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione.
- 3050 I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il contributo a un tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai salariati, come avviene in caso di avversità, malattie o catastrofi finanziarie¹⁸⁷.
- 3051 La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la domanda di riduzione, la parte già pagata dev'essere presa in considerazione al momento del conteggio¹⁸⁸.
- 3052 soppresso
1/09
- 3053 Se il contributo di una persona sposata o che vive in unione domestica registrata è ridotto al di sotto del doppio del contributo minimo, il coniuge o il partner registrato della persona

¹⁸⁵	17	ottobre	1952	RCC	1952	pag.428	DTFA	1952	pag.255
¹⁸⁶	16	febbraio	1949	RCC	1949	pag.163	DTFA	1949	pag. 54
¹⁸⁷	21	novembre	1953	RCC	1954	pag. 70	DTFA	1953	pag.281
¹⁸⁸	21	novembre	1953	RCC	1954	pag. 70	DTFA	1953	pag.281

che ha inoltrato la domanda deve essere informato per lettera raccomandata del fatto che sarà tenuto in ogni caso al pagamento del contributo (minimo) per l'anno civile corrispondente.

- 3054 Nel calcolo del grado di riduzione si devono prendere in considerazione gli effetti di tale misura sul diritto alla rendita (v. N. 3006).

1/09 **2.3.2 Titolo soppresso**

3055– soppressi

3056

1/09

2.4 Fissazione dei contributi ridotti

2.4.1 Conteggio dei contributi

- 3057 Quando la cassa di compensazione si è decisa sul grado di riduzione (contributi ridotti di un quarto, di un terzo, oppure inferiori al tasso di contribuzione usuale per i salariati; v. N. 3049), può calcolare i contributi ridotti partendo dai contributi iniziali o dall'ammontare del reddito da attività lucrativa.
- 3058 *Esempio:*
1/16 Reddito determinante di 60 000 franchi. Il contributo del 9,65 per cento ammonta a 5790 franchi. La riduzione al 5,15 per cento dà come risultato 3075 franchi. Il reddito determinante per l'iscrizione nel CI viene determinato conformemente al N. 2344 D CA/CI.
- 3059 Prima di emanare la decisione di riduzione, la cassa deve rendere attento l'assicurato alle eventuali conseguenze sfavorevoli di questa misura.

2.4.2 Decisione di riduzione

- 3060 La concessione o il rifiuto della riduzione devono essere comunicati all'assicurato in forma di decisione conformemente all'[art. 49 LPGA](#).
- 3061 La decisione deve contenere:
- 1/11 – la decisione in merito alla richiesta (approvazione completa o parziale, rifiuto);
- i motivi della concessione della riduzione (ad es. minimo vitale superato) o del rifiuto;
- l'ammontare dei contributi iniziali;
- l'ammontare dei contributi ridotti;
- la durata di validità della decisione;
- l'indicazione che i contributi ridotti non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita e che ciò può avere incidenze negative al momento del futuro calcolo della rendita);
- l'indicazione dei mezzi d'impugnazione (v. la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC).
- 3062 La procedura di riduzione non ostacola di regola eventuali misure di esecuzione forzata. Il richiedente può però chiedere all'istanza cantonale di ricorso di ordinare misure a titolo conservativo per omissione delle misure di esecuzione forzata¹⁸⁹.
- 3063 La proroga di pagamento nonché la procedura di riduzione non interrompono il termine di prescrizione previsto all'[art. 16 cpv. 2 LAVS](#)¹⁹⁰.
- 3064 Le casse di compensazione devono inviare man mano all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali una copia di tutte le decisioni che concernono la concessione totale o parziale di una riduzione.
- 3065 Il parere, espresso dalla cassa di compensazione in una procedura di ricorso contro una decisione contributiva, in merito a un'eventuale riduzione dei contributi contestati vale come

¹⁸⁹	10	settembre	1991	RCC	1991	pag.520	DTF	117	V	185
¹⁹⁰	21	aprile	1980	RCC	1982	pag.115	–			

decisione presa "pendente lite", vale a dire che dev'essere assimilata a una decisione di riduzione giuridicamente e formalmente valida¹⁹¹ (v. N. 3008).

2.5 Effetti della riduzione dei contributi

2.5.1 Durata di validità

- 3066 La riduzione per inesigibilità può essere concessa soltanto per i contributi personali arretrati, vale a dire per i contributi scaduti del periodo di calcolo anteriore (N. 3009).
- 3067 La riduzione implica che, per tutto il periodo indicato nella decisione, l'assicurato dovrà versare solo il contributo ridotto.

2.5.2 Riduzione concessa a torto

- 3068 Se la cassa di compensazione constata che una riduzione è stata concessa a torto, deve annullare la decisione.
- 3069 Se la misura è stata adottata in seguito a indicazioni incomplete o inesatte dell'assicurato, si deve esaminare l'eventualità di presentare una denuncia penale fondata sull' [art. 87 secondo comma LAVS](#).

3. Condono dei contributi

3.1 Condizioni formali

- 3070 Il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale conformemente al N. 1180.

¹⁹¹	26 novembre	1948	RCC	1949	pag. 79	–			
	13 aprile	1950	RCC	1950	pag.260	–			
	9 dicembre	1977	RCC	1978	pag.258	DTF	103	V	113

- 3071 I N. 3013–3020 relativi alla domanda di riduzione sono applicabili per analogia alla domanda di condono dei contributi¹⁹².
- 3072 Una domanda di condono può essere inoltrata anche se un terzo ha già pagato i contributi di cui si sollecita il condono¹⁹³. Rimane riservata la procedura di condono semplificata prevista al N. 3086.

3.2 Condizioni materiali

- 3073 Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. È una misura straordinaria e può quindi essere concesso solo se l'assicurato vive in grande povertà, situazione in cui si trovano di regola i beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale.
- 3074 La situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'[art. 11 cpv. 2 LAVS](#) deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione¹⁹⁴.
- 3075 Il condono non può essere rifiutato adducendo quale motivo che i contributi potrebbero essere compensati con crediti delle assicurazioni sociali conformemente alle Direttive sulle rendite¹⁹⁵.
- 3076 Il contributo minimo dovuto da una persona maggiorenne
1/11 senza attività lucrativa e senza beni che convive con il padre o la madre deve essere pagato dai genitori¹⁹⁶. Il contributo può essere condonato se il suo pagamento costituirebbe un onere troppo grave per i genitori. Può essere parimenti condonato in altri casi se il Cantone lo ritiene opportuno.

¹⁹²	22 luglio	1949	RCC	1949	pag.387	DTFA	1949	pag.179
¹⁹³	7 ottobre	1960	RCC	1961	pag.114	–		
¹⁹⁴	1° luglio	1982	RCC	1983	pag.117	DTF	108 V	49
¹⁹⁵	1° luglio	1982	RCC	1983	pag.197	DTF	108 V	49
¹⁹⁶	2 febbraio	1951	RCC	1951	pag.158	DTFA	1951	pag. 27
	21 giugno	1955	RCC	1955	pag.373	–		
	9 marzo	1990	RCC	1990	pag.494	–		

3077 Per una persona detenuta in un penitenziario, il pagamento del contributo minimo sulla sua retribuzione giusta l'[art. 83 CP](#) non costituisce un onere troppo grave ai sensi dell'[art. 11 cpv. 2 LAVS](#)¹⁹⁷ (per quanto riguarda i contributi dei detenuti in custodia preventiva, v. N. 2031 seg.).

3.3 Esame della richiesta da parte della cassa di compensazione

3.3.1 Esame della richiesta e Cantone di domicilio

- 3078 Se assicurati che fino a quel momento versavano contributi superiori al contributo minimo annuale (v. N. 1180) soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, possono richiedere contemporaneamente, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il condono.
- 3079 Le casse di compensazione devono sottoporre tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (v. Allegato 3).
- 3080 Il Cantone di domicilio ai sensi dell'[art. 11 cpv. 2 LAVS](#) è determinato dagli [art. 23 segg. CC](#)¹⁹⁸.
- 3081 Il diritto di essere sentito conferito dall'[art. 32 OAVS](#) all'autorità designata dal Cantone di domicilio deve essere rispettato.
- 3082 Le disposizioni precedenti e quelle del N. 3083 sono valide solo se non si applica la procedura di condono semplificata conformemente al N. 3086.

197	1° marzo	1962	RCC	1962	pag.284	DTFA	1961	pag. 28
198	2 febbraio	1951	RCC	1951	pag.158	DTFA	1951	pag. 27

3.3.2 Decisione di condono

- 3083 Le disposizioni del N. 3060 concernenti la decisione di riduzione dei contributi sono applicabili per analogia.
- 3084 La decisione deve contenere:
1/11
- la decisione relativa alla richiesta di condono;
 - eventualmente, l'indicazione del Cantone e del Comune di domicilio che assumono il pagamento dei contributi al posto dell'assicurato;
 - in caso di rifiuto, i motivi che lo giustificano;
 - l'indicazione dei mezzi d'impugnazione (v. la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC).
- 3085 Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domicilio.

3.4 Procedura di condono semplificata

- 3086 Le casse cantonali di compensazione, d'intesa con le autorità cantonali o comunali competenti, possono utilizzare una procedura di condono semplificata per assicurati notoriamente privi di mezzi di sussistenza (persone che vivono in istituti, in cliniche psichiatriche, persone a carico dell'assistenza pubblica ecc.)¹⁹⁹.

4^a parte: Allegati

1/11 1. Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS

1/11 1.1 Scambio di dati tra le casse di compensazione e le autorità fiscali

4001 1/11 Lo scambio di dati tra le casse di compensazione e le autorità fiscali (richieste di comunicazione e comunicazioni fiscali) avviene esclusivamente per via elettronica.

4002 1/11 I dati vengono scambiati in modo uniforme tramite la piattaforma elettronica di scambio di dati (PSD) basata su Sedex.

4003 1/11 È esclusa la trasmissione di dati tramite un'altra piattaforma di scambio di dati, su altri supporti di dati o su carta.

1/11 1.2 Esame della richiesta di comunicazione fiscale

4004 1/11 Le autorità fiscali esaminano le richieste di comunicazione inviate dalle casse di compensazione. Queste devono essere rinviate alle casse di compensazione se:

- le autorità fiscali non sono competenti,
- il contribuente non può essere identificato,
- l'assicurato non è soggetto a imposta o non sono realizzate altre condizioni che giustificano un'imposizione fiscale.

Ad esempio, se l'assicurato inizia un'attività indipendente nell'ultimo trimestre dell'anno e chiude il primo esercizio commerciale l'anno seguente, la richiesta va rinviata se per il periodo fiscale in cui viene iniziata l'attività non viene tassato alcun reddito da attività indipendente.

In caso di rinvio della richiesta, non bisogna indicare un reddito di 0 franchi, bensì precisare i motivi del rinvio nel campo «Osservazioni», se del caso menzionando l'autorità fiscale competente.

1/11 1.3 Basi di calcolo

1/11 1.3.1 Reddito da attività lucrativa e reddito conseguito in forma di rendita

4005 1/11 Il reddito determinante conseguito da indipendenti e da lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi così come il reddito conseguito in forma di rendita da persone senza attività lucrativa (senza le rendite AVS e AI svizzere) vanno determinati in base alla tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato (v. l'[art. 23 cpv. 1 OAVS](#) in combinato disposto con gli [art. 16 cpv. 1](#) e [29 cpv. 6 OAVS](#)).

4006 1/11 In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito passata in giudicato ([art. 23 cpv. 2 OAVS](#)).

4007 1/11 In mancanza di una tassazione cantonale, il reddito da attività indipendente e il reddito conseguito in forma di rendita possono essere determinati in base alla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta ([art. 23 cpv. 2 OAVS](#)).

1/11 1.3.2 Capitale proprio investito nell'azienda

4008 1/11 Il capitale proprio investito nell'azienda va determinato in base alla tassazione dell'imposta cantonale passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali ([art. 23 cpv. 1 OAVS](#)). La valutazione determinante per le autorità fiscali lo è anche per l'AVS.

4009 1/11 La sostanza delle persone senza attività lucrativa va determinata in base alla tassazione cantonale passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali ([art. 29 cpv. 3 OAVS](#)).

1/11 1.4 Distinzione delle comunicazioni fiscali

4010 Le autorità fiscali devono indicare la natura della tassazione
1/11 e della comunicazione fiscale.

4011 Un elenco dei numeri utilizzati nella procedura di
1/11 comunicazione figura nell'Allegato 1, lettera A.

1/11 1.5 Comunicazioni fiscali per le persone esercitanti un'attività indipendente

4012 La comunicazione fiscale deve contenere indicazioni
1/11 concernenti il reddito da lavoro conseguito in Svizzera e all'estero, il capitale proprio investito nell'azienda e gli eventuali riscatti nel secondo pilastro (v. Allegato 1, lettera B).

1/11 a) Reddito proveniente da un'attività indipendente**1/11 aa) Nozione**

4013 La nozione di reddito da attività lucrativa 1/11 indipendente giusta l'[art. 17 OAVS](#) corrisponde a quella dell'imposta federale diretta giusta l'[art. 18 LIFD](#). L'unica differenza rispetto al diritto fiscale consiste nel fatto che i redditi da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale giusta l'[art. 18 cpv. 2 LIFD](#) non fanno parte del reddito da attività lucrativa ai sensi del diritto dell'AVS (sostanza commerciale volontaria).

4014 Il reddito da attività lucrativa indipendente include in particolare anche:
1/11

- il reddito conseguito per la valorizzazione d'invenzioni fatte dall'assicurato;
- il provento di una licenza concessa dall'assicurato per la sua invenzione, se partecipa in modo influente alla realizzazione e non si trova in rapporto di subordinazione con l'azienda che sfrutta l'invenzione;
- le indennità per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività lucrativa indipendente;
- il provento di beni immobili e di investimenti di capitali appartenenti alla sostanza commerciale, ad eccezione dei

redditi da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale (v. N. 4013);

- il provento di titoli, depositati come garanzia di capitali prestatati a terzi a scopi commerciali.

- 4015 Dev'essere comunicato anche il reddito da attività lucrativa
1/11 indipendente conseguito all'estero.
- 4016 La delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario
1/11 determinante richiede particolare attenzione (v. DSD). Devono pure essere comunicati i redditi dell'attività indipendente che il contribuente ha dichiarato a torto come salario determinante. Si rinvia inoltre all'Allegato 1, lettera C: «Delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario determinante in casi speciali».
- 4017 Se le autorità fiscali non sono sicure se un guadagno faccia
1/11 parte del reddito da attività indipendente, devono comunicarlo. Nel campo «Osservazioni» va indicata la natura dell'attività che ha permesso il conseguimento del reddito.

1/11 **bb) Importo**

- 4018 Bisogna indicare il reddito secondo il risultato dell'esercizio
1/11 commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi nell'anno contributivo.
- 4019 Gli utili di capitale giusta l'[art. 18 LIFD](#) vanno comunicati
1/11 unitamente agli altri redditi da attività indipendente. Vanno indicati anche gli utili di capitale che non sono stati conseguiti direttamente in seguito alla cessazione dell'attività lucrativa (v. N. 4049).
Gli utili di liquidazione sono sempre e interamente soggetti a contribuzione. Devono essere comunicati unitamente agli altri redditi da attività indipendente prima di un'eventuale applicazione dell'[art. 37b LIFD](#).
- 4020 Gli utili di liquidazione la cui imposizione è stata rinviata
1/11 vanno comunicati, dopo la loro imposizione, alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio del contribuente.

- 4021 Per i proventi da partecipazioni del patrimonio commerciale
1/11 giusta l'[art. 18b LIFD](#) vanno indicati gli importi lordi, ossia senza le correzioni apportate dalle autorità fiscali.
- 4022 Il reddito conseguito da un accomandante quale socio
1/16 della società in accomandita (partecipazione all'utile) deve essere comunicato separatamente da un eventuale salario percepito in qualità di accomandante (sulla società in accomandita v. N. 1027 segg.).
- 4023 Il reddito da attività indipendente accessoria conseguito da
1/11 un contribuente la cui attività principale è dipendente deve essere comunicato alla cassa di compensazione indipendentemente dal suo importo, se quest'ultima ne fa la richiesta.
- 1/11 **cc) Versamenti personali effettuati a istituti di previdenza professionale e al 3° pilastro**
- 4024 I contributi personali correnti effettuati da indipendenti a
1/11 istituti di previdenza professionale (2° pilastro) devono essere considerati, per la determinazione del loro reddito nonché per l'imposta federale diretta, quale spesa autorizzata dall'uso commerciale e dedotti, nella misura in cui corrispondono alla quota di tali versamenti per il personale abitualmente a carico del datore di lavoro.
- 4025 Le somme per il riscatto di prestazioni regolamentari vanno
1/11 comunicate separatamente (v. Allegato 1, lettera B). Le autorità fiscali non le deducono dal reddito da attività indipendente – contrariamente ai contributi personali correnti (v. N. 4024).
- 4026 Per contro, i versamenti personali ad altre forme riconosciute
1/11 di previdenza (3° pilastro) costituiscono sempre spese che rientrano nella sfera privata e non possono quindi essere considerati, per la determinazione del reddito nonché per l'imposta federale diretta, quale spesa autorizzata dall'uso commerciale.

1/11 dd) Perdite commerciali

- 4027 Possono essere dedotte dal reddito lordo solo le perdite
1/11 commerciali subite e contabilizzate nell'anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente ([art. 18 cpv. 1^{bis} OAVS](#)). Contrariamente a quanto previsto nel diritto fiscale, non è ammessa una compensazione delle perdite più estesa. Le autorità fiscali comunicano quindi alla cassa di compensazione il reddito da attività indipendente senza la compensazione delle perdite dell'anno precedente. Se il contribuente subisce perdite nell'anno di contribuzione, va indicato un reddito negativo e non un reddito di 0 franchi.

1/11 ee) Contributi personali AVS/AI/IPG

- 4028 Vanno indicati i redditi senza aggiungere i contributi personali
1/14 versati all'AVS, all'AI e alle IPG ([art. 33 cpv. 1 lett. d e f LIFD](#)).
- 4028 La cassa di compensazione effettua il computo in
1/15 percentuale senza tenere conto della deduzione fiscale, a meno che l'autorità fiscale non confermi esplicitamente che non sono stati dedotti contributi personali AVS/AI/IPG dal reddito²⁰⁰.

1/11 ff) Altre deduzioni fiscali

- 4029 Fatta eccezione per la deduzione di versamenti personali
1/11 effettuati nel 2° pilastro (v. N. 4024), non sono ammesse altre deduzioni. Bisogna quindi indicare sempre il reddito senza queste altre deduzioni.

1/11 b) Capitale proprio investito nell'azienda

- 4030 Si deve indicare il capitale proprio investito nell'azienda
1/11 alla fine dell'anno d'esercizio.

- 4031
1/11 Nel calcolo del capitale proprio investito nell'azienda non si deve tenere conto delle partecipazioni dichiarate quali patrimonio commerciale giusta l'[art. 18 cpv. 2 LIFD](#) né dei debiti che ne risultano.
- 4032
1/11 Le autorità fiscali del Cantone di domicilio sono competenti anche per la comunicazione di parti della sostanza che si trovano fuori Cantone.
- 4033
1/11 Va indicato anche il capitale proprio investito in aziende o in stabilimenti all'estero.
- 4034
1/11 La valutazione del capitale proprio investito nell'azienda è effettuata ai sensi dell'[art. 23 cpv. 1 OAVS](#) tenendo conto dei valori di ripartizione intercantionali. La valutazione determinante per le imposte si applica anche all'AVS.
- 4035
1/11 Inoltre, si deve osservare quanto segue:
– il valore di immobili è calcolato convertendo i valori ufficiali tenendo conto dei valori di ripartizione intercantionali;
- 4036
1/11 – per principio il bestiame dev'essere stimato secondo le regole della Conferenza svizzera delle imposte. Se la tassazione cantonale si discosta solo in modo irrilevante da queste regole, le autorità fiscali possono fondarsi su questa tassazione.
- 1/11 **1.6 Comunicazioni fiscali per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi**
- 4037
1/11 Per la determinazione e la fissazione dei contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi si applicano le stesse regole valide per i contributi dei lavoratori indipendenti. Tuttavia, si applica l'aliquota di contribuzione determinante per i contributi salariali e i lavoratori tenuti al pagamento dei contributi sono assoggettati all'assicurazione contro la disoccupazione e affiliati a una cassa di compensazione per assegni familiari ([art. 6 LAVS](#) e [16 cpv. 1 OAVS](#)).

4038 I N. 4012 segg. si applicano per analogia.
1/12

4038. In caso di accordi giusta l'[art. 21 cpv. 2 R 987/2009](#) non si
1 richiedono comunicazioni fiscali.
1/16

1/11 **1.7 Persone senza attività lucrativa**

4039 La comunicazione fiscale deve contenere i dati concernenti la
1/11 sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita (senza le
rendite AVS e AI svizzere) e le eventuali rendite transitorie (v.
Allegato 1, lettera B), ossia prestazioni periodiche versate dal
datore di lavoro in seguito alla cessazione dei rapporti di la-
voro fino al raggiungimento dell'età di pensionamento previ-
sta dalla legge.

1/11 **a) Sostanza**

1/11 **aa) Giorno di riferimento**

4040 Si deve comunicare la sostanza all'ultimo giorno del
1/11 periodo fiscale (31.12) o al giorno di riferimento fissato dal di-
ritto fiscale,

1/11 **bb) Importo**

4041 Va comunicata la sostanza complessiva in Svizzera e all'e-
1/11 stero, per le persone sposate quella della coppia e per le per-
sone che vivono in unione domestica registrata la sostanza di
entrambi i partner.

4042 Il valore di immobili risulta dalla conversione, affinché
1/11 siano paragonabili, dei valori ufficiali mediante i valori di ripa-
rtizione stabiliti dai Cantoni per l'imposizione intercantonale
([art. 29 cpv. 3 OAVS](#)).

1/11 b) Reddito conseguito in forma di rendita**1/11 aa) Nozione**

4043 La nozione di reddito conseguito in forma di rendita dev'essere intesa in senso lato. Ad essere importante non è il fatto che le prestazioni presentino più o meno le caratteristiche di una rendita, ma che contribuiscano al mantenimento dell'assicurato.

4044 Fanno parte del reddito in forma di rendita le prestazioni periodiche conseguite in Svizzera e all'estero che non provengono da un'attività lucrativa della persona soggetta a contributi né costituiscono un provento dalla sostanza. Tuttavia, i redditi da attività lucrativa non soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione svizzera della moglie/del marito o della/del partner registrata/o fanno parte del reddito conseguito in forma di rendita del marito/della moglie o del/della partner registrato/a e vanno quindi comunicati – se sono noti.

4045 Non vanno indicate né le rendite AVS né le rendite AI.

1/11 bb) Importo

4046 Bisogna indicare in ogni caso il reddito effettivo conseguito in forma di rendita nel periodo di calcolo annuale dell'AVS. Non si deve procedere ad una conversione.

4047 Va indicato il reddito lordo conseguito in forma di rendita e non l'importo imponibile.

1/11 1.8 Comunicazioni relative al reddito di contribuenti per cui le casse di compensazione non hanno inviato alcuna richiesta

4048 Se le autorità fiscali non ricevono da nessuna cassa di compensazione la richiesta di comunicazione fiscale per un contribuente di cui si potrebbe determinare il reddito da attività indipendente esercitata a titolo principale o accessorio

conformemente all'[art. 23 OAVS](#), queste autorità devono comunque compilare una comunicazione su questo reddito, che va contrassegnata con l'annotazione «tipo di comunicazione 2».

- 4049
1/11 Si devono compilare comunicazioni spontanee («tipo di comunicazione 2») in particolare per gli utili di capitale che non sono direttamente connessi con la cessazione dell'attività lucrativa.
- 4050
1/11 A questo proposito si deve verificare che siano compilate comunicazioni spontanee («tipo di comunicazione 2») per gli assicurati che hanno raggiunto l'età del pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 per le donne) e che esercitano ancora un'attività lucrativa.
- 4051
1/11 Per ciò che riguarda un'attività indipendente esercitata solo accessoriamente, si veda il N. 4023.
- 1/11 **1.9 Comunicazioni in caso di procedura di reclamo d'imposte arretrate**
- 4052
1/11 Se un reddito da attività lucrativa, fino a quel momento sconosciuto al fisco, è stato scoperto in seguito a una procedura di reclamo d'imposte arretrate, le autorità fiscali devono comunicare alla cassa competente l'ammontare di questi fattori di reddito oggetto del reclamo. Le comunicazioni in caso di procedura di reclamo d'imposte arretrate vanno indicate come tali («tipo tassazione 5»).
- 1/11 **1.10 Comunicazioni urgenti richieste dalla cassa di compensazione**
- 4053
1/11 Se la cassa di compensazione non può aspettare che le giunga la comunicazione fiscale per fissare definitivamente i contributi (ad esempio in caso di procedura di concordato o di apertura del fallimento), essa richiede immediatamente una comunicazione urgente («tipo di comunicazione 8») presso la competente autorità fiscale.

1/11 **1.11 Richiesta della cassa di compensazione in attesa di una comunicazione fiscale**

4054 Di regola i contributi AVS il cui importo non è stato fissato
1/11 mediante decisione entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Tuttavia, per i contributi dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori senza attività lucrativa e dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi il termine di prescrizione scade al più presto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale o la tassazione consecutiva a una procedura di reclamo d'imposte arretrate determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS).

4055 Se, al fine di rispettare il termine di prescrizione, la cassa di
1/11 compensazione chiede informazioni alle autorità fiscali, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione fiscale richiesta, e la tassazione fiscale non è ancora passata in giudicato, le autorità fiscali devono informarla («tipo di tassazione 11»).

1/11 **1.12 Trasmissione delle comunicazioni fiscali**

4056 La comunicazione fiscale deve essere inviata in versione
1/11 elettronica (formato XML) alla cassa di compensazione che ne ha fatto la richiesta.

4057 Nelle comunicazioni fiscali vanno indicati:
1/11 – la data della tassazione (data della valutazione del reddito);
– il tipo di tassazione (v. Allegato 1 lettera A);
– il tipo di comunicazione (v. Allegato 1 lettera A);
– il contribuente (dati personali e basi di calcolo);
– i dati da comunicare (v. Allegato 1 lettera B);
– il coniuge o il partner registrato (dati personali e basi di calcolo di un eventuale coniuge o partner);
– i dati concernenti il coniuge o il partner registrato e

– eventuali osservazioni (v. N. 4004 e 4017).

Se le casse di compensazione hanno convenuto con le autorità fiscali competenti che vengano forniti altri dati “opzionali”, anche questi ultimi devono essere trasmessi.

- 4058 1/11 Le comunicazioni fiscali possono essere trasmesse alla cassa di compensazione solo dopo che la tassazione fiscale determinante è cresciuta in giudicato.
- 4059 1/11 Le comunicazioni devono essere inviate man mano alla cassa di compensazione. Le comunicazioni fiscali incomplete (v. N. 4057) non possono essere inviate.

1/11 **1.13 Rettifica e modifica della comunicazione**

- 4060 1/11 Se la comunicazione fiscale è manifestamente errata, la cassa di compensazione prende contatto con l'autorità fiscale competente.
- 4061 1/11 Se la tassazione è rettificata dopo che la comunicazione fiscale è già stata trasmessa alla cassa di compensazione, le autorità fiscali devono provvedere a indirizzare una comunicazione complementare di rettifica alla cassa.
- 4062 Le comunicazioni di rettifica sono contrassegnate con l'annotazione «tipo di comunicazione 4».

1/11 **1.14 Assistenza amministrativa nei confronti delle autorità fiscali**

- 4063 1/11 Le autorità fiscali che, per le imposte dirette, hanno bisogno d'informazioni in possesso degli organi dell'AVS devono indirizzare una domanda scritta alla cassa di compensazione competente per il contribuente ([art. 50a cpv. 1 lett. e cifra 5 LAVS](#)). Se ignorano quale sia la cassa di compensazione competente, rimettono la domanda alla cassa di compensazione del luogo di domicilio. La cassa fornisce solo le informazioni già in suo possesso. Essa trasmette eventualmente la domanda alla cassa competente.

1/11 **1.15 Indennità per le comunicazioni delle autorità fiscali cantonali**

4064 Dal 2011 le autorità fiscali cantonali che trasmettono
1/11 le comunicazioni fiscali tramite la piattaforma elettronica di scambio di dati (PSD) basata su Sedex ricevono per ogni anno contributivo un'indennità per ogni assicurato esercitante un'attività lucrativa indipendente, per ogni assicurato senza attività lucrativa che versa un importo superiore al contributo minimo e per ogni lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi ([art. 27 cpv. 4 OAVS](#)).

4065 L'indennità ammonta a 7 franchi.
1/11

4066 L'UFAS calcola l'indennità spettante a ogni autorità fiscale
1/11 sulla base dei dati statistici.

4067 Il Fondo AVS versa alle autorità fiscali cantonali le indennità
1/11 dovute per l'anno contributivo in questione entro il 30 giugno dell'anno seguente.

1/11 **1.16 Entrata in vigore**

4068 La nuova regolamentazione entra in vigore il 1° gennaio
1/11 2011 e sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 2001.

4069 Le autorità fiscali che, al 1° gennaio 2011, non sono ancora
1/11 in grado d'inviare le comunicazioni fiscali tramite la PSD possono trasmetterle, nel frattempo, su carta o su altri supporti di dati.

4070 In questo caso, le autorità fiscali cantonali ricevono, per ogni
1/11 anno contributivo e per ogni assicurato esercitante un'attività lucrativa indipendente, ogni assicurato senza attività lucrativa che versa un importo superiore al contributo minimo e ogni lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi, le indennità seguenti:
– per le comunicazioni trasmesse nel 2011: 7 franchi;
– per le comunicazioni trasmesse nel 2012: 6 franchi;

- per le comunicazioni trasmesse nel 2013: 5 franchi;
- per le comunicazioni trasmesse dal 2014: 3 franchi.

A. Elenco dei numeri utilizzati e nella procedura di comunicazione

1/11

Tipo di comunicazione:

- | | |
|---|---|
| 1 | Comunicazione fiscale normale |
| 2 | Comunicazione spontanea (alla cassa di compensazione cantonale) |
| 4 | Comunicazione di rettifica (nuova tassazione) |
| 8 | Comunicazione urgente |

Tipo di tassazione:

- | | |
|----|--|
| 1 | Tassazione dell'imposta federale diretta |
| 2 | Tassazione cantonale |
| 3 | Dichiarazione fiscale controllata |
| 4 | Tassazione d'ufficio |
| 5 | Comunicazione consecutiva a una procedura di reclamo d'imposte arretrate |
| 11 | Senza tassazione (solo in caso di comunicazione urgente e diffida) |

B. Dati che vanno comunicati alle autorità fiscali

1/11

I seguenti dati costituiscono la parte obbligatoria della dichiarazione fiscale:

Campo	Descrizione
Reddito dei lavoratori esercitanti un'attività lucrativa dipendente	Reddito netto da attività lucrativa dipendente secondo il certificato di salario allestito dal datore di lavoro estero senza le deduzioni sociali. I redditi dell'attività principale e di quella accessoria vanno addizionati.
Reddito dei lavoratori esercitanti un'attività lucrativa indipendente	Reddito determinante per l'AVS da attività lucrativa indipendente svolta a titolo principale e/o accessorio <i>senza</i> aggiungere i contributi personali AVS/AI/IPG. I redditi dell'attività principale e di quella accessoria vanno addizionati.
Reddito conseguito in forma di rendita	Reddito determinante conseguito in forma di rendita per le persone senza attività lucrativa senza le rendite AVS e AI svizzere
Capitale	Capitale proprio investito nell'azienda
Sostanza	Importo della sostanza soggetta a contribuzione per le persone senza attività lucrativa
Redditi disponibili conseguiti all'estero	Sono disponibili redditi conseguiti all'estero? (sì/no)?
Riscatto LPP	Riscatto LPP (va comunicato l'importo totale; eventuali adeguamenti, ad es. il dimezzamento dell'importo, vengono apportati dalle casse di compensazione)
Rendita transitoria	Prestazioni transitorie del datore di lavoro versate in seguito alla cessazione dei rapporti di lavoro

C. Delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario determinante in casi speciali

([Art. 5](#) e [9 LAVS](#); [art. 6–8](#) e [17–25 OAVS](#); DSD; DRC)

1/17

soppresso

2. Elenco degli istituti che regolano i conti con la Cassa cantonale di compensazione per tutti i loro ospiti

(v. N. 2054)

1/15

Appenzello Esterno	Penitenziario cantonale di Gmünden, Nieder- teufen
Argovia	Istituto penitenziario di Lenzburg, Lenzburg
Basilea-Campagna	Istituto di educazione per giovani adulti Arxhof, Niederdorf Erlenhof, Reinach Colonia di lavoro Dietisberg, Läufelfingen
Berna	Penitenziario di Hindelbank, Hindelbank Penitenziario di Saint-Jean, Le Landeron Penitenziario di Thorberg, Krauchthal Penitenziario di Witzwil, Gampelen
Friburgo	Penitenziario di Bellechasse, Sugiez
Grigioni	Istituto penitenziario di Realta, Cazis Istituto penitenziario di Sennhof, Coira
Lucerna	Penitenziario di Wauwilermoos, Egolzwil Penitenziario di Grosshof, Kriens
Neuchâtel	EEP Bellevue, Gorgier EEP La Ronde, La Chaux-de-Fonds Prison préventive, La Chaux-de-Fonds
San Gallo	Penitenziario di Saxerriet, Salez
Soletta	Penitenziario di Schöngrün, Soletta Centro di terapia di Schache, Deitingen
Vallese	Prison des Iles, Sion Penitenziario di Crêtelongue, Granges Istituto di educazione di Pramont, Granges
Vaud	Istituto penitenziario della Plaine de l'Orbe Penitenziario di Bois-Mermet, Losanna

Zugo	Penitenziario cantonale, Zugo Penitenziario intercantonale di Bostadel, Menzingen
Zurigo	Istituto penitenziario di Pöschwies, Regensdorf Penitenziario di Bachtel, Hinwil

3. Autorità cantonali competenti per l'esame delle richieste di condono dei contributi

([art. 32 OAVS](#))

1/15

Appenzello Esterno	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
Appenzello Interno	Commissione cantonale d'assistenza
Argovia	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
Basilea-Campagna	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
Basilea-Città	Cassa cantonale di compensazione
Berna	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
Friburgo	Consiglio comunale
Ginevra	Il sindaco o il consiglio amministrativo del Comune di domicilio
Giura	Cassa cantonale di compensazione
Glarona	Cassa di compensazione
Grigioni	Presidente del Comune di domicilio dell'assicurato
Lucerna	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
Neuchâtel	Direzione dei servizi sociali del Comune di domicilio dell'assicurato
Nidvaldo	Consiglio comunale
Obvaldo	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
San Gallo	San Gallo: Direzione dei servizi sociali Wattwil: autorità d'assistenza Altri Comuni: consiglio comunale

Sciaffusa	Sciaffusa: Direzione dell'assistenza della Città Neuhausen: Direzione degli affari sociali del Comune di Neuhausen/Rhf Altri Comuni: cassa cantonale di compensazione
Soletta	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
Svitto	Commissione comunale per l'AVS
Ticino	Dipartimento delle opere sociali, Ufficio d'assistenza sociale, Bellinzona
Turgovia	Dipartimento dell'interno e dell'economia cantonali, Frauenfeld
Uri	Cassa cantonale di compensazione
Vallese	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
Vaud	Losanna: Direzione della sicurezza sociale della Città di Losanna Altri Comuni: cassa cantonale di compensazione
Zugo	Consiglio comunale del Comune di domicilio dell'assicurato
Zurigo	Zurigo: Servizio di sostegno del Dipartimento degli affari sociali Winterthur: Ufficio d'assistenza AVS/AI Altri Comuni: consiglio comunale

4. Determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti, conformemente alle direttive della Conferenza svizzera degli ufficiali esecutori e dei fallimenti

1/17

soppresso

5. Obbligo contributivo delle persone sposate e delle persone che vivono in unione domestica registrata

Tutti i casi riguardano coppie sposate in cui la moglie risp. il marito non ha ancora compiuto i 64 risp. 65 anni e donne e uomini che vivono in unione domestica registrata che non hanno ancora compiuto i 64 risp. 65 anni.

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa	senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
esercitante un'attività lucrativa/ pagamento del doppio del contributo minimo	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	I contributi di A sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). I contributi dovuti da A quale persona senza attività lucrativa sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa	senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	A deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS , art. 28 cpv. 4 OAVS).	A deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS , art. 28 cpv. 4 OAVS). A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).
			Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa	senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
senza attività lucrativa	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).</p>	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p>	<p>A e B devono versare contributi quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p>	<p>A e B devono versare contributi quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).</p>

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa	senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>I contributi dovuti da B quale persona senza attività lucrativa sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).</p>	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).</p>	<p>A e B devono versare contributi quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).</p>	<p>A e B devono per principio versare contributi quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>A e B possono chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).</p>

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
collabora nell'azienda del partner senza ricevere un salario in contanti	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p>	<p>I. ¹ A e B devono per principio versare contributi quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).</p> <p>II. ² Se A (che gestisce l'azienda) ha pagato contributi sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo, i contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).</p>

¹ I. = principio: il partner A e il partner B devono versare contributi come persone senza attività lucrativa.

² II. = situazione del partner B se il partner A ha versato il doppio del contributo minimo.

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/il contributo minimo non è raggiunto	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p> <p>B non è più tenuto a versare contributi come persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS).</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>B può chiedere però che i contributi pagati sul suo salario in contanti vengano computati (art. 30 OAVS).</p>	<p>I. ³ A e B devono per principio versare contributi quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>A e B possono chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa/salario in contanti vengano computati (art. 30 OAVS).</p> <p>II. ⁴ Se A (che gestisce l'azienda) ha pagato contributi sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo, i contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).</p>

³ I. = principio: il partner A e il partner B devono versare contributi come persone senza attività lucrativa.

⁴ II. = situazione del partner B se il partner A ha versato il doppio del contributo minimo.

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
			<p>B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p> <p>B non è più tenuto a versare contributi come persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).</p>
collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito della loro attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa/salario in contanti.</p>	<p>A deve per principio versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).</p> <p>I contributi di B sono prelevati sul suo salario in contanti.</p>

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/pagamento del doppio del contributo minimo	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito dalla loro attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito dalla loro attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). I contributi di A come persona senza attività lucrativa sono considerati pagati (art. 5 cpv. 3 lett. a LAVS). I contributi di B sono prelevati sul suo salario in contanti (art. 5 cpv. 3 LAVS).

Tutti i casi riguardano coppie sposate o partner registrati di cui uno dei coniugi o partner ha già raggiunto l'età del pensionamento

Partner A età pensionabile Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto	senza attività lucrativa
esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p>	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p>	<p>A non è tenuto a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p>
esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p>	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p>	<p>A non è tenuto a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).</p>

Partner A et� pensionabile Partner B	esercitante un'attivit� lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attivit� lucrativa/il doppio del contributo minimo non � raggiunto	senza attivit� lucrativa
senza attivit� lucrativa	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attivit� lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b LAVS).</p>	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attivit� lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attivit� lucrativa determinati sulla base della met� della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p>	<p>A non � tenuto a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attivit� lucrativa determinati sulla base della met� della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p>

Partner A età pensionabile Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto	senza attività lucrativa
senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b LAVS).</p>	<p>Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).</p>	<p>A non è tenuto a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).</p>

<p>Partner A età pensionabile</p> <p>Partner B</p>	<p>esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo</p>	<p>esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto</p>
<p>collabora nell'azienda del partner senza ricevere un salario in contanti</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b LAVS).</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p>

<p style="text-align: center;">Partner A età pensionabile</p> <p>Partner B</p>	<p>esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo</p>	<p>esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto</p>
<p>collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/il contributo minimo non è raggiunto</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p> <p>I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b LAVS).</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p> <p>B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).</p> <p>B può chiedere però che i contributi pagati sul suo salario in contanti vengano computati (art. 30 OAVS).</p>

<p style="text-align: center;">Partner A età pensionabile</p> <p>Partner B</p>	<p>esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo</p>	<p>esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto</p>
<p>collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B versa contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B versa contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p>
<p>collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/pagamento del doppio del contributo minimo</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito dalla sua attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p>	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>Per B i contributi sono prelevati sul reddito dalla sua attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).</p>

Tutti i casi riguardano coppie sposate o partner registrati di cui entrambi i coniugi o partner hanno raggiunto l'età del pensionamento

Partner A età pensionabile Partner B età pensionabile	esercitante un'attività lucrativa	senza attività lucrativa
esercitante un'attività lucrativa	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS , art. 6^{quater} OAVS).	A non è tenuto a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS , art. 6^{quater} OAVS).
senza attività lucrativa	Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS , art. 6^{quater} OAVS). B non è tenuto a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS).	A e B non sono tenuti a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS).

Partner A età pensionabile Partner B età pensionabile	esercitante un'attività lucrativa	senza attività lucrativa
collabora nell'azienda del partner senza ricevere un salario in contanti	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B non è tenuto a versare i contributi (art. 5 cpv. 3 lett. b LAVS).</p>	
collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti	<p>Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6^{quater} OAVS).</p> <p>B paga i contributi sul suo salario in contanti nella misura in cui quest'ultimo supera la franchigia (art. 5 cpv. 3 lett. b LAVS), art. 6^{quater} OAVS).</p>	

6. Esempi di calcolo comparativo

Esempio 1: attività a tempo parziale

1/16

Una coppia divorzia nel marzo 2016. In base alla sentenza di divorzio, all'ex moglie vengono assegnate una sostanza di 1 milione di franchi e una pensione alimentare mensile di 3000 franchi. Fino al divorzio essa ha ricevuto alimenti pari a 3500 franchi al mese. A partire dal mese di aprile lavora a tempo parziale (grado di occupazione: 20 %) e guadagna 800 franchi al mese.

Osservazioni preliminari:

- Se l'ex marito avesse esercitato un'attività lucrativa e, nel 2016, versato contributi per un importo di almeno 956 franchi, i contributi dell'ex moglie sarebbero stati considerati pagati per l'intero anno (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. L'ex moglie è quindi tenuta a versare i contributi.
- Poiché l'attività è svolta al 20 per cento, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa:

Reddito da attività lucrativa da aprile a dicembre: 9×800 franchi = 7200 franchi

Contributi: 7200 franchi $\times 10,25\%$ = *738 franchi*

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:

Per l'intero anno in cui è stato pronunciato il divorzio sono determinanti la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita individuali (v. N. 2079):

– sostanza determinante: 1 000 000 franchi

– reddito determinante conseguito in forma di rendita: $20 \times 3 \times 3500$ franchi +

$20 \times 9 \times 3000$ franchi = 750 000 franchi

La base di calcolo è quindi di 1 750 000 franchi. Il contributo dovuto secondo la tabella contributiva ammonta a *3485 franchi*.

c) Confronto: 3485 franchi : 2 > 738 franchi → L'ex moglie deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa.

Esempio 2: attività a tempo parziale

1/16

Una partner registrata diventa vedova nel marzo 2016. Il giorno del decesso la sostanza delle partner registrate ammontava a 1 milione di franchi e il loro reddito conseguito in forma di rendita a 10 000 franchi mensili. Dal decesso della partner, la partner superstite percepisce un reddito conseguito in forma di rendita di 5000 franchi mensili. Al 31.12.2016 la sua sostanza ammonta a 200 000 franchi. Durante l'intero 2016 percepisce una retribuzione di 1000 franchi mensili per lo svolgimento di un'attività accessoria.

Osservazioni preliminari:

- Se la partner deceduta avesse esercitato un'attività lucrativa e versato nel 2016 contributi per un importo di almeno 956 franchi l'anno, i contributi della partner sarebbero stati considerati pagati (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. La partner è quindi tenuta a versare i contributi.
- Poiché l'attività svolta è accessoria, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa:
 Reddito da attività lucrativa da gennaio a dicembre: 12 x 1000 franchi = 12 000 franchi.

Contributi: 12 000 franchi x 10,25 % = 1230 franchi

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa (v. N. 2079):

1. Contributi da gennaio a marzo (giorno del decesso)

- ½ della sostanza delle partner al giorno del decesso: 500 000 franchi

- e ½ del reddito conseguito in forma di rendita dalle partner:
 5000 x 12 x 20 = 1 200 000

Totale:	1 700000,00	franchi
Contributo annuo:	3382.50	franchi
Pro rata per 3 mesi:	845.70	franchi
(contributo trimestrale secondo tabella)		

2. Contributi da aprile a dicembre (a partire dal giorno del decesso)

- Sostanza della partner superstite al 31 dicembre 2016:
200 000 franchi
 - e reddito conseguito in forma di rendita dalla partner superstite:
 $5000 \times 12 \times 20 = 1\,200\,000$
- | | | |
|---|--------------|---------|
| Totale: | 1 400 000,00 | franchi |
| Contributo annuo: | 2767.50 | franchi |
| Pro rata per 9 mesi:
(secondo tabella) | 2075.40 | franchi |

Totale dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:
 $845.70 + 2\,075.40 = 2921.10$ franchi

c) Confronto: 2921.10 franchi: $2 > 1230$ franchi → La partner registrata deve pagare i contributi come persona senza attività lucrativa.

Esempio 3: pensionamento anticipato

1/16

Una sessantenne sposata beneficia di un pensionamento anticipato dalla fine del mese di aprile 2016. Dal mese di maggio riceve un reddito conseguito in forma di rendita di 10 000 franchi mensili. La sostanza della coppia ammonta a 400 000 franchi. Da gennaio ad aprile essa ha guadagnato 48 000 franchi (12 000 franchi mensili).

a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa:
 $10,25\% \text{ di } 48\,000 \text{ franchi} = 4920 \text{ franchi}.$

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:
 Sono determinanti la metà della sostanza della coppia e la metà del reddito conseguito in forma di rendita dalla coppia durante l'anno di contribuzione: $(400\,000 \text{ franchi} : 2) + (20 \times 8 \times 10\,000 \text{ franchi}) : 2 = 200\,000 \text{ franchi} + 800\,000 \text{ franchi} = 1\,000\,000 \text{ franchi}.$ A questo importo corrisponde un contributo annuale di *1947.50 franchi*.

c) Confronto: 1947.50 franchi : $2 < 4920$ franchi → Essa è tenuta a versare i contributi come persona esercitante un'attività lucrativa.

Esempio 4: attività a tempo parziale

1/16

Per tutto il 2016 una donna nubile ha guadagnato 10 000 franchi per la sua attività indipendente di interprete. Dispone di una sostanza di 40 000 franchi e riceve una rendita di uno Stato estero di 1500 franchi mensili.

a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa:
5,196 % di 10 000 franchi = *519.60 franchi*.

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:
40 000 franchi + 20 x 12 x 1500 franchi = 400 000 franchi. A questo importo corrisponde un contributo annuale di *717.50 franchi*.

c) Confronto: 717.50 franchi : 2 < 519.60 franchi → Essa è tenuta a versare i contributi quale persona esercitante un'attività lucrativa.

Esempio 5: raggiungimento dell'età pensionabile

1/16

Nell'agosto 2016 un uomo sposato raggiunge l'età pensionabile. Fino alla fine del maggio 2016 ha esercitato un'attività lucrativa e versato contributi per un importo di 3000 franchi. Al 31.12.2016 la sostanza della coppia ammonta a 600 000 franchi. Non è percepito alcun reddito in forma di rendita.

Poiché il marito ha svolto un'attività lucrativa durante meno di sei mesi (3/4 della durata dell'obbligo contributivo di otto mesi), è considerato come persona non esercitante durevolmente un'attività lucrativa (v. N. 2037). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa:
3000 franchi

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:
Per il calcolo dei contributi dovuti dal coniuge come persona senza attività lucrativa è determinante la metà della sostanza della coppia, ossia 300 000 franchi. Il contributo annuo dovuto su questa base secondo la tabella dei contributi ammonta a 512.50 franchi. Poiché egli è tenuto a versare i contributi durante otto mesi, ossia meno di un

anno, il contributo dovuto in qualità di persona non attiva ammonta a 341.60 franchi.

c) Confronto: 341.60 franchi : 2 < 3000 franchi → Egli è tenuto a versare i contributi come persona esercitante un'attività lucrativa.

7. Esempio di determinazione del tipo di contributi dovuti dai beneficiari di PC senza attività lucrativa (contributo minimo o contributi gradualisti; art. 28 cpv. 6 OAVS)

1/16

Entrate	All'anno	
Rendita AVS (1500.– al mese)	18 000	
Rendita LPP (1300.– al mese)	15 600	
Parte della sostanza considerata come reddito, 10 % di 42 500.– (sostanza di 80 000.– e deduzione di una franchigia di 37 500.–)	4250	
Reddito da sostanza	400	
Totale entrate	38 250	
Spese all'anno	Variante 1 Contributi ordinari dei non attivi	Variante 2 Contributo minimo
Fabbisogno vitale	19 050	19 050
Pigione lorda	13 200	13 200
Premio medio dell'assicurazione malattie	5112	5112
Contributi dei non attivi	1 435	478
Totale spese	38 797	37 840
Diritto alle PC (spese meno entrate)	547	0

Il contributo ordinario delle persone senza attività lucrativa si basa su un importo di 752 000 franchi, arrotondato a 750 000 franchi (80 000 franchi di sostanza ai quali si aggiungono le rendite AVS e LPP moltiplicate per 20, v. [art. 28 cpv. 1–3 OAVS](#)).